



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 245

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 8 luglio 2014

## I N D I C E

### Commissioni riunite

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Plenaria* (\*)

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 10

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria* . . . . . » 15

7<sup>a</sup> - Istruzione:

*Plenaria* . . . . . » 19

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

*Plenaria* . . . . . » 49

10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:

*Plenaria* . . . . . » 60

11<sup>a</sup> - Lavoro:

*Plenaria* . . . . . » 68

12<sup>a</sup> - Igiene e sanità:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 86)* . . . . . » 143

*Plenaria* . . . . . » 143

14<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:

*Plenaria* . . . . . » 147

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 245<sup>o</sup> Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'8 luglio 2014.

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

**Commissioni bicamerali**

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 159
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 160

---

<b>ERRATA CORRIGE</b> . . . . .	<i>Pag.</i> 161
---------------------------------	-----------------



## COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 8 luglio 2014

**Plenaria**

**13<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
**MUCCHETTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Si apre la discussione generale.

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione, dà brevemente conto del contenuto di una lettera ricevuta dall'Ambasciatore britannico in Italia, nella quale si manifesta preoccupazione per le norme contenute nel decreto-legge in esame, con riguardo alla rimodulazione degli incentivi previsti per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, riferisce i contenuti di un colloquio informale con i vertici dell'Agazia europea per le energie rinnovabili, nell'ambito del quale è emersa viva preoccupazione in merito all'articolo 26 del decreto-legge, che dispone retroattivamente in tema di energia prodotta mediante impianti fotovoltaici. In tale contesto, è emerso che è possibile ridurre il costo delle energie rinnovabili anche mediante misure fiscali che lascino inalterate le originarie pattuizioni contrattuali, sulla base delle quali sono stati redatti i piani economico-finanziari. Occorre inoltre ponderare l'esigenza di ridurre i costi dei sistemi incentivanti con la necessità di evitare un complessivo danno all'immagine e la possibile fuga dall'Italia degli investitori esteri, non soltanto di quelli che operano nel settore energetico, e con l'incremento della rischiosità del Paese percepito dagli investitori globali a causa di una incertezza legislativa generalizzata.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) sostiene che parte rilevante del provvedimento per la competitività riguarda il cosiddetto «taglia bollette», che dovrebbe ridurre del 10 per cento il costo dell'energia per le imprese. Le coperture vengono recuperate prevalentemente con una tassa sull'autoconsumo di energia prodotta, introdotta dall'articolo 24 e con lo «spalma incentivi» per gli impianti fotovoltaici previsto dall'articolo 26. Nel primo caso si rischia di bloccare lo sviluppo futuro delle rinnovabili inserendo una tassa sull'energia che un soggetto produce e consuma, compromettendo lo sviluppo della democrazia energetica. Ulteriore elemento critico del provvedimento è che il Ministero dello sviluppo può aumentare a sua discrezione in un futuro indeterminato questa tassa. Si tratta di una «tagliola» sospesa che non permetterà di pianificare alcun tipo di intervento economico. Nel secondo caso verranno posti a rischio oltre diecimila occupati e tutta la generazione di energia fotovoltaica che contribuisce già oggi a risparmiare ogni anno 3 miliardi di euro di importazioni di gas e che ci rende sempre più indipendenti dai fornitori esteri e contribuisce enormemente a ridurre le emissioni: attualmente sono 60 i milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> risparmiate. Un vero colpo di mano del Governo contro le rinnovabili che avviene ignorando totalmente che la 10<sup>a</sup> Commissione del Senato che da un anno sta affrontando questi temi per individuare interventi strutturali che possano determinare una riduzione dei costi dell'energia tramite un'apposita indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese.

È infatti possibile intervenire senza bloccare il futuro sostenibile, ma tramite altre soluzioni e risorse tra cui anche i numerosi sprechi e anche i sussidi alle fossili. In proposito, fa riferimento agli *interconnector*, all'interrompibilità, al *capacity payment*, al CIP6 e molti altri sussidi pagati dalla bolletta dei consumatori, ma non solo. Sarebbe infatti opportuno verificare tutte le azioni per ridurre il distacco «imbarazzante» di circa 25 euro a MW tra il prezzo dell'energia definito nella borsa elettrica e la componente energia che i consumatori pagano in bolletta.

Così come proposto, cioè un ostacolo alla concorrenza dei produttori di energia pulita, il provvedimento appare più un aiuto all'energia fossile che un contributo alla riduzione del costo dell'energia per le imprese: infatti uno studio della CGIA di Mestre indica che solamente il 15 per cento delle piccole e medie imprese rientrerà nell'ambito lasciando fuori oltre 4 milioni di piccole imprese. Inoltre tassando anche l'autoconsumo di energia autoprodotta per il futuro si corre il forte rischio che le rinnovabili e persino il fotovoltaico di piccola generazione, già concorrente alle fossili in buona parte del Sud avendo raggiunto la *grid parity*, non diventeranno mai concorrenti effettivi della produzione di energia fossile.

In risposta all'accusa spesso rivolta al suo Gruppo parlamentare di non voler dialogare, sostiene che in questo caso è il Governo che, anziché affrontare strutturalmente questi aspetti nella Commissione parlamentare competente, con un colpo di mano autoreferenziale, vuole dettare l'agenda salvando i sussidi alle fossili, contrariamente a quanto suggerisce la stessa Unione europea e l'Agenzia internazionale sull'energia, e a quanto stanno facendo gli stessi Paesi grandi produttori di petrolio.

Pertanto ritiene utile lo stralcio di questi articoli e il ripristino della discussione in 10<sup>a</sup> Commissione, al fine di affrontare, senza fretta e in modo razionale e strutturale, il problema della riduzione dei costi dall'energia.

Il senatore SCALIA (PD) si sofferma in maniera critica sul contenuto dell'articolo 26 del decreto-legge in esame, che rischia di creare delle incertezze normative che penalizzano gli investimenti, anche di provenienza estera. Evidenzia, infine, la necessità di far gravare sulla fiscalità generale gli incentivi a favore delle fonti rinnovabili. Preannuncia, a tale proposito, la presentazione di appositi emendamenti in tal senso.

Il senatore MARTELLI (M5S) esprime una valutazione negativa sull'articolo 14 poiché ritiene che poco gioverebbe, ai fini della gestione dei rifiuti in Campania, il nuovo inceneritore di Salerno. Tale struttura non sarebbe pronta prima del 2017 ed entro il 2020 lo smaltimento a caldo dei rifiuti non sarà più possibile, in ossequio alla normativa dell'Unione europea. Sarebbe pertanto più opportuno convertire gli otto impianti degli *ex* stabilimenti di tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti (STIR) per il trattamento a freddo dei rifiuti. Per quanto riguarda l'esigenza di limitare i tempi per le bonifiche (articolo 13), occorre agire sui tempi morti delle attuali procedure senza pregiudicare le modalità con cui effettuare i controlli e l'esigenza di tutela della salute. Si sofferma poi sui contenuti dell'articolo 26, facendo presente che gli errori già commessi nel sistema incentivante degli impianti fotovoltaici sono oggi ripetuti per gli impianti alimentati a biomassa. In assenza di una politica energetica coerente, il Governo ritiene equo sottrarre 120 milioni di euro alle Ferrovie italiane piuttosto che ripartire tale sacrificio economico, coinvolgendo il settore dell'autotrasporto merci, su una platea più ampia di contribuenti.

La senatrice PUPPATO (*PD*) paventa il rischio di un contenzioso internazionale a seguito della rimodulazione degli incentivi per il settore fotovoltaico. Sarebbe meglio incrementare il prelievo fiscale e non alterare rapporti contrattuali già definiti. Anche con riferimento all'articolo 24 andrebbe valutata l'ipotesi di una redistribuzione della fiscalità su una platea più ampia per evitare di danneggiare le piccole e medie imprese. Si sofferma infine sulle problematiche connesse al trattamento dei rifiuti, sottolineando l'esigenza di un maggiore riciclo per ottimizzare il rapporto tra la produzione di energia e lo smaltimento dei rifiuti.

La senatrice NUGNES (*M5S*) ritiene che i danni prodotti dall'articolo 26 del decreto-legge al settore delle energie rinnovabili siano ingenti. Sottolinea la perdita dei posti di lavoro ed il calo degli investimenti che consegue a tale misura del Governo, che mina i principi della certezza del diritto e della irretroattività delle norme fiscali. A questo riguardo, è chiaro il ruolo giocato dalle *lobby* dei petrolieri, i cui interessi sono spiazzati dalla maggiore diffusione delle energie rinnovabili. Sottolinea infine l'incoerenza della disposizione che fa gravare gli oneri di servizio sulle imprese che producono energia con impianti fotovoltaici per finalità di autoconsumo.

La senatrice FISSORE (*PD*) dà brevemente conto dei lavori della 14<sup>a</sup> Commissione permanente in merito al disegno di legge europea, evidenziando come diversi articoli di tale provvedimento coincidano con parti del decreto-legge all'esame delle Commissioni riunite. Si sofferma, inoltre, sulle disposizioni di cui all'articolo 24, relative alle modalità di calcolo del volume d'affari ai fini dell'indice energetico per le imprese energivore.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) rileva che gli articoli 20, 22 e 24 del disegno di legge europea all'esame della 14<sup>a</sup> Commissione permanente coincidono con disposizioni analoghe del decreto-legge. Il Governo deve quindi chiarire quali norme sopravvivono. Dalle interlocuzioni a cui il presidente Mucchetti ed il presidente Marinello hanno fatto riferimento, in apertura di seduta, sono evidenti le negative ricadute internazionali in termini di immagine, a cui l'azione del Governo espone il Paese. Stigmatizza infine l'estrema eterogeneità delle disposizioni recate dal decreto-legge, che in altri frangenti non avrebbe superato il preventivo vaglio di costituzionalità.

Il senatore COMPAGNONE (*GAL*) pone in evidenza la necessità di trovare una soluzione sulle problematiche generate dall'articolo 26, in materia di incentivazione dei sistemi fotovoltaici, che non vada a discapito delle piccole e medie imprese e che sia ispirato ad una logica di giustizia sociale. Ritiene inoltre necessario sostenere l'autoconsumo elettrico, prendendo in considerazione nuove forme di incentivazione per l'installazione dei relativi impianti.



Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente MUCCHETTI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 8 luglio 2014

**Plenaria****243<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1336) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 giugno.

Il vice ministro MORANDO ricorda di aver consegnato una nota del Governo recante chiarimenti sui rilievi formulati dal relatore. Fa, peraltro, presente come tale nota risulti suffragata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE osserva come i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo appaiano esaustivi.

Il relatore Luigi MARINO (PI) propone pertanto, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**(1511) Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione del relatore Verducci, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che alla luce dei chiarimenti acquisiti presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

**(1512) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice ZANONI (PD), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

**(1513) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

**(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre**, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, allo stato, non risulta pervenuta la relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 9 – recante la delega per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca – chiede l'acquisizione di elementi di approfondimento relativi ai fabbisogni di funzionamento delle amministrazioni coinvolte nell'attuazione della decisione quadro. Inoltre, occorre verificare se, rispetto alla normativa vigente, il nuovo sistema di destinazione delle somme derivanti da operazioni di confisca possa comportare un decremento di gettito tributario a scapito dello Stato italiano. Altresì, occorre valutare se l'istituzione di un comitato di contatto disposta dall'articolo 29 della direttiva sui servizi di media audiovisivi (2010/13/UE), richiamata nell'allegato B del disegno di legge in esame, sia realizzabile ad invarianza di oneri. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 51 del 2014 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO si riserva di far pervenire tempestivamente l'aggiornamento della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis**, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, allo stato, non risulta trasmessa la relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per quanto di competenza, occorre esaminare le implicazioni finanziarie dell'articolo 7, che estende una serie di agevolazioni fiscali ai soggetti fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che producano almeno il 75 per cento del proprio reddito complessivo in Italia e che, nello Stato di residenza, non usufruiscano di agevolazioni fiscali analoghe a quelle previste per i

contribuenti italiani. Infatti, in merito alla decorrenza, esprime dubbi sulla quantificazione del minor gettito IRPEF prevista per l'anno 2014, in quanto i presupposti alla base della stima delle variazioni finanziarie potrebbero non essere più corrispondenti alla nuova decorrenza riferita – a seguito di una modifica inserita dalla Camera dei deputati – all'intero anno 2014. Anche con riferimento alla possibilità di accedere al regime cosiddetto dei «minimi», non sembrano pienamente considerati i riflessi finanziari che potrebbero derivare dall'adesione al regime in discorso nel corso del 2014. Chiede, inoltre, chiarimenti al fine di confermare che le attività di verifica della sussistenza dei requisiti per poter accedere al citato regime cosiddetto dei «minimi» possano essere garantite dalle dotazioni umane e strumentali attualmente impegnate, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica. In relazione all'articolo 8 in materia di imposta sulle successioni e donazioni, rileva che la disposizione non reca un regime transitorio o una data di decorrenza delle nuove norme e pertanto occorre chiarire se ciò possa implicare la richiesta di rimborso della maggiore imposta pagata in precedenza da parte dei contribuenti soggetti ad imposta sulle successioni e donazioni per atti pregressi. Tale circostanza determinerebbe, infatti, maggiori oneri sia per il rimborso della maggiore imposta assolta sia per gli oneri amministrativi correlati alla gestione di eventuali e connessi contenziosi. Chiede, poi, chiarimenti sull'articolo 9, che modifica la disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, onde evitare una sottostima del minor gettito. Per quanto concerne l'articolo 14, chiede conferma del fatto che le regioni – nonostante i nuovi limiti orari a cui viene assoggettato il personale del ruolo sanitario – possano continuare a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza soltanto attraverso processi di riorganizzazione e razionalizzazione. Risulta, inoltre, necessario verificare gli effetti finanziari indiretti dell'articolo 25, comma 1, lettera *b*), in termini sia di onerosità dei costi per gli enti pubblici aggiudicatori degli appalti sia di potenziale contenzioso. Chiede, quindi, conferma che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas possa svolgere le nuove funzioni attribuite dall'articolo 27 senza nuovi o maggiori oneri e a risorse umane invariate. Relativamente all'articolo 29, chiede delucidazioni in ordine ai possibili impatti sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni di maggior favore per i creditori previste dal presente articolo in relazione ai debiti delle amministrazioni pubbliche. Rileva, poi, che l'entità dei possibili oneri a carico delle pubbliche amministrazioni conseguenti alle norme in esame appare potenzialmente rilevante anche considerando che tali disposizioni, avendo un carattere di interpretazione autentica, producono effetti retroattivi. Per quanto riguarda l'articolo 30 sulla responsabilità civile dei magistrati, segnala che, a seguito delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, con l'estensione della possibilità di esercitare l'azione di risarcimento, l'indicazione, nella relazione tecnica iniziale, del valore medio dei risarcimenti ipotizzabili pari a 100.000 euro annui appare datata rispetto alle modifiche intervenute e alla conseguente valutazione dell'onere operata dal comma 2

in 4,9 milioni di euro annui a regime. Infine, con riferimento all'articolo 40, chiede conferma dell'effettiva disponibilità della copertura a valere su quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura. Per ulteriori rilievi, rinvia alla Nota n. 52 del 2014 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO si riserva di acquisire, in tempi ravvicinati, la relazione tecnica aggiornata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione già convocate per questa settimana è integrato con l'esame, in sede consultiva, degli ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 1428 recante la delega per la riforma del mercato del lavoro.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 8 luglio 2014

**Plenaria****110<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zannetti.*

*La seduta inizia alle ore 18,40.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea**

(Parere alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il presidente Mauro Maria MARINO, dopo aver ricordato la rilevanza dell'audizione nella giornata di domani, presso le Commissioni di merito della Banca d'Italia, invita a una riflessione in merito alla possibilità di formulare proposte emendative condivise dalla generalità dei componenti della Commissione.

Il relatore MOSCARDELLI (PD) sottolinea l'utilità di definire le linee di intervento per la predisposizione del parere, a partire dalle questioni emerse nella precedente seduta e valutando le istanze sostenute da diversi esponenti di categorie economiche, anche per delimitare gli argomenti sui quali ci sarà maggiore e più ampio consenso.

Il presidente Mauro Maria MARINO ritiene che l'azione della Commissione possa essere più incisiva in forza di una oculata selezione degli argomenti, tenuto conto dell'assegnazione in sede consultiva ha certamente affievolito la portata dell'esame del decreto in titolo.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*), dopo aver fatto presente i propri dubbi circa la costituzionalità del decreto-legge in esame a causa dell'eterogeneità dei suoi contenuti, fa presente la disponibilità del proprio Gruppo al confronto, pur nel rispetto della distinzione di maggioranza e opposizione.

Il presidente Mauro Maria MARINO specifica che l'eventuale condivisione in merito a puntuali proposte emendative non costituisce alcun vincolo in relazione all'espressione del parere della Commissione. A tale proposito fa presente di aver ricevuto una specifica proposta emendativa dall'onorevole Pisano, del Movimento Cinque stelle, in materia di ristrutturazione edilizia, di cui sottolinea l'interesse per il carattere innovativo.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) fa presente l'esigenza di tempi congrui per l'esame di tutte le eventuali proposte emendative indirizzate ai Gruppi.

Il senatore FORNARO (*PD*) sottolinea la valenza anche istituzionale di emendamenti presentati congiuntamente da tutti i Commissari, senza che ciò alteri gli spazi di autonomia dei singoli senatori e dei Gruppi nella valutazione del provvedimento. Segnala quindi l'opportunità di ulteriori approfondimenti circa la materia di cui all'articolo 31 del decreto-legge, rispetto alla quale appare di grande importanza la citata audizione della Banca d'Italia, tenuto anche conto del tenore dell'audizione svolta dai rappresentanti dell'ABI. Esprime peraltro perplessità in relazione all'opportunità che proposte avanzate da specifici gruppi di interesse vengano fatte proprie dal complesso della Commissione.

Il relatore MOSCARDELLI (*PD*) osserva che eventuali proposte emendative condivise potranno essere valutate nella seduta di domani e costituire materiale rilevante ai fini della redazione del parere. Fa presente che, in linea generale, intende proporre un parere favorevole rispetto al complesso del provvedimento ma condizionato alla soppressione del comma 7 dell'articolo 20 e dell'articolo 31, ferma rimanendo la valutazione di ulteriori argomenti.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) invita a una riflessione sull'articolo 20, comma 8, del decreto-legge n. 91.

La senatrice GUERRA (*PD*), dopo aver ribadito l'esigenza di compiere una riflessione generale circa la sostenibilità, in termini di coerenza



complessiva del sistema tributario, della continua introduzione di nuove agevolazioni di carattere fiscale nei più svariati comparti economici, si sofferma in particolare sulle modifiche introdotte alla disciplina dell'ACE all'articolo 19. Dopo aver riepilogato le finalità e la struttura complessiva di tale meccanismo, insiste sulla correlazione tra il rafforzamento patrimoniale delle imprese e l'incentivo fiscale in parola. A suo parere, infatti, l'utilizzo del credito d'imposta maturato, a regime e non per la parte incrementale, per l'imposta regionale sulle attività produttive pone una questione di coerenza, in merito alla quale chiede un chiarimento al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario ZANETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti su tale specifico punto.

Il presidente Mauro Maria MARINO auspica che nella seduta di domani il Governo possa raccogliere e dare risposta a tutte le osservazioni emerse, anche quelle non affrontate dal vice ministro Morando nella scorsa seduta, rilevando la correlazione tra gli orientamenti che il Governo esprimerà e la predisposizione di proposte emendative e di osservazioni da inserire nel parere.

Interviene nuovamente la senatrice GUERRA (PD), la quale ritiene opportuno chiarire anche una serie di questioni relative alla detrazione per l'affitto di terreni agricoli ai giovani, che, a suo giudizio, presenta il rischio di un eccesso di agevolazione se non coordinata con regimi esistenti o per soggetti in parte coincidenti.

Analoghe osservazioni svolge in merito all'articolo 3, sollecitando un chiarimento circa l'eventuale cumulabilità tra le agevolazioni previste e quelle dell'articolo 18. Oltre ad evitare regimi agevolativi che in parte si sovrappongono, esprime la convinzione personale che gli incentivi all'acquisto di beni strumentali con un periodo breve di fruibilità abbiano una scarsa influenza sulle decisioni di investimento.

Il senatore VACCIANO (M5S) riepiloga brevemente i termini della proposta emendativa in materia di ampliamento della fruibilità della detrazione IRPEF per lavori di ristrutturazione, elaborata dall'onorevole Pisano, riservandosi di sottoporre il testo a tutti i commissari. Si sofferma poi sulla questione dell'anatocismo, nella consapevolezza che la mera abrogazione dell'articolo 31 del decreto-legge non appare risolutiva, dichiarando la disponibilità della propria parte politica ad individuare una soluzione legislativa che elimini in radice futuri contenziosi e chiarisca definitivamente il divieto di tale pratica.

Il senatore TURANO (PD) sottopone al relatore e al rappresentante del Governo la questione del mancato rimborso dell'IVA per le agenzie turistiche extracomunitarie che vendono pacchetti turistici per viaggi in

Italia: l'esame del decreto-legge costituisce l'occasione per intervenire su tale materia.

Il presidente Mauro Maria MARINO ricorda che la questione sollevata dal senatore Turano è stata più volte valutata dal Governo in passato, ma in modo non risolutivo.

Il senatore MICHELONI (*PD*) ricorda che il mancato rimborso dell'IVA per le agenzie turistiche extracomunitarie che operano prevalentemente con il mercato turistico italiano sta già penalizzando pesantemente tutto il comparto e che esso origina da un'autonoma scelta dell'Italia di recepire una disciplina europea, in assenza di analoghe decisioni da parte dei Paesi maggiormente competitivi nel settore turistico: la ragionevolezza della richiesta avanzata dal senatore Turano è stata ampiamente riconosciuta anche da altri rappresentanti del Governo, senza che tale situazione sia stata mai affrontata definitivamente.

Il presidente Mauro Maria MARINO riepilogando i termini della discussione fa presente che il relatore Moscardelli, in base alle risposte che perverranno dal Governo sulle questioni emerse e tenuto conto dell'audizione della Banca d'Italia nelle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite, formalizzerà una proposta di parere con una serie di osservazioni che sarà esaminata dalla Commissione a partire dalle ore 15,30 di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la seduta, già convocata domani mercoledì 9 luglio, alle ore 14,30, avrà inizio alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 19,25.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Martedì 8 luglio 2014

**Plenaria**

**106<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARUCCI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 luglio, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Martini ha integrato la relazione introduttiva ed è proseguita la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore MARTINI (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, nel quale si prende atto delle modifiche proposte dai relatori nella sede di merito e si recepiscono le sollecitazioni da più parti avanzate in discussione generale. Riassumendo le premesse, rileva con favore l'attenuazione della spinta centralistica presente nell'originario disegno di legge n. 1429 e prende atto del nuovo riparto di competenze previsto dal Titolo V. Ribadisce poi l'esigenza di

confermare il principio di leale collaborazione quale fondamento dei rapporti tra i diversi livelli di governo. Dà infine conto delle singole osservazioni, la prima delle quali trae spunto da una considerazione del senatore Bocchino circa la nomina di un contingente di senatori da parte del Presidente della Repubblica. Fa presente altresì che le osservazioni nn. 2 e 3 sollecitano a chiarire le attribuzioni di competenza nei settori di rilievo della Commissione, mentre la n. 4 raccomanda di valutare con attenzione i subemendamenti alle proposte emendative dei relatori proposti dai membri della 7<sup>a</sup> Commissione in quanto volti proprio a precisare i margini di azione sull'istruzione, i beni culturali, lo sport e la ricerca.

Il senatore MARIN (*FI-PdL XVII*) chiede di riformulare l'osservazione n. 2 privilegiando un'accezione positiva che recuperi anche il concetto dell'osservazione n. 3. Propone perciò di riscriverla nel senso di rilevare la necessità di una migliore definizione nell'attribuzione delle competenze. In merito all'osservazione n. 1, suggerisce di eliminare l'inciso riferito ai possibili condizionamenti politici delle nomine spettanti al Presidente della Repubblica, proponendo altresì di esplicitare gli ambiti culturali sottesi al nuovo articolo 57 della Costituzione.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) propone di unificare le osservazioni nn. 2 e 3.

La senatrice PUGLISI (*PD*) rileva a sua volta l'esigenza di una riformulazione dell'osservazione n. 2, che tenga conto anche dell'osservazione n. 4 concernente i subemendamenti presentati dai membri della 7<sup>a</sup> Commissione nella sede di merito. Afferma infatti che dette proposte subemendative hanno proprio l'obiettivo di eliminare possibili ambiguità nel riparto di competenze tra Stato e Regioni come ad esempio in merito all'allocazione del diritto allo studio e dei servizi educativi.

Condivide altresì l'opinione del relatore Marin circa l'opportunità di sopprimere l'inciso citato nell'osservazione n. 1, sottolineando l'importanza di non mortificare l'impegno politico che rappresenta, a suo avviso, un valore e non certo un disvalore.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) non concorda con l'ipotesi di modifica avanzata in ordine all'osservazione n. 1, tenuto conto che il suo suggerimento nasceva proprio dalla necessità che, limitatamente a tale contingente di senatori nominati, non prevalgano logiche politiche ma venga privilegiata l'appartenenza di tali candidati alle comunità scientifiche di riferimento. Ritiene pertanto che il fulcro dell'osservazione sia rappresentato proprio dall'esigenza di scollegare dette nomine da condizionamenti politici, come potrebbe peraltro conseguire dalla previsione che i senatori nominati non abbiano già ricoperto in precedenza cariche elettive.

Condivide invece l'idea di unificare le osservazioni nn. 2 e 3, reputando in alternativa preferibile eliminare la n. 2 e mantenere la n. 3.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ritiene che dalle proposte emendative presentate dai relatori nella sede di merito emerga una evidente contraddizione rispetto al testo originario del Governo, atteso che in esso vi era la volontà di ricentralizzare alcune competenze a differenza da quanto previsto dall'emendamento 23.1000.

In merito allo schema di parere, chiede di trasformare le osservazioni in condizioni, tenuto conto della delicatezza del tema trattato e dell'esigenza di definire univocamente il riparto di competenze nelle materie di interesse della 7<sup>a</sup> Commissione.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) reputa grave l'affermazione per cui i senatori nominati non devono aver ricoperto incarichi elettivi, in quanto essa svincola la volontà partecipativa dei cittadini. Ritiene invece che ciò costituisca un valore aggiunto e dunque giudica una contraddizione culturale ed etica precludere riconoscimenti futuri a chi si sia impegnato in favore della Nazione.

Il relatore MARTINI (*PD*) prende atto delle richieste di modifica avanzate, riassumibili in tre filoni di interventi, il primo dei quali di carattere generale relativo alla possibilità di trasformare in condizioni le osservazioni. In proposito giudica preferibile mantenere le osservazioni, in ossequio ad un principio di collaborazione e non di conflitto tra le Commissioni.

In relazione alle osservazioni nn. 2 e 3, fa presente anzitutto che esse sono strettamente collegate e raccolgono le preoccupazioni emerse nel dibattito su diversi fronti, come ad esempio l'attribuzione delle competenze legislative in materia di diritto allo studio, di asili nido e di beni culturali. Concorda comunque con la proposta del senatore Marin di volerle in positivo e con quella del Presidente di unificarle.

In merito all'osservazione n. 1 ritiene che eliminare o meno l'inciso relativo all'esigenza di evitare condizionamenti politici nelle nomine dei senatori da parte del Presidente della Repubblica non rappresenti l'aspetto essenziale della norma, il cui perno è costituito invece dall'applicazione di criteri meritocratici negli ambiti previsti dalla Costituzione. Ciò raccoglie peraltro a suo avviso un sentimento diffuso nel Paese. Si dichiara perciò disponibile a recepire l'indicazione maggioritaria che dovesse emergere in Commissione, augurandosi l'approvazione di un parere il più possibile condiviso.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) tiene a precisare di non voler affatto sminuire il carattere formativo delle esperienze partecipative, né disconoscere il valore dei partiti. Pone tuttavia una questione di opportunità, laddove un Presidente della Repubblica eletto da una determinata maggioranza potrebbe subire condizionamenti politici nella scelta dei senatori da nominare, tanto più che non esistono norme specifiche che disincentivino, in questo ambito specifico, scelte politicamente orientate.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) conviene che il Presidente della Repubblica dovrebbe valutare solo i meriti culturali in senso ampio.

Il senatore RUBBIA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita a tener conto che la scelta del Presidente della Repubblica, a Costituzione vigente, non è affatto isolata bensì preceduta da consultazioni con prestigiose istituzioni. Non concorda pertanto con le affermazioni del senatore Bocchino, che esprimono a suo giudizio una visione eccessivamente limitativa.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) prende nuovamente la parola per puntualizzare che in altre occasioni la Commissione ha approvato pareri favorevoli con condizioni senza per questo mancare di rispetto istituzionale verso altre Commissioni e ribadisce che a suo avviso la previsione di osservazioni costituisce una posizione troppo neutra.

Il relatore MARTINI (*PD*), recependo quanto emerso, riformula lo schema di parere eliminando dall'osservazione n. 1 l'inciso relativo ai condizionamenti politici, unificando le osservazioni nn. 2 e 3 ed apportando talune delle modifiche suggerite dal senatore Marin.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo prende la parola la senatrice PUGLISI (*PD*), condividendo le modifiche inserite dal relatore.

Per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo interviene il senatore TOCCI (*PD*), il quale apprezza il lavoro del relatore e della Commissione pur esprimendo un voto di astensione rispetto all'insieme del provvedimento che impatta in maniera a suo avviso non trascurabile sugli ambiti di intervento della Commissione.

Giudica peraltro un'ipocrisia l'affermazione per cui la Parte II della Costituzione sia svincolata dalla Parte I, atteso che la salvaguardia dei principi fondamentali richiede un preciso equilibrio dei poteri. Reputa dunque che il disegno di legge in titolo, nel delineare un modello istituzionale in cui prevale una maggioranza non solo nelle funzioni di Governo, finisca per causare una impropria invasione di detta maggioranza nella legislazione fondamentale, con un nocumento per l'assetto dei principi fondamentali quali ad esempio l'autonomia della cultura.

Lamenta quindi uno squilibrio tra la Parte I e l'assetto ordinamentale previsto dal testo, paventando il rischio di un'ingerenza eccessiva nella legislazione relativa a detti principi.

Reputa altresì sbagliata la soppressione della legislazione concorrente, motivata da più parti dall'enorme contenzioso verificatosi nell'ultimo decennio, in quanto la causa di tali pronunce della Corte costituzionale è a suo avviso da rinvenire nelle modalità con cui il Parlamento ha legiferato dopo il 2001. In proposito, manifesta l'opinione per cui il Par-

lamento avrebbe dovuto limitarsi alla definizione della legislazione di cornice, evitando norme di dettaglio.

Il modello sotteso al provvedimento, prosegue, introduce invece una doppia esclusività nella potestà legislativa dello Stato, da un lato, e delle Regioni, dall'altro. Ciò aggraverà a suo avviso il contenzioso, in quanto istituisce livelli di governo separati tra loro senza alcuna possibilità di mediazione. Rileva peraltro criticamente come detta scelta produrrà effetti negativi specialmente in materia di istruzione e ribadisce infine che l'impianto generale del provvedimento non gli consente di esprimere un voto favorevole.

Previe dichiarazioni di voto contrario della senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) nonché di astensione della senatrice BLUNDO (*M5S*) a nome del suo Gruppo e del senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) e dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore, come modificato, pubblicato in allegato.

*(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*

(Parere alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Poiché nessuno chiede di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore CONTE (*NCD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, nel quale si sollecita l'esclusione dal Patto di stabilità dei finanziamenti a tasso agevolato, previsti dall'articolo 9, comma 1, e si chiede di inserire anche l'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) tra gli interventi possibili mediante i fondi immobiliari chiusi di cui all'articolo 9, comma 4.

In ultima analisi si invita a prestare particolare attenzione alla fase attuativa delle norme di rango primario, atteso che in precedenti occasioni si è riscontrato un notevole ritardo nell'adozione dei decreti previsti.

Rispetto alla perplessità avanzata nel dibattito circa la previsione di un'apposita struttura, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, competente sull'edilizia scolastica ed universitaria, giudica coerente l'accentramento di funzioni in un ambito interessato da diverse Amministrazioni, onde assicurare una regia unitaria.

Previe dichiarazioni di astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, da parte dei senatori Rosetta BLUNDO (*M5S*), LIUZZI (*FI-PdL XVII*) e Alessia PETRAGLIA (*Misto-SEL*) e dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore.

**(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1533. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1519. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1533)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Liuzzi ha svolto la relazione introduttiva congiuntamente sui due disegni di legge.

Poiché nessuno chiede di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale e avverte che si procederà alla votazione di due distinte relazioni.

Il relatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) dà conto di uno schema di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1519, pubblicato in allegato.

Previe dichiarazioni di astensione a nome dei rispettivi Gruppi della senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) e del senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) e dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di relazione favorevole proposto dal relatore.

Il relatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) illustra quindi uno schema di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1533, pubblicato in allegato.

Previe dichiarazioni di astensione a nome dei rispettivi Gruppi della senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) e del senatore RUBBIA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva infine lo schema di relazione favorevole proposto dal relatore.



*AFFARI ASSEGNATI***Enti pubblici di ricerca (n. 235)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Bocchino ha illustrato una bozza di risoluzione.

Il relatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) illustra una nuova bozza di risoluzione, pubblicata in allegato, nella quale dichiara di aver parzialmente modificato gli impegni al Governo sulla base dei suggerimenti e dei commenti ricevuti. Chiede comunque un rinvio delle votazioni alla settimana prossima, anche per dar modo all'Esecutivo e ai commissari di approfondire il contenuto del nuovo testo.

Dà indi conto delle modifiche apportate con riferimento all'impegno n. 9 sul riassetto delle tipologie contrattuali previste per i ricercatori, precisando di aver richiamato solo 2 tipologie: il contratto di lavoro a tempo determinato, con possibile trasformazione a tempo indeterminato previa verifica da parte dell'ente, e il contratto a progetto con maggiore flessibilità nella determinazione delle retribuzione.

Un'ulteriore modifica, prosegue il relatore, attiene all'impegno n. 3 sul finanziamento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), a cui l'accesso andrebbe a suo giudizio esteso anche ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca, attualmente esclusi. Segnala altresì di aver modificato l'impegno di cui alla lettera a), menzionando anche l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) tra i soggetti in cui coesistono diverse tipologie di personale. Si dichiara comunque disponibile a recepire ulteriori sollecitazioni.

Il PRESIDENTE condivide l'approccio del relatore, che consentirà un proficuo confronto anche con l'Esecutivo, tenuto conto della volontà più volte dichiarata dal Governo di intervenire in materia. Fa presente peraltro che il prosieguo dell'esame sarà concordato in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**Diverse forme di disabilità presenti nella scuola ed esigenza di assicurare la continuità didattica degli insegnanti di sostegno (n. 304)**

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

Il PRESIDENTE comunica che il dirigente dell'Ufficio VII della Direzione generale per lo studente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, audito il 10 giugno in Ufficio di Presidenza integrato

dai rappresentanti dei Gruppi, ha trasmesso una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*SULL'ELEZIONE DELL'ONOREVOLE SILVIA COSTA A PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CULTURA ED ISTRUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO*

Il PRESIDENTE esprime viva soddisfazione la recente elezione dell'onorevole Silvia Costa a presidente della Commissione cultura ed istruzione del Parlamento europeo, proponendo l'invio di una formale attestazione di congratulazioni di parte di tutta la Commissione. Auspica quindi che tale elezione possa rappresentare l'avvio di una proficua collaborazione tra le Commissioni omologhe dei due diversi livelli di Governo.

Si associa la Commissione tutta.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1429**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerate le norme di interesse, quali gli articoli 2, 25, 26 e 27 che incidono tanto sulla composizione del Senato quanto sul Titolo V della Costituzione;

tenuto conto che, nella sede di merito, i relatori hanno presentato delle proposte

emendative che impattano sui predetti articoli, tra cui in primo luogo gli emendamenti 2.1000 e 2.0.1000 che prevedono la nomina, da parte del Presidente della Repubblica, di cinque senatori (in luogo dei 21 originari) tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario;

preso atto inoltre dell'emendamento 25.1000 dei relatori, con cui viene ripristinato il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione sul regionalismo differenziato, prima sostituito invece dalla delega di funzioni legislative;

osservato che, rispetto al testo costituzionale vigente, il predetto emendamento 25.1000 conferma la possibilità per le Regioni di richiedere forme di autonomia nelle materie di legislazione esclusiva statale che attingono, secondo il testo dell'emendamento 26.1000, anche alle «disposizioni generali e comuni» sull'istruzione, all'ordinamento scolastico, all'istruzione universitaria e alla programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica, nonché alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, alle disposizioni generali e comuni su ambiente e ecosistema, sulle attività culturali e sul turismo e all'ordinamento sportivo;

valutato dunque che detto emendamento 26.1000 conferma la soppressione della potestà legislativa concorrente, già abolita dal testo del Governo, e modifica l'elencazione delle materie di potestà legislativa esclusiva statale, inserendo all'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione, le «disposizioni generali e comuni» sull'istruzione, e ripristinando all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), la distinzione tra «tutela» e «valorizzazione» dei beni culturali, la prima affidata attualmente allo Stato, la seconda alle Regioni;

considerato altresì che si introduce il concetto di «disposizioni generali e comuni» relative tra l'altro alle attività culturali, mentre si assegna totalmente l'ordinamento sportivo alla potestà statale, non più nella forma «attenuata» delle «norme generali sull'ordinamento sportivo»;

rilevato poi che il medesimo emendamento 26.1000 ridisegna anche la potestà legislativa regionale assegnando alle Regioni, «salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche», la competenza legislativa «in materia di servizi scolastici, istruzione e formazione professionale, promozione del diritto allo studio, anche universitario, di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo»;

ritenuto positivo che le proposte dei relatori attenuino la spinta centralistica contenuta nell'originario disegno di legge n. 1429;

reputato opportuno che col nuovo Titolo V sia confermato il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni atteso che, al di là delle norme scritte, ciò che conta è il mantenimento di un corretto rapporto tra i diversi livelli di governo;

condiviso pertanto il nuovo quadro della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni così come delineato dagli emendamenti dei relatori, in quanto viene confermato l'impianto esistente sul tema dell'autonomia differenziata e viene definito un adeguato equilibrio dei ruoli, senza diminuire l'importanza del sistema regionale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. con riferimento alla nomina di un contingente di senatori da parte del Presidente della Repubblica, alla luce del nuovo assetto dei poteri, si reputa che dette nomine non debbano risentire di condizionamenti politici, ma debbano essere ispirate da criteri di stampo esclusivamente meritocratico negli ambiti previsti dal nuovo articolo 57 della Costituzione;

2. si rileva come le innovazioni introdotte possano non risolvere del tutto le esigenze di chiarezza nell'attribuzione delle competenze con il risultato di mantenere quindi zone di ambiguità non positive;

3. si invita perciò la 1<sup>a</sup> Commissione a dare molta importanza, nella stesura finale del testo, alla necessità di evitare sovrapposizioni ed indeterminanze di ruolo e a definire tutte le attribuzioni di competenza che potrebbero alimentare nuovi conflitti istituzionali davanti alla Corte;

4. si raccomanda di valutare con attenzione i subemendamenti alle proposte emendative dei relatori proposti a questo fine dai membri della 7<sup>a</sup> Commissione, in particolare sui temi relativi all'attribuzione di competenze su istruzione, beni culturali, sport e ricerca.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento si chiede inoltre la pubblicazione del presente parere in allegato alle relazioni che la Commissione presenterà all'Assemblea.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1429**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerate le norme di interesse, quali gli articoli 2, 25, 26 e 27 che incidono tanto sulla composizione del Senato quanto sul Titolo V della Costituzione;

tenuto conto che, nella sede di merito, i relatori hanno presentato delle proposte emendative che impattano sui predetti articoli, tra cui in primo luogo gli emendamenti 2.1000 e 2.0.1000 che prevedono la nomina, da parte del Presidente della Repubblica, di cinque senatori (in luogo dei 21 originari) tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario;

preso atto inoltre dell'emendamento 25.1000 dei relatori, con cui viene ripristinato il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione sul regionalismo differenziato, prima sostituito invece dalla delega di funzioni legislative;

osservato che, rispetto al testo costituzionale vigente, il predetto emendamento 25.1000 conferma la possibilità per le Regioni di richiedere forme di autonomia nelle materie di legislazione esclusiva statale che attingono, secondo il testo dell'emendamento 26.1000, anche alle «disposizioni generali e comuni» sull'istruzione, all'ordinamento scolastico, all'istruzione universitaria e alla programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica, nonché alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, alle disposizioni generali e comuni su ambiente e ecosistema, sulle attività culturali e sul turismo e all'ordinamento sportivo;

valutato dunque che detto emendamento 26.1000 conferma la soppressione della potestà legislativa concorrente, già abolita dal testo del Governo, e modifica l'elencazione delle materie di potestà legislativa esclusiva statale, inserendo all'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione, le «disposizioni generali e comuni» sull'istruzione, e ripristinando all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), la distinzione tra «tutela» e «valorizzazione» dei beni culturali, la prima affidata attualmente allo Stato, la seconda alle Regioni;

considerato altresì che si introduce il concetto di «disposizioni generali e comuni» relative tra l'altro alle attività culturali, mentre si assegna totalmente l'ordinamento sportivo alla potestà statale, non più nella forma «attenuata» delle «norme generali sull'ordinamento sportivo»;

rilevato poi che il medesimo emendamento 26.1000 ridisegna anche la potestà legislativa regionale assegnando alle Regioni, «salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche», la competenza legislativa «in materia

di servizi scolastici, istruzione e formazione professionale, promozione del diritto allo studio, anche universitario, di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo»;

ritenuto positivo che le proposte dei relatori attenuino la spinta centralistica contenuta nell'originario disegno di legge n. 1429;

reputato opportuno che col nuovo Titolo V sia confermato il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni atteso che, al di là delle norme scritte, ciò che conta è il mantenimento di un corretto rapporto tra i diversi livelli di governo;

condiviso pertanto il nuovo quadro della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni così come delineato dagli emendamenti dei relatori, in quanto viene confermato l'impianto esistente sul tema dell'autonomia differenziata e viene definito un adeguato equilibrio dei ruoli, senza diminuire l'importanza del sistema regionale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. con riferimento alla nomina di un contingente di senatori da parte del Presidente della Repubblica, alla luce del nuovo assetto dei poteri, si reputa che esse debbano essere ispirate da criteri di stampo esclusivamente meritocratico negli ambiti previsti dal nuovo articolo 57 della Costituzione;

2. si rileva come le innovazioni introdotte necessitino di ulteriori specificazioni, onde scongiurare margini di ambiguità. Si invita perciò la 1<sup>a</sup> Commissione a dare molta importanza, nella stesura finale del testo, alla necessità di evitare sovrapposizioni ed indeterminatezze di ruolo e a definire tutte le attribuzioni di competenze così da non alimentare nuovi conflitti istituzionali davanti alla Corte;

3. si raccomanda conseguentemente di valutare con attenzione i subemendamenti alle proposte emendative dei relatori proposti a questo fine dai membri della 7<sup>a</sup> Commissione, in particolare sui temi relativi all'attribuzione di competenze su istruzione, beni culturali, sport e ricerca.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento si chiede inoltre la pubblicazione del presente parere in allegato alle relazioni che la Commissione presenterà all'Assemblea.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1541**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che l'articolo 9, inserito nel Capo II del provvedimento dedicato fra l'altro all'efficacia dell'azione pubblica di tutela ambientale, investe le competenze della Commissione in quanto reca interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari;

valutato positivamente che:

– il comma 1 prevede l'utilizzo, nel limite di 350 milioni di euro, del cosiddetto «Fondo Kyoto», a carico del quale possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici proprietari di edifici scolastici, universitari e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per migliorare l'efficienza energetica di tali strutture, con il supporto della Cassa depositi e prestiti quale gestore del Fondo stesso;

– detti finanziamenti sono concessi derogando alle disposizioni del Testo unico sugli enti locali, che fissano precisi limiti per l'assunzione di nuovi mutui da parte degli enti locali, e godono di una riduzione del 50 per cento del tasso di interesse, attualmente fissato allo 0,50 per cento annuo;

– a valere sul predetto «Fondo Kyoto», ai sensi del successivo comma 4, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a fondi immobiliari chiusi promossi o partecipati da regioni, province o comuni sempre con la medesima finalità di efficientamento energetico di edifici scolastici e universitari;

– i commi da 5 a 8 dettano le disposizioni per la concessione dei finanziamenti, che deve essere preceduta da una diagnosi energetica comprensiva di certificazione, al fine di conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica di almeno due classi in un periodo di tre anni, certificato da un organismo terzo;

osservato che spesso il ricorso a fondi immobiliari chiusi è stato utilizzato dagli enti locali per derogare al patto di stabilità e che in proposito, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 66 del 2014 (Atto Senato n. 1465), la Commissione ha sollecitato l'inserimento delle province tra i destinatari delle misure che escludevano le spese per l'edilizia scolastica dal patto di stabilità, considerata la competenza di queste ultime sugli interventi di messa in sicurezza delle scuole secondarie;

tenuto conto che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, di con-

certo con i Dicasteri dello sviluppo economico e dell'istruzione, individua criteri e modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato nonché le caratteristiche dei sopracitati fondi immobiliari;

preso atto che il comma 10 del medesimo articolo 9 istituisce un coordinamento presso la Presidenza del Consiglio mediante un apposita struttura di missione, trattandosi di interventi sull'edilizia scolastica pubblica che coinvolgono diverse Amministrazioni;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- si reputa opportuno che i finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 9, comma 1, siano esclusi dal patto di stabilità;
- si fa notare che il comma 4 dell'articolo 9, inerente i finanziamenti a fondi immobiliari chiusi, a differenza del comma 1 del medesimo articolo, non menziona l'edilizia relativa all'AFAM quale finalità del finanziamento stesso e se ne raccomanda pertanto l'inserimento;
- in relazione a quanto già riscontrato in occasione di altri provvedimenti, anche d'urgenza, si rileva criticamente come sovente la fase attuativa sconti enormi ritardi; si invitano perciò le Commissioni di merito a sollecitare l'Esecutivo a rispettare i tempi per l'adozione dei decreti previsti con particolare riguardo all'articolo 9.



## RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1519

La 7<sup>a</sup> Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che:

– nel corso del 2013 è stata già approvata l'ordinaria legge di delegazione europea (la n. 96 del 2013), su cui la 7<sup>a</sup> Commissione ha approvato una relazione favorevole il 12 giugno 2013;

– il Governo ha riscontrato, nello stesso anno, esigenze ulteriori di adempimento di obblighi europei che non consentivano di attendere la presentazione al Parlamento e l'approvazione del disegno di legge di delegazione europea 2014, ed ha perciò presentato il disegno di legge in titolo, riferito al «secondo semestre» dell'anno 2013, così come del resto previsto dalla legge n. 234 del 2012;

considerato che, tra le direttive elencate nell'allegato A dell'articolo 1, impatta sugli ambiti di competenza la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, in scadenza il 18 luglio 2015;

osservato che detta direttiva investe le competenze della 7<sup>a</sup> Commissione nella misura in cui: da un lato, esclude dall'applicazione tutti i documenti su cui i terzi detengono diritti di proprietà intellettuale, nonché i documenti in possesso di istituti di istruzione e ricerca, scuole e università; dall'altro, include nell'ambito di applicazione le biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi, che detengono molte risorse documentali sul settore pubblico, che possono essere fruite anche attraverso la digitalizzazione;

rilevato inoltre che, secondo la predetta direttiva:

● le raccolte del patrimonio culturale possono essere una base per i prodotti a contenuto digitale e hanno un enorme potenziale di riutilizzo nei settori della formazione e del turismo;

● sono escluse dalla disciplina ivi prevista altre istituzioni culturali – come teatri, teatri lirici, compagnie di ballo e orchestre – sia in quanto fanno più propriamente parte delle «arti dello spettacolo», sia in quanto il loro materiale è coperto da diritti di proprietà intellettuale;

● le biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti ad indicare, in caso di decisione negativa sulle richieste di riutilizzo dei loro documenti, chi sia l'eventuale titolare del di-

ritto intellettuale o il licenziante dal quale l'ente stesso ha ottenuto il materiale;

- le biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi possono applicare dei corrispettivi in denaro per il riutilizzo dei documenti in misura anche superiore ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione, valutando in proposito i prezzi indicati dal settore privato per il riutilizzo di documenti identici o simili;

- l'eventuale diritto di esclusiva per la digitalizzazione delle risorse culturali non dura più di dieci anni e che, qualora esso superi tale lasso temporale, la durata del diritto è sottoposta a riesame l'undicesimo anno e successivamente ogni sette anni;

- nel caso di accordo per la concessione di un diritto esclusivo, all'ente pubblico interessato è fornita a titolo gratuito una copia delle risorse culturali digitalizzate, resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva;

approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

## RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1533

La 7<sup>a</sup> Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che:

– il Parlamento ha già approvato la legge europea 2013 (la n. 97 del 2013), con la quale è stato avviato un percorso finalizzato alla veloce chiusura dei casi di pre-infrazione, promossi dalla Commissione europea nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e dei casi che hanno effettivamente dato origine a procedure di infrazione;

– residuando ancora una parte di pre-contenzioso e contenzioso, il Governo ha predisposto un nuovo strumento legislativo, nella cornice fornita dalla legge n. 234 del 2012, al fine di porvi rimedio entro i ristretti tempi dettati dall'obiettivo prioritario per l'Italia di presiedere il semestre europeo nel 2014 con il minor numero di infrazioni possibile in corso;

valutato in particolare l'articolo 1, diretto a risolvere le contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 5015/13/EACU in materia di ammissione a borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero;

rilevato infatti che, secondo la Commissione europea, si riscontra un contrasto tra la condizione di nazionalità imposta dalla normativa nazionale e il principio di non discriminazione posto dall'articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE);

considerato quindi favorevolmente che il predetto articolo 1 novella l'articolo 5 della legge n. 398 del 1989 sulle borse di studio per il perfezionamento all'estero, accogliendo prioritariamente i rilievi della Commissione europea ed eliminando di conseguenza il riferimento alla cittadinanza italiana per la partecipazione al concorso per l'attribuzione delle borse di studio;

osservato peraltro che, in virtù dell'emendamento 1.600 approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, l'articolo 1 è stato modificato in maniera più ampia al fine di aggiornare la disciplina prevista, risalente al 1989, rispetto alle modifiche legislative intercorse in tempi più recenti, allineando le nuove previsioni con la disciplina di cui alla legge n. 240 del 2010 (cosiddetta «riforma Gelmini» sull'università);

tenuto conto in particolare che:

● è stata modificata la modalità di svolgimento del concorso per l'attribuzione delle predette borse di studio, che si svolge «presso le università separatamente per ciascuna delle quattordici aree disciplinari del

Consiglio universitario nazionale» e non più «per aree corrispondenti ai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale determinate dal senato accademico»;

● è stata definita una nuova procedura relativa alle modalità di svolgimento del concorso, stabilite ora con apposito regolamento da ciascuna università, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, ed emanate con decreto del rettore;

● è stata aggiornata la composizione delle commissioni giudicatrici, formate non più da «professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario» con la partecipazione dei ricercatori confermati, ma composte da «professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno uno con la qualifica di professore ordinario, che le presiede»;

approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

## **NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 235**

La Commissione,

premessi che:

gli enti pubblici di ricerca (EPR) sono, insieme alle università, i pilastri fondamentali su cui poggia la ricerca pubblica in Italia sicché, considerata la valenza strategica della ricerca e dell’innovazione per un Paese, il Parlamento ha il preciso obbligo di creare le migliori condizioni affinché gli EPR possano operare senza difficoltà;

putroppo però, di fatto, gli EPR sono considerati un’appendice del tutto marginale del comparto della pubblica amministrazione da un lato e dell’università dall’altro, con il risultato che azioni strategiche e coordinate spesso non assumono la giusta priorità nelle agende dei lavori parlamentari e governativi;

nel corso della XVI legislatura, il settore della ricerca in Italia è stato oggetto di un’indagine conoscitiva della VII Commissione della Camera, deliberata il 7 aprile 2009 e conclusasi con l’approvazione di un documento conclusivo il 30 marzo 2011. Secondo tale documento, «gli interventi legislativi degli ultimi anni, adottati al fine di innescare processi virtuosi di semplificazione e ottimizzazione, non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Le principali criticità, che derivano dalla progressiva riduzione delle risorse, ma soprattutto dalla mancanza di una strategia capace di coinvolgere tutti i potenziali attori, a livello nazionale e locale, impediscono il decollo e l’attrattività del sistema, che rappresenta un volano della crescita del Paese. È, dunque, necessario razionalizzare e semplificare le norme, concentrare e coordinare programmi, interventi e risorse disponibili, superando i limiti vigenti nell’erogazione dei finanziamenti, favorire l’autonomia responsabile delle strutture di ricerca e l’investimento privato, intervenire sul rapporto ricerca-sistema produttivo. Infine, il percorso di qualificazione e ottimizzazione del sistema deve essere costantemente monitorato e valutato, mutuando modalità e strumenti anche dalle migliori esperienze internazionali»;

le audizioni della indagine conoscitiva della XVI legislatura si sono svolte in un periodo compreso fra il maggio del 2009 ed il marzo del 2010, mentre il decreto legislativo di riordino degli EPR (n. 213) reca la data del 31 dicembre 2009. E’ chiaro dunque che l’indagine conoscitiva portata avanti dalla Camera dei deputati ha rappresentato una situazione pre-riforma ormai datata di 4 anni e richiede perciò un aggiornamento alla luce dei cambiamenti che sia il sistema dell’alta formazione e della ricerca sia il sistema paese hanno sperimentato durante questo in-

tervallo di tempo. Vista l'ampiezza e la portata della riforma del decreto legislativo n. 213 del 2009, i tempi sono infatti ormai maturi per fare un momento di riflessione, un bilancio della riforma stessa, individuarne criticità e positività ed attuare le dovute manovre correttive;

la Commissione ha ritenuto necessario riportare il tema della ricerca nuovamente sotto i riflettori del dibattito parlamentare, ed è quanto mai opportuno che questo sia seguito da una risoluzione, cioè da un preciso atto di indirizzo al Governo, cosa che invece non è avvenuta a conclusione dell'indagine conoscitiva della precedente legislatura, atteso che detta procedura termina per definizione con l'elaborazione di un documento sostanzialmente ricognitivo;

il Governo attualmente in carica ha manifestato, tramite varie comunicazioni sia a mezzo stampa sia con interventi in Commissione, la volontà di intervenire con provvedimenti normativi al fine di mettere ordine nel comparto della ricerca, ed in particolare negli EPR, ma solo dopo la conclusione di questo affare assegnato, al fine di recepire le indicazioni della Commissione;

una delle critiche più accese che è stata rivolta al Governo in occasione del riordino degli EPR del 2009 è stata quella di non aver interpellato le parti oggetto della riforma, i ricercatori, i tecnici, il mondo delle imprese e tutte le persone che, a vario titolo, collaborano con gli EPR e con il settore della conoscenza;

la Commissione ritiene invece che il Parlamento debba giocare un ruolo fondamentale sia di «ascolto» che di «indirizzo» e proprio in quest'ottica ha effettuato, nell'ambito del presente affare assegnato, un ampio programma di audizioni, 32 in tutto, coinvolgendo gli EPR vigilati dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR), quelli vigilati da altri Ministeri, sindacati ed associazioni di categoria, reti e libere associazioni di personale (tra cui anche quelle dei lavoratori precari) e organizzazioni internazionali. Sono altresì intervenuti la Conferenza dei rettori universitari, l'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) e Confindustria.

I soggetti auditi sono stati invitati ad esprimere le proprie considerazioni su cinque temi ritenuti dalla Commissione particolarmente rilevanti:

1. **Finanziamento alla ricerca.** Qualità e quantità dei finanziamenti pubblici. Finanziamenti privati. Ricerca di base e ricerca applicata: vi è reale distinzione?

2. **Status giuridico dei ricercatori.** I ricercatori sono inquadrati in modo diverso a seconda che si trovino nelle università, negli EPR o nel settore privato. Diversi contratti, diversi trattamenti, diverse opportunità di progressione della carriera, diverse modalità di assunzione, difficoltà di mobilità all'interno del settore. Si può considerare questo aspetto in accordo con la Carta europea dei ricercatori? Quali sono le iniziative da adottare per recepire interamente la Carta?

3. **Sistema Nazionale della Ricerca.** Gli EPR come Pubblica Amministrazione. Il problema del precariato. Fare sistema fra università e EPR. Dottorati.

4. **Valutazione della ricerca.** La valutazione della qualità della ricerca (VQR), che ha riguardato le università e gli enti, rispecchia le specificità degli EPR? Come collegarla ai finanziamenti premiali?

5. **Governance ed altri aspetti della riforma degli EPR.** Difficoltà gestionali ed operative incontrate. E' realmente assicurata l'autonomia degli EPR? E' assicurata la rappresentanza di tutte le componenti negli organi direttivi e consultivi degli EPR?

I 5 temi sono evidentemente e profondamente correlati fra di loro e la loro distinzione è stata solo una guida per i soggetti auditi.

Al termine delle audizioni, il relatore Bocchino ha predisposto una griglia sintetica, depositata agli atti della Commissione, delle posizioni di tutti gli auditi sui summenzionati temi, di cui qui di seguito si dà una rassegna tematica con particolare riferimento alle opinioni maggiormente condivise:

per quanto riguarda il tema «**Finanziamento della ricerca**», l'auspicio di investimenti pubblici maggiori per la ricerca è stato quasi unanime da parte degli auditi, ma regna un'atmosfera di rassegnazione ed impotenza. Il raggiungimento degli obiettivi Horizon 2020 (fra cui un rafforzamento dell'impegno pubblico, fino a portarlo allo 0,7 per cento del rapporto fra investimenti pubblici in ricerca e PIL) è ritenuto una condizione imprescindibile per assicurare competitività nel settennio, anche se appare impegnativa. Altresì, forti sono le richieste da parte degli auditi di stabilità e programmazione pluriennale dei fondi (3 o 5 anni), richieste che sembrerebbero accoglibili più facilmente e a breve termine. Sono state poi manifestate forti critiche sui Progetti bandiera e soprattutto sui fondi premiali, che vengono accantonati dal Fondo ordinario degli enti (FOE) e indi ridistribuiti, non costituendo quindi risorse aggiuntive e subendo pesantemente l'eterodirezione del MIUR. Gli auditi hanno infine denunciato la percezione che l'Italia voglia fare delle risorse a valere sui fondi comunitari un sostitutivo dell'impegno pubblico statale, meccanismo ritenuto pericoloso che implicherebbe, tra le altre cose, un'ulteriore eterodirezione degli interventi strategici (con conseguente perdita di autonomia);

per quanto riguarda il tema «**Status giuridico dei ricercatori**», la maggior parte degli auditi si è soffermata sulla disomogeneità di *status*, trattamento, diritti e doveri dei ricercatori nei comparti dell'università (non contrattualizzati), degli EPR (soggetti al CCNL della ricerca) e del privato, vista generalmente come un problema serio che aumenta la frammentarietà e rende difficoltosa la mobilità. La situazione nell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è ancor più paradossale, in quanto il personale in servizio è diviso in due diversi comparti (non contrattualizzati provenienti da ex-Osservatori e contrattualizzati CCNL preesistenti o provenienti da ex-istituti CNR inglobati in INAF). Tale dicotomia è uno dei motivi per i quali vi è un'anomala e più sfavorevole sproporzione fra ricercatori, primi ricer-

catori e dirigenti di ricerca dentro l'INAF rispetto a tutti gli altri EPR e le corrispondenti posizioni universitarie, tanto più che le recenti procedure di progressione di carriera sono state bloccate da contenziosi amministrativi del personale non contrattualizzato escluso. Sindacati e universitari hanno peraltro espresso contrarietà ad applicare lo *status* giuridico universitario agli EPR ed hanno suggerito regole di mobilità per favorire l'interscambio. La Carta europea dei ricercatori risulta variamente recepita. L'Associazione nazionale professionale per la ricerca (ANPRI) e l'Unione italiana del lavoro (UIL), nelle loro rispettive audizioni, hanno annunciato la predisposizione di una proposta per la realizzazione di uno statuto della ricerca unico, che affronti i temi dei principi, dello stato giuridico, del trattamento economico, delle aree scientifiche, del reclutamento, della progressione di carriera e della mobilità. E' generalmente unanime l'opinione che la politica di reclutamento è fondamentale per la qualità; si chiede dunque più autonomia, uno snellimento delle procedure, il superamento delle piante organiche, l'abolizione immediata del blocco del *turnover* e limiti solo di *budget*. Diversi soggetti auditi hanno poi rimarcato il fatto che la piaga del precariato negli EPR è più grave che nel privato o nel resto della Pubblica amministrazione. Hanno chiesto, quindi, un piano straordinario di assunzioni ed a regime ricorso solo a contratti a tempo determinato (TD) + *tenure-track* (misura già prevista dall'istituto contrattuale in vigore), a scapito di assegni di ricerca, borse di studio ed altre forme contrattuali che presentano tutele di gran lunga inferiori ai contratti a TD. E' stato evidenziato, infatti, che il ricorso a tali forme contrattuali sfavorevoli al lavoratore (che si configura come un vero abuso, peraltro già sanzionato dall'UE), è stato favorito dal combinato disposto della contrazione dei finanziamenti e del blocco delle assunzioni. L'Istituto italiano di tecnologia ha segnalato anche come forma contrattuale molto attrattiva quella del Co.Co.Pro di durata quinquennale con contributi previdenziali ed assicurativi. Molti soggetti auditi hanno infine posto l'accento sull'imminente scadenza dei pervasivi assegni di ricerca quadriennali non rinnovabili *ex* legge n. 240 del 2010, che causeranno a breve un devastante problema occupazionale negli EPR non senza ricadute su tutte le attività;

per quanto riguarda il tema «**Sistema nazionale della ricerca**», tutti gli auditi hanno riferito due problematiche che ritengono gravissime e che inficiano l'efficienza del sistema ricerca in Italia: la frammentazione degli EPR in svariati Ministeri vigilanti e la non completa indipendenza del comparto ricerca da quello della Pubblica amministrazione. Si reputa invece necessaria una qualche forma di coordinamento che renda possibile una visione strategica comune all'atto della definizione della politica della ricerca, delle priorità e dell'allocazione dei finanziamenti. Tre le tipologie di soluzioni proposte, in ordine di apparente gradimento:

1) istituzione di una Agenzia nazionale della ricerca (sul modello francese, suggerita ad esempio nelle audizioni del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'INAF e del Gruppo 2003), che si interfacci direttamente con la Presidenza del Consiglio. Contemporaneamente, i soggetti auditi hanno sottolineato l'assoluta necessità che tale Agenzia sia adegua-



tamente dotata di finanziamenti aggiuntivi rispetto al volume attuale e che sia coadiuvata da un *board* scientifico di altissimo livello;

2) cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio. Molto articolata la proposta di USB PI Ricerca al riguardo, che ha illustrato una proposta sull'istituzione del Sistema nazionale degli EPR e di un Dipartimento per il coordinamento della ricerca pubblica presso la Presidenza del Consiglio, con compiti di programmazione a medio e lungo termine, un nuovo dispositivo di finanziamento ordinario e comunitario, una definizione del modello di funzionamento degli EPR e lo sviluppo di una legislazione che assicuri la terzietà degli EPR;

3) istituzione del Ministero per la ricerca (a tal proposito alcuni soggetti auditi hanno citato come positiva l'esperienza del MURST del ministro Antonio Ruberti).

Per quanto riguarda l'assimilazione alla Pubblica amministrazione, essa è ritenuta lesiva dell'autonomia fondamentale degli EPR e gravemente limitante nelle procedure, sia in quelle di reclutamento, sia in quelle di ordinaria amministrazione, come ad esempio gli acquisti. Molti soggetti auditi hanno segnalato le difficoltà che hanno i laboratori nell'acquisizione di beni e servizi attraverso le procedure standardizzate della PA, ribadendo come spesso le offerte ricevute tramite questi canali non sono compatibili con le richieste. Hanno chiesto invece di optare per un sistema più flessibile e basato sull'autonomia responsabile. In merito ad eventuali ipotesi di accorpamento fra EPR, i soggetti auditi vi hanno fatto pochi cenni, e sempre in tono sfavorevole. A seguito anche del dibattito svolto in Commissione, è emersa la necessità che le eventuali esigenze di razionalizzazione del numero degli EPR debbano essere affrontate solo dopo che sia stato posto in essere l'imprescindibile coordinamento inter-ministeriale nelle forme e nei modi già esposti. A tal proposito, è stato messo in evidenza come gli accorpamenti e le soppressioni già avvenute in passato (sono state citate, tra le altre, la chiusura dell'Istituto nazionale di fisica della materia INFN, l'inglobamento dell'INRAN nel CRA, dell'ISPESL nell'INAIL, dell'ISAE nel ISTAT/MEF e la fusione di alcuni istituti del CNR con gli Osservatori astronomici), a fronte di un modesto o nullo risparmio, abbiano generato una notevole serie di problemi gestionali, operativi, perdita di autonomia, depauperamento delle attività di ricerca in alcuni settori e, non da ultimo, problemi occupazionali. Emerge perciò forte e chiara l'esigenza di non ripetere gli errori del passato. Alcuni degli EPR auditi hanno dichiarato infine che le loro attività non si configurano di fatto come quelle di un vero e proprio ente pubblico di ricerca, pur essendo annoverati fra gli EPR vigilati dal MIUR (Agenzia spaziale italiana e Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste);

per quanto riguarda il tema «**Valutazione degli EPR**», tutti i soggetti auditi ritengono che la valutazione è parte fondamentale di un sistema sano ed è stato ripetutamente fatto riferimento alla valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2004-2010 completata dall'ANVUR nel luglio 2013. Secondo molti dei soggetti auditi, tra i quali la stessa ANVUR

(come dichiarato dal presidente Fantoni nell'incontro del 12 marzo 2014), la parte della VQR relativa agli EPR è tuttavia sub-ottimale, perché essa valuta solo le attività di ricerca scientifica e non le attività strumentali e/o di servizio, attività che in varia misura sono presenti in tutti gli EPR, anche in quelli vigilati dal MIUR. Molti auditi hanno poi rivolto critiche alla VQR degli EPR anche per la parte relativa alla valutazione della ricerca scientifica, esprimendo un giudizio che va da un generico «migliorabile» a proposte di ristrutturazione complessiva basate sul modello inglese, dove non si usano indici bibliometrici, non si fanno *rankings* e le università di diverse macroregioni non competono fra loro (ad esempio, audizione Gruppo ROARS). Alcuni auditi hanno invece suggerito il metodo *peer-review* e, soprattutto, quello delle *visiting committees* (commissioni itineranti di esperti internazionali esterni), sulle quali anche l'ANVUR si è dichiarata favorevole ma che non ha potuto usare a causa dei vincoli legislativi. Dalle audizioni è altresì scaturita una generale e condivisa atmosfera di seria preoccupazione per il modo in cui si lega la VQR ai meccanismi di distribuzione dei fondi premiali degli EPR. A tal proposito, la norma contenuta nel decreto-legge n. 104 del 2013 è troppo vaga ed ha generato un acceso dibattito sia interno agli EPR sia nelle competenti Commissioni parlamentari in sede di prima applicazione, con il decreto ministeriale concernente il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti (atto n. 85) nell'aprile di quest'anno, a seguito del quale il Ministro, convocato in un'audizione *ad hoc*, si è dichiarato favorevole ad un intervento legislativo. Si segnala infine che gli EPR non soggetti alla vigilanza del MIUR non sono valutati dall'ANVUR ed hanno meccanismi di valutazione propri e differenti tra loro. Tra questi, l'Istituto italiano di tecnologia si avvicina maggiormente a *standard* internazionali, avendo meccanismi di *peer-review*, visite ai siti e un comitato tecnico-scientifico formato da stranieri;

per quanto riguarda il tema «**Governance ed altri aspetti della riforma Gelmini**», è stato rilevato dalle audizioni che il decreto di riordino n. 213 del 2009 sembra aver generato una situazione piuttosto variegata per quanto riguarda gli organi di *governance* degli EPR. Vi sono EPR che vantano una forte elettività dei membri dei propri organi, in alcuni casi estesa addirittura ai ruoli apicali, ed una discreta partecipazione del personale. Di norma, questo è percepito positivamente ed auspicato laddove non presente perché ritenuto segnale di autonomia responsabile e terzietà, nonché di indipendenza dalla politica. Del resto, è stato evidenziato che basterebbe semplicemente dare attuazione all'articolo 12, comma 2, del CCNL 2006-2009, secondo cui gli EPR dovrebbero favorire la presenza dei ricercatori negli organi di governo e nei consigli scientifici, o ulteriori organi elettivi a carattere consultivo. Di contro, vi sono EPR che presentano poche o nulle componenti elettive o di personale interno negli organi di *governance*. I meccanismi per i quali si sono generate queste differenze non sono del tutto chiari. La natura più marcatamente «funzionale» di alcuni EPR, specialmente (ma non solo) quelli non vigilati dal

MIUR ma da altri Ministeri, pone poi un problema maggiore di terzietà, in quanto è stato evidenziato che spesso questi EPR svolgono delle attività che li configurano come vere e proprie *authority* in alcuni settori, esponendoli ad un rischio maggiore di condizionamento da parte della politica o più in generale di situazioni conflittuali con il rispettivo Ministero vigilante. Tali rischi si sono concretizzati, a parere di alcuni soggetti auditi, in un vero e proprio tentativo di «agenzificazione» di alcuni EPR non vigilati dal MIUR (ad es. ISFOL e, in parte, ISPRA, come è emerso nel corso dell'audizione di Rete Ricerca Pubblica). Vista la varietà di situazioni create, si ritiene opportuno un intervento a garanzia dell'autonomia e terzietà di tutti gli EPR, in concomitanza con le proposte avanzate nel tema «Sistema nazionale della ricerca». Tra i casi particolarmente negativi, è stato segnalato quello dell'ENEA, commissariato da ben 5 anni ed ancora in attesa del decreto ministeriale previsto dalla legge istitutiva 23 luglio 2009, n. 99, che ponga in essere tutti gli organi di controllo. Il lungo ed immotivato periodo di commissariamento, accompagnato da un deciso taglio ai finanziamenti, ha posto infatti l'ente di fronte ad una serie di difficoltà.

Considerato infine che:

nel documento «*Potenziare l'istruzione e il capitale umano*», prodotto nel 2013 dai dieci saggi nominati dal Presidente della Repubblica, essi individuano lo «*stato giuridico dei ricercatori degli EPR*» come strumento essenziale per «*consentire una totale mobilità anche temporanea dei ricercatori tra EPR e università*», valutando che ciò «*consentirebbe di creare in analogia a quanto avviene in altri Paesi europei un Sistema nazionale della ricerca*»;

nelle linee programmatiche illustrate nel giugno 2013 dall'allora Ministro dell'istruzione, università e ricerca Carrozza, nonché nell'Atto di indirizzo dello stesso Ministro per l'individuazione delle priorità politiche del MIUR per l'anno 2014, è stata sottolineata l'assoluta necessità di creare un efficiente Sistema nazionale della ricerca che garantisca «*mediante una stretta collaborazione tra Ministeri a vario titolo competenti un governo unico del processo e quindi una coesione delle politiche sulla ricerca*», e che l'Atto di indirizzo prosegua invitando a procedere con «*il riconoscimento della specificità del lavoro nella ricerca e la definizione dello status giuridico del personale degli EPR*», assicurando nel contempo «*al ricercatore la gestione diretta e autonoma dei fondi acquisiti e la loro portabilità in casi di mobilità*»;

nelle linee programmatiche illustrate nell'aprile 2014 dall'attuale Ministro dell'istruzione, università e ricerca Giannini è stato rimarcato che «*gli strumenti di programmazione a disposizione del MIUR sono tendenzialmente deboli, mirando più al coordinamento che ad una efficace politica d'indirizzo*». Il Ministro si è soffermata anch'essa sul Sistema nazionale della ricerca, per la realizzazione del quale occorre «*rendere efficace il coordinamento degli enti di ricerca e tra questi e le università semplificando le norme che oggi ne ostacolano il colloquio e la collaborazione reale*», e ha ribadito che la programmazione non deve riguardare i

soli EPR vigilati dal MIUR ma deve anche prevedere «*un raccordo strutturale con gli altri enti di ricerca che non dipendono dal MIUR, eventualmente attraverso la forma stabile di un Coordinamento nazionale degli enti di ricerca*» e che «*c'è bisogno di un nuovo strumento programmatico agile ma, soprattutto, c'è bisogno di un livello stabile di risorse su base pluriennale con cui alimentare la ricerca di base e applicata*»;

in data 2 giugno 2014, la Commissione europea ha presentato il documento programmatico di sintesi «*Semestre europeo 2014: raccomandazioni specifiche per Paese. Costruire la crescita*» (COM (2014) 400), che contiene un quadro valutativo generale dell'UE, nel quale si precisa che «*Per risultare competitiva a livello mondiale e rispondere alle aspettative dei cittadini, l'UE nel suo complesso deve investire maggiormente nella R&S, nell'innovazione, nell'istruzione e nello sviluppo delle competenze, nelle politiche attive per il mercato del lavoro, nell'energia, nei trasporti e nell'economia digitale*»;

sulla base delle audizioni svolte nell'ambito di questo affare assegnato, della discussione generale avvenuta in seno alla Commissione, delle linee programmatiche espresse dai Governi della legislatura in corso, nonché dell'orientamento della Commissione europea, si ritiene dunque opportuno affrontare al più presto le criticità emerse con provvedimenti legislativi ad ampio respiro miranti al rilancio, alla semplificazione, al coordinamento ed all'internazionalizzazione della ricerca;

la Commissione impegna il Governo ad intraprendere tutte quelle iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate:

1. a varare un piano pluriennale di rifinanziamento pubblico in ricerca e sviluppo con l'obiettivo di passare dall'attuale 0,52 per cento allo 0,7 per cento nel 2020 (circa 3 miliardi di euro in 7 anni, corrispondente alla media OCSE riferito al 2010), definendo allo stesso tempo, nell'ambito del Documento di economia e finanza (DEF), gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica ed il quadro delle risorse finanziarie complessive (quelle già attivate e da attivare), e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali. Tali indirizzi e priorità strategiche devono essere individuate da una cabina di regia posta in capo alla Presidenza del Consiglio, così come dettagliato nel punto 10;

2. ad indicare e descrivere le azioni innovative volte alla realizzazione degli indirizzi e delle priorità strategiche ed al raggiungimento degli obiettivi H2020 nel Piano nazionale della ricerca (PNR), anche avvalendosi per specifici interventi di particolare rilevanza strategica o di particolare urgenza di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca;

3. a rifinanziare, nell'ambito del piano pluriennale di cui al punto 1, il Fondo per la ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), che contiene i programmi di interesse nazionale (PRIN) nonché specifici interventi a sostegno dei giovani ricercatori, facendo in modo da rendere paritetico l'accesso a questi fondi da parte di tutti i ricercatori sia universitari che degli EPR;

4. a prevedere un unico Fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca (FOE), riassorbendo i finanziamenti a progetti specifici (come i Progetti bandiera ed i cosiddetti «progetti premiali», ed esclusi i progetti internazionali) all'interno delle assegnazioni ordinarie, con l'obbligo per gli enti di emanare bandi annuali di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN interni) dedicando ad essi almeno il 2 per cento della quota parte del FOE loro assegnato, con valutazione esclusivamente *ex-post* da parte dell'ANVUR. Il riparto del FOE dovrà avvenire su base triennale e dovrà assicurare che, per ogni ente, la nuova ripartizione ordinaria al netto delle premialità aggiuntive e dell'inflazione non sia inferiore a quella precedente;

5. a dedicare alla premialità una quota parte delle risorse aggiuntive di cui al punto 1, ed a distribuirle fra gli enti su base triennale e allineata al riparto del FOE di cui al punto 4. La distribuzione della quota premiale deve avvenire sulla base della valutazione complessiva dell'ente stesso fatta dall'ANVUR, dei progetti PRIN interni di cui al punto 3, delle attività dei neo assunti;

6. all'abolizione di ogni limite sul *turnover* già dal 2015, all'abolizione delle piante organiche e all'implementazione di meccanismi di controllo sul volume delle assunzioni esclusivamente di tipo «a *budget*», introducendo conseguentemente la possibilità per gli EPR di avvalersi di procedure di reclutamento basate sulla flessibilità del numero e delle caratteristiche delle posizioni bandite a parità di *budget* e contemporaneamente prevedendo dei meccanismi di valutazione dei neoassunti che rientrino nella valutazione complessiva e concorrano alla determinazione delle quote premiali;

7. a sviluppare una cornice comune per i ricercatori ed i tecnologi degli EPR, definita da solidi principi di stato giuridico, che consenta l'effettiva circolarità tra gli EPR, con le università e con le istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali, assicurando le specificità professionali che caratterizzano gli EPR. Tale normativa deve intervenire sul ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, i relativi principi di stato giuridico, l'ambito contrattuale specifico per la definizione del trattamento economico, le aree scientifiche e i settori tecnologici di inquadramento, i meccanismi di reclutamento e progressione di carriera, i percorsi di mobilità, le procedure per accertare il merito, le modalità di partecipazione agli organi di condotta e di governo scientifico degli EPR e le regole di condotta e garantire altresì il recepimento della *Carta europea dei ricercatori* ed il documento *European Framework for Research Careers*, ed in particolare la libertà di ricerca, l'autonomia professionale, la titolarità e la «portabilità» dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, il riconoscimento come autore delle ricerche svolte, la formazione e l'aggiornamento professionale;

8. a prevedere un piano straordinario di assunzioni negli EPR che riporti i livelli di precariato dall'attuale valore medio del 50 per cento almeno alla soglia del 20 per cento, riallineandolo quindi ad altri settori oc-

cupazionali, peraltro recentemente sanciti dalla normativa dei contratti di lavoro temporaneo;

9. a semplificare e razionalizzare le forme di contratto di lavoro temporaneo negli EPR, in modo tale da prevederne solo due tipologie fondamentali: un contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato previa verifica e controllo da parte dell'ente stesso (*tenure-track*) e un contratto a progetto con tutele paragonabili a quelle della tipologia precedente ma con l'incarico e durata legati ad un progetto di ricerca specifico, insieme a flessibilità nella determinazione della retribuzione; a favorire, anche con provvedimenti di carattere fiscale, l'assunzione di giovani ricercatori da parte degli EPR e la riduzione del divario dei salari con i Paesi europei, in modo tale da creare le condizioni sia per ridurre il fenomeno della cosiddetta «fuga dei cervelli» sia per rendere competitivo il lavoro in Italia da parte di meritevoli ricercatori stranieri, scongiurando così l'inevitabile esodo che si verificherebbe, stante la situazione attuale, qualora fosse implementato lo Spazio europeo della ricerca (obiettivo ERA Vision 2020):

10. a realizzare, al fine di definire una politica unitaria della ricerca che sia realmente coordinata con le altre politiche nazionali, una *governance* del sistema al livello della Presidenza del Consiglio che superi la distinzione fra EPR vigilati dal MIUR e quelli vigilati da altri Ministeri, nonché la distinzione artificiale fra EPR che svolgono attività di servizio ed EPR che svolgono attività di ricerca cosiddetta non strumentale, sancendo invece per tutti gli EPR la doppia natura di ente di ricerca, terzo ed indipendente, e la natura strumentale relativamente ad alcuni obiettivi che appartengono alla *mission* dei diversi Ministeri a vario titolo interessati o correlati con specifici enti. Tale *governance* unitaria, che deve comprendere anche la ricerca universitaria e quella privata, si deve realizzare attraverso tre livelli:

**a. la definizione delle politiche della ricerca e dei relativi stanziamenti**, tramite la costituzione di un Comitato interministeriale della ricerca (CIR), presieduto dal Presidente del Consiglio, che sviluppa gli atti di indirizzo e le priorità strategiche. Il Comitato è supportato da una Consulta della ricerca, costituita da esperti internazionali del settore su base curricolare. La Consulta mantiene i rapporti con i Consigli scientifici degli EPR, i Dipartimenti universitari e le associazioni di industriali, ed elabora le priorità delle attività di ricerca per aree tematiche da sottoporre al Comitato interministeriale. Il CIR è altresì supportato da un Dipartimento per il coordinamento della ricerca presso la Presidenza del Consiglio con poteri di vigilanza normativa ed amministrativa degli EPR, che deve assicurare fra l'altro la semplificazione e la sburocratizzazione delle procedure, la trasparenza e la pubblicità delle azioni del CIR, nonché fornire alle Amministrazioni tutti gli elementi per l'aggiornamento della programmazione;

**b. la gestione degli strumenti di finanziamento**, tramite l'Agenzia nazionale della ricerca (ANR) con compiti di gestione centralizzata di

tutti i finanziamenti dedicati alla ricerca, elaborazione bandi, assegnazione, supporto alla pianificazione e realizzazione di domande di accesso ai fondi europei, valutazione dei progetti di ricerca con *referee* esterni e *study sessions*, adottando meccanismi e schemi di organizzazione e valutazione simili a quelli dell'*European Research Council* (ERC). L'ANR, autonoma, dovrebbe non solo essere dotata dell'intero portafoglio ricerca ma dovrebbe essere anche capace di aderire alla richiesta di flessibilità e di drastica riduzione dei vincoli burocratici tipici della Pubblica amministrazione e, nel contempo, essere svincolata da ogni interesse politico. Sulla base di esperienze internazionali, si reputa necessario dotare l'ANR di finanziamenti supplementari rispetto al volume totale finanziario ad oggi dedicato alla ricerca, così come delineato nel punto 1;

**c. i soggetti attuatori delle politiche di ricerca**, cioè il sistema unitario degli EPR, delle università, dei consorzi, delle imprese e degli altri soggetti attuatori, che, in piena autonomia responsabile, implementano le linee programmatiche e gli obiettivi generali delineati dal CIR e declinati nel PNR. Conseguentemente, il MIUR dovrà essere trasformato in Ministero dell'istruzione ed alta formazione (MIAF) e le competenze relative alla ricerca dell'attuale MIUR così come quelle degli altri Ministeri dovranno essere trasferite alla Presidenza del Consiglio;

11. ad istituire uno statuto speciale per il comparto della ricerca pubblica rispetto al resto della Pubblica amministrazione, che inquadri gli EPR in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne i tempi e le esigenze particolari, come ad esempio gli acquisti, le partecipazioni internazionali, le missioni per la ricerca, o lo stesso reclutamento. Le regole del nuovo comparto devono essere improntate a principi di autonomia responsabile, con la minimizzazione dei controlli *ex-ante* ed il rafforzamento di quelli *ex-post*, l'imposizione di vincoli esclusivamente di tipo a *budget* e l'adozione di *best practices* internazionali;

12. a potenziare le attività di valutazione dell'ANVUR specifiche per gli EPR, prevedendo una graduale diminuzione di peso degli indici bibliometrici a fronte di un rafforzamento del peso dell'attività di revisione tra pari, anche avvalendosi di commissioni di esperti internazionali itineranti con visite ai siti; a prevedere specifici meccanismi di quantificazione delle attività strumentali e non degli EPR, in modo tale da tenerne conto nella valutazione finale; ad estendere la valutazione a tutti gli EPR;

13. a promuovere tutte le opportune modifiche agli statuti degli EPR, in modo tale da armonizzarli rispetto alla nuova cornice delineata da questa risoluzione, con particolare riferimento alla normativa dello *status* giuridico dei ricercatori, del comparto della ricerca pubblica, dei nuovi organi di *governance* unitaria della ricerca e della gestione dei fondi di ricerca, nonché della valutazione; a prevedere nello stesso tempo la più ampia partecipazione dei ricercatori e tecnologi degli EPR negli organi di governo e consultivi degli stessi enti;

14. a recepire le proposte della Carta europea dei ricercatori e del documento della Commissione europea *European Framework for Research Careers*.

La Commissione impegna altresì il Governo a intervenire con sollecitudine, anche con provvedimenti normativi aventi carattere di necessità ed urgenza, finalizzati a:

a. risolvere ed eliminare la dicotomia del personale dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) che vede il personale di questi enti diviso fra ricercatori provenienti da ex-Osservatori aventi lo *status* giuridico dei ricercatori e professori universitari, e ricercatori provenienti da ex-Istituti CNR confluiti o preesistenti nell'ente con CCNL degli EPR, anche avvalendosi della possibilità di bandire dei concorsi riservati a norma di legge con riconoscimento dell'anzianità di servizio, nonché della possibilità per il personale avente *status* giuridico universitario di optare per il nuovo *status* giuridico previsto da questa risoluzione o per il regime contrattualizzato;

b. promuovere una ricognizione di eventuali ulteriori criticità presso gli EPR soggetti ad accorpamenti negli ultimi anni, al fine di effettuare gli interventi correttivi che si rendessero necessari per risolverle;

c. nelle more della riforma dei contratti di lavoro a tempo determinato negli EPR di cui al punto 9 ampliare immediatamente, e prima che cominci ad andare in scadenza, l'arco temporale massimo di durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22, comma 3, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 da quattro ad almeno sei anni, vista l'attuale mancanza di un piano di assunzioni e considerata l'attuale urgenza ed emergenza che, a fronte di una brusca interruzione del contratto, vedrebbe gli assegnisti avere basse probabilità di un'opportunità lavorativa con un contratto di lavoro di ricercatore a tempo determinato o indeterminato, sicché già si potrebbe ipotizzare un massiccio esodo verso migliori possibilità occupazionali anche e soprattutto al di fuori dei confini nazionali, sottraendo ai progetti di ricerca già avviati dei ricercatori altamente specializzati e contribuendo così al deplorabile fenomeno della cosiddetta «fuga di cervelli» o, ancor peggio, all'abbandono del settore della ricerca pubblica;

d. porre fine entro e non oltre il 31 dicembre 2014 al commissariamento dell'ENEA ed a provvedere alla nomina di tutti gli organi di *governance* e consultivi dell'ente;

e. riconoscere la diversa natura degli enti che sono impropriamente qualificati come EPR, in particolare l'Agenzia spaziale italiana ed il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, e prevedere l'adozione di misure di *governance*, vigilanza, finanziamento e valutazione più appropriate e rispondenti alle rispettive missioni.



## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 8 luglio 2014

### Plenaria

### 91<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*Interviene il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi, accompagnato dal consigliere Marco Lezzi e dall'ingegner Ercole Incalza, capo della Struttura tecnica di missione.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno. Avverte inoltre che della procedura informativa sarà pubblicato il resoconto stenografico.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito delle comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sul piano nazionale aeroporti e sui lavori dell'autostrada Livorno-Civitavecchia**

Proseguono le comunicazioni sospese nella seduta del 19 giugno.

Il PRESIDENTE ringrazia preliminarmente il ministro Lupi per la sua disponibilità. Ricorda poi che nella precedente seduta alcuni senatori si erano riservati di porre ulteriori domande al Ministro. Cede quindi la parola ai senatori interessati ad intervenire.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*), con riferimento al piano nazionale aeroporti illustrato dal Ministro, si sofferma sull'aeroporto di Salerno, osservando che lo stesso non servirà soltanto la Provincia omonima, ma anche quella limitrofa di Potenza. Per poter assicurare un funzionamento efficiente dello scalo, tuttavia, occorre in primo luogo potenziare i collegamenti ferroviari e autostradali tra Salerno e Potenza, attualmente assai carenti, e in secondo luogo creare le condizioni strutturali per uno sviluppo dell'aeroporto, tenendo conto che esso risentirebbe inevitabilmente della concorrenza dell'aeroporto di Napoli, che è uno scalo efficiente e di livello internazionale. Raccomanda quindi al Governo una specifica attenzione a questi aspetti.

Il senatore DI GIACOMO (*NCD*) coglie l'occasione della presenza del ministro Lupi per segnalare un grave problema verificatosi nella regione Molise, a seguito di alcuni lavori di rifacimento e manutenzione del viadotto Callora della strada statale 17 che collega Campobasso a Isernia. I lavori sono stati affidati dall'Anas a una azienda appaltatrice che ha deciso di chiudere completamente al traffico il viadotto per un anno. Ciò ha però causato l'interruzione del collegamento tra Campobasso e Isernia, con gravissime ripercussioni sui collegamenti dell'intera regione, trattandosi di un asse stradale di primaria importanza.

Sottolinea che ciò contrasta con il progetto originario, in quanto l'appalto prevedeva di mantenere aperto il viadotto, con una circolazione a traffico limitato. Il traffico viene ora dirottato sulle strade secondarie limitrofe, che però risultano inadeguate e stanno determinando gravi disagi. Nel ricordare le iniziative già assunte sia a livello parlamentare sia a livello locale, anche in sede giudiziaria, per fare chiarezza sulla vicenda, chiede al Ministro e ai competenti uffici del Ministero un intervento immediato per risolvere la sofferenza di un'intera regione.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) si sofferma a sua volta sulla questione dell'aeroporto di Salerno: ricorda che la vicenda dello sviluppo dell'aeroporto ha avuto una gestazione lunga e sofferta. Poiché, come già ricordato, lo scalo non serve solo la provincia di Salerno, ma un territorio più vasto, chiede anch'egli che il Governo assicuri le condizioni necessarie per un adeguato funzionamento.

Con riferimento alla questione dell'autostrada Tirrenica, ricorda che la concessionaria SAT già alla fine degli anni novanta aveva rischiato il fallimento, e solo con l'intervento dello Stato aveva potuto ripianare i suoi debiti. In seguito, l'Anas aveva avviato un progetto che prevedeva non la costruzione di una nuova autostrada, ma il semplice adeguamento della strada statale Aurelia già esistente. Tale progetto è stato però in seguito stravolto, in quanto si è deciso di creare un'autostrada, che è sostanzialmente coincidente con il tracciato dell'Aurelia. Quindi l'attuale progetto prevederebbe di fatto la semplice trasformazione di una strada statale, attualmente senza pedaggio, in una autostrada a pagamento, salve alcune limitate esenzioni per i residenti.

Chiede quindi chiarimenti al Governo, ritenendo che l'attuale progetto sia sostanzialmente un «regalo» fatto ai concessionari privati i cui oneri sono interamente a carico dello Stato. In particolare, segnala che il nuovo tracciato non prevede collegamenti con il porto di Piombino e che le opere di ammodernamento legate alla realizzazione dell'autostrada presentano gravi impatti ambientali, specie sul tratto Civitavecchia-Rosignano, per il cui finanziamento la concessionaria SAT ha imposto un pedaggio chilometrico che è tra i più alti di Italia.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) ricorda che, nel periodo in cui egli rivestiva l'incarico di Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si decise di non costruire una nuova autostrada Tirrenica, in quanto avrebbe avuto un costo troppo elevato (3,8 miliardi di euro) per il quale non era possibile trovare un finanziamento. Di conseguenza si scelse il progetto alternativo di trasformare il tracciato esistente della via Aurelia, con una spesa assai inferiore (2 miliardi di euro) che avrebbe consentito la realizzazione con la formula della finanza di progetto, senza oneri per lo Stato.

Poiché il progetto negli anni ha subito ritardi, alcuni costi sono lievitati ed è questo il motivo per cui la concessionaria SAT ha chiesto allo Stato un finanziamento per 270 milioni di euro. Fa presente che, comunque, nel tempo tutte le contestazioni locali sul progetto sono rientrate, ad eccezione di quelle relative alla tratta Capalbio-Orbetello. Per quanto riguarda poi la questione del pedaggio della tratta Civitavecchia-Rosignano, ricorda che la sua realizzazione è stata particolarmente costosa, sia per le difficoltà tecniche, sia per gli interventi necessari a garantire la salvaguardia ambientale, il che spiega l'importo elevato del relativo pedaggio chiesto dalla concessionaria per rientrare dall'investimento sostenuto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, cede infine la parola al ministro Lupi per le repliche.

Il ministro LUPU, dopo aver a sua volta ringraziato il Presidente e la Commissione per la costante attenzione dimostrata sui temi in discussione, richiama alcune domande poste nella precedente seduta.

Per quanto riguarda in particolare i quesiti circa la vicenda Alitalia e gli effetti che questa potrà avere sul piano nazionale aeroporti, posti in particolare dal senatore Crosio, fa presente che l'accordo tra Alitalia e i nuovi soci di Etihad è ormai concluso e dovrà essere ratificato ufficialmente a breve. Uno dei punti importanti dell'intesa, sul quale anche il suo Ministero ha lavorato insieme con il Ministero del lavoro, è quello della gestione degli esuberanti. Sottolinea il valore strategico dell'intesa, che servirà per rilanciare l'intero settore del trasporto aereo in Italia. Il piano industriale conseguente all'accordo prevede due fasi: la prima, dal 2014 al 2016, servirà a riposizionare la compagnia di bandiera e a raggiungere il pareggio di bilancio, mentre la seconda, dal 2017 al 2020, dovrebbe vedere l'ulteriore sviluppo della nuova società.

Per quanto riguarda la prima fase, l'aspetto essenziale è il riposizionamento di Alitalia dai voli di corto raggio a quelli di medio e lungo raggio: i collegamenti aerei a lunga distanza sono infatti la vocazione naturale del trasporto aereo italiano, in quanto sulle tratte a breve distanza è ormai impossibile misurarsi con la concorrenza delle compagnie a basso costo. In questa fase saranno investiti 560 milioni di euro, anche per l'acquisto di nuovi aeromobili. Segnala come l'alleanza tra Alitalia e Etihad, attraverso una rete di collegamenti strategici, sia un segnale importante anche per lo sviluppo del sistema paese.

Un aspetto importante sarà poi l'integrazione degli scali internazionali con i collegamenti ferroviari ad alta velocità, attraverso linee passanti.

Fornisce poi risposta alle preoccupazioni avanzate da alcuni commissari sugli effetti che il piano nazionale aeroporti potrebbe avere sugli scali del Nord Italia, con particolare riferimento a Malpensa. Il nuovo piano industriale di Alitalia prevede che, riposizionandosi sul lungo raggio, siano aumentati i voli e i collegamenti degli *hub* internazionali tra i quali appunto Milano Malpensa, le cui frequenze di voli settimanali dovrebbero passare da undici a cinquantacinque. Conferma che per Malpensa si prevede anche uno sviluppo del traffico merci, che però non sostituirà il traffico passeggeri ma si integrerà semplicemente con questo. Vi è inoltre un'attenzione anche per i collegamenti con l'Europa centrale e orientale, in sinergia con Air Berlin, che è già parte del gruppo di Etihad.

Per quanto riguarda gli esuberanti, informa che si tratta di 2.251 persone, per le quali si sta cercando di utilizzare tutti gli strumenti legislativi e di mercato per consentirne la ricollocazione. Purtroppo, realisticamente non si riuscirà ad assorbire tutti e per alcune unità si dovrà fare ricorso a procedure di mobilità, soprattutto per quanto riguarda il personale di terra. Nel confermare la massima attenzione del Governo alla soluzione del problema, in piena collaborazione con tutti i sindacati coinvolti, auspica che si arrivi ad una definizione in tempi rapidi, al fine di rispettare gli impegni e le scadenze già definiti.

In risposta ai quesiti avanzati dai senatori Stefano Esposito e Rannucci, precisa che per poter essere definito «aeroporto di interesse nazionale», uno scalo deve rispettare contemporaneamente i requisiti della vocazione di mercato e dell'equilibrio economico-finanziario. Tali requisiti possono però essere derogati laddove un aeroporto garantisca funzioni di continuità territoriale in relazione a particolari situazioni locali.

Ribadisce che ogni aeroporto individuato dal piano nazionale è stato valutato in relazione al contributo che può offrire all'interno del suo bacino di traffico: in particolare, per quanto riguarda l'aeroporto di Salerno, attraverso una sinergia con Napoli, anch'esso può acquistare una sua vocazione importante all'interno del bacino Campania.

Conferma che il piano nazionale aeroporti, una volta esperiti gli ultimi adempimenti, sarà adottato attraverso uno schema di decreto del Presidente della Repubblica che ha chiesto che sia messo quanto prima all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri.

In risposta ad alcune questioni poste in particolare dai senatori Stefano Esposito e Pagnoncelli, fa presente che l'introduzione della ulteriore categoria degli aeroporti strategici all'interno dei bacini di traffico non comporta il declassamento degli altri scali che, come nel caso di Torino e Bergamo, restano importanti aeroporti di interesse nazionale, ma devono tuttavia integrarsi all'interno del più vasto bacino di traffico con l'aeroporto di riferimento che, nel caso particolare, è quello di Malpensa.

Anche nel confronto tra aeroporti del nord e aeroporti del sud (ad esempio Bergamo e Comiso), si tratta di situazioni certamente diverse ma che possono coesistere, in quanto ogni scalo dovrà svolgere una precisa funzione all'interno del suo bacino di riferimento.

In relazione alle osservazioni svolte dal senatore Sonigo, ribadisce che l'obiettivo finale è quello di consentire il rilancio del sistema aeroportuale, nel quale anche le regioni potranno avere una loro funzione precisa, favorendo l'integrazione tra i diversi scali come ad esempio già avvenuto in Puglia. Concorda altresì con l'importanza delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali, come quello di *handling*, per il cui affidamento in alcuni casi la Commissione europea ha avviato procedure di infrazione.

In relazione alla segnalazione del senatore Di Giacomo circa i problemi dell'interruzione della strada statale 17 in Molise, assicura il suo interessamento per convocare quanto prima una riunione con tutte le parti interessate, che possa consentire di trovare in tempi rapidi soluzioni adeguate per risolvere i disagi segnalati.

Relativamente all'autostrada Tirrenica, nel concordare con le considerazioni svolte dal presidente Matteoli, conferma l'intenzione di portare a termine il progetto in tempi rapidi. Fa presente che il collegamento con Piombino è già nelle previsioni, mentre per quanto riguarda le esenzioni dal pedaggio, ai sensi delle normative vigenti, queste si applicano a tutti i pendolari che in precedenza utilizzavano gratuitamente la strada Aurelia.

Conferma che i costi dei lavori non sono a carico dello Stato: per quanto riguarda il pedaggio elevato, questo è commisurato all'entità dell'investimento sostenuto dal concessionario. Ricorda che su questa opera è stata aperta una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea che ha chiesto in particolare la riduzione di tre anni della durata della concessione e l'affidamento a terzi dei lavori per la tratta Civitavecchia-Rosignano. In merito, il Governo italiano ha già fornito risposte, assicurando la propria disponibilità a trovare soluzioni adeguate. Contemporaneamente, conferma che la concessionaria SAT ha chiesto un contributo di 270 milioni di euro, ma si tratta di una semplice garanzia dello Stato, necessaria ad assicurare il *closing* finanziario dell'operazione e che è in linea con quanto fatto per la realizzazione di altre tratte autostradali.

Infine, in risposta a un quesito del senatore Filippi, garantisce l'impegno del Governo per il definitivo completamento dell'autostrada A12.

Il senatore CIOFFI (M5S) chiede che la Commissione acquisisca copia del nuovo piano industriale di Alitalia.

Il senatore RANUCCI (PD) ringrazia il Ministro per le sue risposte, chiedendo in merito alla questione dell'ingresso di Etihad nel capitale di Alitalia se il Governo nutra preoccupazioni per la richiesta di chiarimenti formulata dalla Commissione europea.

Il senatore SONEGO (PD) domanda se il Governo intenda assumere iniziative legislative in materia di trasporto pubblico locale.

Il senatore SCIBONA (M5S) chiede informazioni sulla sorte degli aeromobili in *leasing* attualmente posseduti da Alitalia, alla luce del nuovo piano industriale e degli accordi con Etihad. Infine, chiede se i problemi giudiziari riscontrati per i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione potranno avere effetto sul proseguimento dell'opera.

Il ministro LUPI precisa che il piano industriale di Alitalia è stato finora anticipato, anche al Governo, solo nelle sue linee guida; trattandosi di società private, lo stesso potrà essere conosciuto solo allorquando gli interessati decideranno di diffonderlo.

Per quanto riguarda le richieste di chiarimenti dell'Unione europea in relazione all'alleanza tra Alitalia e Etihad, informa di aver già affrontato la questione con i commissari europei competenti, confermando la piena disponibilità dell'Italia a fornire tutte le informazioni necessarie. Ribadisce che è intenzione del Governo rispettare tutte le regole comunitarie, al pari di tutti i Paesi membri, sottolineando però che alcune illazioni su presunti aiuti di Stato erogati in questa occasione sono assolutamente pretestuose e nascondono il tentativo di Paesi concorrenti di sabotare un'operazione di mercato assolutamente legittima.

Infine, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, dichiara che il Governo sta definendo le ultime intese con le regioni. Si procederà quindi a presentare una serie di interventi con un disegno di legge *ad hoc*, ferma restando la possibilità di anticipare le misure più urgenti con un eventuale decreto-legge.

Relativamente ai lavori della linea Torino-Lione, indipendentemente dalle questioni di carattere giudiziario, conferma che i primi due lotti dell'opera saranno realizzati nei tempi previsti e che, se tutto sarà in regola, si procederà rapidamente anche all'assegnazione del terzo lotto.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Lupi e dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA

**(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre**, approvato dalla Camera dei deputati

(1533) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis*, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1533. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1519. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1533)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° luglio.

La relatrice CARDINALI (*PD*), dopo aver richiamato l'illustrazione precedentemente svolta, si sofferma anzitutto sul disegno di legge n. 1519, relativo alla Legge di delegazione europea. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione, concernenti il recepimento di tre direttive relative rispettivamente ai servizi *media* audiovisivi, ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare e ai controlli sulle navi per il rispetto della Convenzione sul lavoro marittimo, osserva di non rilevare profili problematici.

Propone pertanto di formulare una relazione favorevole.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*), pur apprezzando l'illustrazione svolta dalla relatrice, preannuncia il voto contrario sulla proposta di relazione favorevole. Sottolinea infatti che molte delle direttive comunitarie contenute nel disegno di legge di delegazione europea in esame non tengono adeguatamente conto delle specificità dei singoli Paesi e dettano norme spesso in contrasto con gli interessi italiani, come accaduto recentemente per un provvedimento relativo ai pedaggi nel settore dell'autotrasporto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di relazione favorevole della relatrice.

La Commissione approva.

Con riferimento al disegno di legge n. 1533, relativo alla Legge europea 2013 *bis*, la relatrice CARDINALI (*PD*) richiama le norme di competenza della Commissione. In merito all'articolo 22, che introduce nuove disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS), come già evidenziato nella scorsa seduta, si tratta di norme riproposte in maniera quasi analoga anche nell'articolo 15 decreto-legge n. 91 del 2014, il cui disegno di legge di conversione (Atto Senato n. 1541) è attualmente all'esame del Senato.

In proposito, preannuncia che la Commissione di merito è orientata comunque ad accogliere la disposizione contenuta nel disegno di legge n. 1533, peraltro già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, rinviando poi ad un confronto con il Governo le ulteriori decisioni.

Per quanto riguarda poi l'articolo 25, ricorda che si tratta di una norma che, al fine di evitare l'adozione di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, modifica il Codice degli appalti per consentire

ai soggetti che hanno svolto un incarico di progettazione per un appalto pubblico di concorrere anche all'affidamento dei relativi lavori di esecuzione. Ciò innova la normativa vigente, che invece vieta espressamente tale possibilità e che però la Commissione europea ha ritenuto troppo restrittiva, in quanto non consente ai soggetti interessati di dimostrare l'assenza di vantaggi competitivi particolari.

Per quanto riguarda poi l'articolo 26, esso consente all'impresa che concorre all'affidamento di lavori di avvalersi anche dell'opera di imprese ausiliarie senza limitazioni, anziché solo in casi particolari come previsto dalla normativa attuale (cosiddetto avvalimento plurimo o multiplo). Resta comunque fermo il divieto di cumulare tra concorrente ed impresa ausiliaria i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per il rilascio dell'attestazione di una determinata categoria di lavori.

Anche in questo caso, propone di esprimere una relazione favorevole.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), in relazione all'articolo 26, critica la modifica proposta, rilevando che la separazione tra l'incarico di progettista e l'affidamento dell'esecuzione dei lavori per uno stesso progetto risponde ad un elementare principio di correttezza e di salvaguardia della concorrenza. Infatti, chi dopo aver redatto un progetto dovesse concorrere per l'affidamento dell'esecuzione, avrebbe necessariamente un vantaggio, anche solo in termini informativi, rispetto agli altri concorrenti nella gara di appalto. Peraltro, qualora vi fosse questa possibilità, alcuni professionisti potrebbero essere tentati di redigere il progetto in modo da avvantaggiarsi nella successiva gara per l'affidamento dell'esecuzione. Quindi, pur comprendendo che si tratta di una precisa prescrizione della Corte di giustizia europea, preannuncia il voto contrario. Analoghe perplessità esprime poi sulla questione dell'avvalimento, osservando che tale istituto è stato spesso male applicato e dovrebbe forse essere addirittura cancellato dall'ordinamento.

La relatrice CARDINALI (*PD*) evidenzia che un professionista serio, nel redigere un progetto, dovrebbe evitare qualunque forzatura che potesse conferirgli un vantaggio illecito nella gara per l'affidamento dei lavori di esecuzione.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) preannuncia il voto favorevole alla proposta di relazione della relatrice. In merito alle perplessità del senatore Cioffi riguardo all'articolo 25, concorda che il progettista di un lavoro si troverebbe oggettivamente in posizione di vantaggio in un'eventuale gara per l'affidamento dell'esecuzione. Rileva tuttavia che la norma consente al progettista di concorrere per l'affidamento solo dopo aver dimostrato che non sussistano vantaggi competitivi, ma essendo ciò assai difficile, di fatto si tratta di una disposizione inapplicabile che non muta la situazione attuale.



Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) preannuncia voto contrario sulla proposta di relazione favorevole. Critica in particolare la norma dell'articolo 22 sulla VIA-VAS, osservando che uno dei problemi della legislazione attuale è quello delle opere di compensazione ambientale e dei relativi oneri previsti a favore dei territori interessati da lavori pubblici. Gli interventi di compensazione infatti non sono assegnati in relazione alle effettive esigenze dei territori, ma sulla base di criteri puramente statistici, spesso in concorrenza tra gli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelli di competenza del Ministero dell'ambiente.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) concorda con le considerazioni del senatore Crosio, sottolineando che l'istituto delle opere di compensazione esiste soltanto nella legislazione italiana e che viene spesso utilizzato impropriamente dalle amministrazioni locali dei territori interessati, causando un inevitabile aumento dei costi delle opere pubbliche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di relazione favorevole avanzata dalla relatrice, che è infine approvata.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1519**

L'8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2013, formula una relazione favorevole.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1533**

L'8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge europea 2013-*bis*, formula una relazione favorevole.

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 8 luglio 2014

**Plenaria****92<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MUCCHETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1061) Valeria FEDELI ed altri. – Istituzione del marchio «Italian Quality» per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani**

– e petizioni nn. 145 e 759 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo.

Il presidente MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto al sottosegretario Simona Vicari, e la invita a svolgere il suo intervento.

Il sottosegretario Simona VICARI sottolinea come il disegno di legge in esame abbia, quale condivisibile finalità, la promozione del commercio con l'estero, come leva per la ripresa economica e produttiva del Paese, mirando contemporaneamente alla tutela del produttore e del consumatore, attraverso l'istituzione del marchio *italian quality*.

In particolare, al fine di valorizzare il *Made in Italy*, sul nostro mercato come sui mercati di terzi, si propone di istituire un marchio collettivo (di proprietà pubblica) *italian quality*, applicabile a qualunque settore industriale, su base volontaria. Si tratta di uno strumento di politica industriale, utile per recuperare competitività. Un marchio di proprietà dello Stato è una ulteriore garanzia per gli utilizzatori e consumatori, specie contro eventuali contraffazioni. Valorizza i prodotti di *brand* non ancora

famosi e sostanzialmente può considerarsi un passaporto per le merci che permette loro di essere riconosciute dai consumatori del mondo.

Il marchio, corredato da logo figurativo, è istituito al fine di favorire la crescita delle esportazioni dei prodotti italiani, nonché garantire la protezione dei consumatori mediante la piena e corretta informazione relativamente al ciclo produttivo delle merci.

L'istituzione del marchio *italian quality* è volta all'identificazione dei prodotti italiani che presentano caratteristiche di eccellenza, quindi per prodotti che già riportino la marcatura d'origine *made in Italy* e che abbiano subito nel territorio italiano almeno una operazione ulteriore o precedente l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale.

La proprietà del marchio spetta allo Stato italiano e il rilascio della relativa autorizzazione all'uso è di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ed avviene secondo modalità stabilite dal decreto del Ministero stesso, da adottare entro tre mesi dalla data in entrata in vigore del disegno di legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Con lo stesso decreto, sentite le associazioni di categoria interessate, sono stabiliti uno o più disciplinari di settore ai quali professionisti, artigiani ed imprese debbono attenersi ai fini della richiesta di autorizzazione per l'uso del marchio. Sono inoltre stabiliti i criteri e le modalità per l'esecuzione su tutto il territorio nazionale di controlli da effettuarsi da parte di una società di certificazione, individuata in base a selezione con procedura pubblica, indetta con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

L'autorizzazione all'uso del marchio è rilasciata a società semplici, in nome collettivo e cooperative, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, reti di imprese, organizzazioni di produttori e consorzi anche in forma di cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di specifiche filiere produttive.

A copertura delle spese per l'introduzione del marchio e la sua promozione, il disegno di legge dispone che si provvede a valere sulle risorse del Fondo di promozione straordinaria del *made in Italy* di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni. Indubbiamente, come sottolineato nella relazione illustrativa, la proposta nasce da esigenze sentite sia dall'industria italiana sia dai consumatori, che attribuiscono alla c.d. «italianità» del prodotto un peso non trascurabile e sfruttato, a volte in modo discutibile, da molte imprese.

D'altro canto, però, l'iniziativa legislativa, di per sé interessante, va vagliata e implementata con attenzione, per evitare di incorrere negli stessi problemi di incompatibilità con il diritto comunitario che hanno bloccato precedenti tentativi in materia, pure citati nella relazione illustrativa.

Infatti il disegno di legge, come presentato dai proponenti, contiene diverse disposizioni che richiedono opportune modifiche per essere rese compatibili con la normativa comunitaria e che costituiscono, comunque, regole tecniche che richiedono la notifica preventiva della relativa iniziativa legislativa all'Unione europea ai sensi della direttiva n. 34 del 1998.

Si ricorda che tale notifica comporta un periodo di astensione obbligatoria (c.d. *stand still*) dall'adozione della disposizione notificata di al-

meno tre mesi, che possono essere procrastinati in caso di osservazioni o «pareri circostanziati» da parte della Commissione europea o degli altri Stati membri.

Precisa al riguardo che la Commissione europea riconosce agli Stati membri la facoltà di istituire – anche attraverso accordi facoltativi di cui lo Stato membro sia «parte contraente» – sistemi di qualificazione dei prodotti, e non è in principio contraria alla concessione di incentivi alle imprese che aderiscono a tali «Sistemi», fermo restando l'obbligo di sottoporre le misure incentivanti anche alla procedura di verifica di compatibilità degli «Aiuti di Stato» di cui all'articolo 108 del suddetto Trattato UE.

Tuttavia, per ragioni di salvaguardia dell'integrità del mercato interno la disciplina europea esige che gli eventuali riconoscimenti di eccellenza dei prodotti concessi agli aderenti al sistema non facciano esclusivo riferimento all'origine dei prodotti, bensì a requisiti oggettivi che attribuiscono un valore aggiunto rispetto ai requisiti minimi indispensabili per l'accesso di tali prodotti ad un mercato che deve essere competitivo.

Ricorda, a tale proposito, che quando nel 2005 fu notificato un disegno di legge volto ad istituire il Marchio «100 per 100 *Made in Italy*», molto simile all'attuale proposta, arrivarono dei cosiddetti pareri circostanziati che sollevavano diversi dubbi di compatibilità dell'iniziativa con il diritto comunitario e a cui l'Italia non diede mai risposta: l'iniziativa si è completamente bloccata e la procedura di notifica, sebbene sostanzialmente finita con la Legislatura, è tuttora in corso.

Nel caso del marchio *italian quality* in oggetto, due delle tre caratteristiche su cui si fonda non si riferiscono a caratteristiche intrinseche del prodotto, ma all'origine dello stesso, essendo basate sulla marcatura d'origine *made in Italy* e sulla localizzazione territoriale di una ulteriore fase di lavorazione o trasformazione sul territorio italiano. Il solo carattere che risponde ai dettami della giurisprudenza comunitaria è il richiesto rispetto dei disciplinari di settore, ed è quindi questo l'elemento da valorizzare per ottenere un consenso a livello comunitario e distinguere l'odierna iniziativa legislativa dalle precedenti non andate a buon fine.

Diversamente dai riferimenti fatti nella relazione al disegno di legge, non sembra possa associarsi il marchio in esame al diverso progetto di cui alla legislazione tedesca, che istituisce un marchio finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei prodotti immessi nel mercato tedesco, indipendentemente però dalla loro provenienza geografica. La stessa finalità (del marchio tedesco) di sicurezza dei prodotti di consumo è alla base della proposta di regolamento europeo citata nella relazione, laddove l'articolo 7 – che introduce l'obbligo di indicazione di origine obbligatoria per tutti i prodotti (siano essi UE e non UE) immessi nel mercato interno, sulla base delle regole doganali sull'origine non preferenziale – intende garantire una migliore collaborazione tra le autorità di vigilanza UE e extra UE. Come noto, la discussione in sede di Consiglio su tale articolo è molto accesa e si sono delineati due blocchi contrapposti, da un lato i Paesi contrari all'articolo 7 ossia i Paesi nordici con a capo la Germania e dall'altro quelli

favorevoli, *in primis* l'Italia, con la Francia e altri Paesi del sud Europa come la Spagna.

D'altra parte, il disegno di legge in esame ha chiaramente una finalità diversa da quella della sicurezza dei prodotti, associabile invece all'analogo progetto francese *Marque France* cui ha fatto riferimento anche il vice ministro Calenda nell'audizione del 24 giugno scorso, la cui adozione è stata però rinviata a data incerta per il timore di danneggiare le stesse imprese francesi.

Al di là della compatibilità con l'*acquis* comunitario, il disegno di legge presenta inoltre talune criticità con riferimento agli aspetti amministrativi del controllo e dell'istituzione del sistema sanzionatorio, nonché alle modalità attuative che costituiscono a loro volta regole tecniche *de facto* e in quanto tali richiedono, al pari del disegno di legge, di preventiva notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE.

In conclusione, comprendendo le preoccupazioni e le intenzioni del legislatore, che intende fornire una risposta ad istanze ben note dei settori di riferimento, ritiene che un'iniziativa di marchio di Stato, quale quella del disegno di legge, dovrà essere approfondito anche attraverso un opportuno coinvolgimento di altri Dicasteri, tra cui quello delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Assicura che il Ministero dello sviluppo economico resta naturalmente a disposizione del Parlamento per identificare quelle modifiche normative capaci di rendere accoglibile in sede europea un provvedimento che risponda a reali necessità avvertite non solo dalle imprese, ma anche dai consumatori italiani e dei Paesi europei ed extraeuropei.

La senatrice FEDELI (*PD*) ringrazia il sottosegretario Simona Vicari per il lavoro svolto e per l'occasione di confronto.

Nel precisare che il disegno di legge mira a recuperare la competitività dei nostri prodotti sui mercati globali, in particolare delle eccellenze di nicchia che, pur di dimensioni magari contenute, costituiscono comunque l'ossatura dell'economia reale, ritiene necessaria una riflessione congiunta con il Governo e la Commissione agricoltura in merito al marchio *original*, di cui si sta discutendo in questi giorni, con riferimento ai prodotti agroalimentari. A tale riguardo evidenzia le difficoltà commerciali delle nostre aziende, legate anche ai fenomeni dell'*italian sounding* e della contraffazione, e segnala la scelta della Germania come esempio da seguire, quindi con un marchio che certifichi, allo stesso tempo, origine, qualità e sicurezza.

Nel citare la posizione espressa dal vice ministro dello sviluppo economico Calenda nella seduta del 24 giugno scorso, si dichiara possibilista circa una sperimentazione che riguardi solo il settore agroalimentare, ma ricorda anche la necessaria verifica con Bruxelles quanto alla coerenza con le certificazioni europee.

In conclusione, si dichiara disponibile a discutere di eventuali modifiche affinché il provvedimento venga approvato con il più ampio consenso.

Il sottosegretario Simona VICARI concorda con la senatrice Fedeli sull'ipotesi di una riflessione congiunta anche con la Commissione agricoltura.

Il presidente MUCCHETTI (PD) sottolinea l'importanza di questo disegno di legge, anche perché di iniziativa parlamentare, e fa notare che prima di lanciare nuove idee in materia di marchi sarebbe opportuna una maggiore comunicazione tra Governo e Parlamento.

Nel far presente che i contatti con la Commissione agricoltura sono continui, ma che le competenze specifiche sono diverse, esprime il suo favore alla istituzione di un marchio complessivo, magari che si sperimenti intanto in un solo settore, piuttosto che ad un marchio per ogni campo produttivo.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) nel ricordare le parole del vice ministro dello sviluppo economico Calenda circa la posizione della Francia, che ha rinviato *sine die* l'adozione del provvedimento, e l'ipotesi di applicare in prova il marchio in questione solo ad uno specifico settore, auspica che non ci siano sovrapposizioni con la Commissione agricoltura e che si lavori per l'adozione di un unico marchio.

Il relatore MUCCHETTI (PD) sottolinea l'importanza che il marchio porti ad una vera identificazione dei prodotti italiani, escludendo che ciò possa avvenire con la dicitura *italian quality* o con la semplice apposizione del tricolore nazionale.

Il senatore SCALIA (PD), nel concordare con il Presidente, ricorda che la norma sui marchi, in discussione presso la Commissione agricoltura, era contenuta in un provvedimento collegato al disegno di legge di stabilità e che per contrastare l'*italian sounding* il marchio *original* non è sufficiente.

Il presidente MUCCHETTI (PD) evidenzia l'importanza della comunicazione pubblicitaria, che deve inviare un messaggio sintetico e generale, e di un marchio aggiuntivo che deve essere volto, nell'informare il consumatore sul processo produttivo e sul livello qualitativo del bene, a rafforzare il *made in Italy*.

Nel precisare che un ulteriore obiettivo del provvedimento è quello di far rientrare nel nostro Paese aziende che hanno delocalizzato le loro produzioni all'estero, fa presente che, a causa della limitata disponibilità di risorse, per l'eventuale sperimentazione del marchio sarà necessario individuare un ristretto numero di soggetti che si caratterizzino, nella politica industriale distrettuale, per un forte legame con il territorio.

Ringrazia quindi il sottosegretario Simona Vicari per il suo contributo e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.



*IN SEDE CONSULTIVA*

**(127) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Linda LANZILLOTTA ed altri. – *Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale*

**(1281) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DE POLI. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*

**(1406) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – SACCONI ed altri. – *Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

**(1415) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – COMPAGNA e BUEMI. – *Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune*

**(1416) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – MONTI e Linda LANZILLOTTA. – *Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali*

**(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore sui provvedimenti in titolo, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1429, adottato come testo base dalla Commissione affari costituzionali, che è pubblicata in allegato al resoconto.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata alle ore 15,30 di domani, mercoledì 9 luglio.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1429**

La 10<sup>a</sup> Commissione (Industria, commercio, turismo),

esaminato il provvedimento in titolo, rilevata la portata dell'articolo 26 del disegno di legge, con il quale si viene a modificare l'articolo 117 della Costituzione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

*a)* certamente apprezzabile è l'inserimento nell'elenco di cui al secondo comma del citato articolo 117 della Costituzione, della lettera «v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia», che determina un richiamo al centro, in favore dello Stato, di una nuova e meglio delineata competenza legislativa esclusiva. Si tratta di una materia (e di una funzione) che appare decisiva per le politiche di sviluppo e rilancio del tessuto produttivo nazionale;

*b)* la Commissione esprime altresì apprezzamento per la complessiva revisione dell'impianto di riparto di competenze tra Stato e Regioni e, in particolare, per la scelta di espungere dal sistema costituzionale le materie di competenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni, foriere di un ingente conflittualità in sede di giurisdizione costituzionale e di rilevanti effetti di incertezza, in particolare, sul settore dell'industria, del commercio e del turismo;

*c)* sulla scorta di tali acquisizioni, la Commissione ritiene di poter avanzare una proposta di integrazione nel testo dell'articolato recato dal disegno di legge n. 1429, così da garantire strumenti più efficaci di partecipazione consapevole ai processi decisionali, anche trascendenti la dimensione dello Stato;

*d)* al fine di garantire la coerenza tra la riforma del Senato e le novelle al testo dell'articolo 117 della Costituzione, in chiave di valorizzazione delle autonomie territoriali, ma anche di tutela dei procedimenti normativi e della certezze delle competenze legislative, l'attrazione nel dominio dell'esclusività statale di materie oggi di carattere concorrente, dovrebbe quantomeno essere accompagnata dall'inserimento, nell'elenco di cui all'articolo 70, comma 3, della Costituzione, (come modificato dal disegno di legge in titolo), delle «norme generali sul turismo» di cui alla nuova lettera s) del citato articolo 117 della Costituzione. Sarebbe peraltro opportuno inserire in quest'ambito, in cui il ruolo del Senato nel procedimento legislativo sarebbe rafforzato e rilevante, anche un ulteriore ambito di legislazione, che è quello delle «norme generali per lo sviluppo economico e il sostegno all'impresa», così da bilanciare la portata del ri-

ferimento «all'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese» che figura nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, come modificato dal comma 3 dell'articolo 26 del disegno di legge. Si verrebbe ad ottenere, così, una maggiore forza del Senato come sede di emersione della dimensione territoriale degli interessi; e ciò sarebbe coerente con l'impostazione generale del disegno di legge garantendo la rappresentazione degli interessi del territorio, lo sviluppo del regionalismo cooperativo, l'attivazione delle sinergie nel procedimento legislativo in materia di attività produttive, sostegno alle imprese, sviluppo economico;

*e)* in alternativa, la Commissione ritiene che o nell'articolo 70, comma 1, della Costituzione, o al limite nel corpo dell'articolo 70, comma 3, della Costituzione, come modificati dal disegno di legge in titolo, possa trovare spazio un genere di legislazione, per tipo e non per materie, di carattere bicamerale, così da rafforzare il ruolo di integrazione del Senato e garantire l'apporto al processo legislativo di un'effettiva rappresentanza territoriale. Tali tipi di legge – appunto necessariamente bicamerali, o quantomeno paritetiche anche nella sede di avvio ipotizzabile anche al Senato, apportando una modifica al testo dell'articolo 71 della Costituzione, come modificato dall'articolo 9 del disegno di legge in esame – potrebbero essere utilmente denominate «leggi organiche e recanti norme generali per le strategie di settore».

Qualunque delle due ultime soluzioni proposte (*d* od *e*) si intendesse recepire, la Commissione ritiene che ne discenda l'opportunità di un supplemento di riflessione sulle tecniche di legittimazione del nuovo Senato e quindi di elezione dei Senatori, nell'intento di conferire compiutezza all'integrazione tra le modifiche alle funzioni di questa Assemblea e le nuove norme in materia di potestà legislativa statale e regionale.

Più in generale, la Commissione condivide la finalità principale della riforma costituzionale volta al superamento del bicameralismo paritario e raccomanda, nell'elaborazione del testo da sottoporre all'Assemblea del Senato, la massima cura nell'assicurare la migliore rappresentatività del corpo elettorale e l'equilibrio tra gli organi costituzionali sia nelle funzioni proprie sia nella garanzia democratica che deriva dalla loro interazione.

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Martedì 8 luglio 2014

**Plenaria****89<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**SACCONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.*

*La seduta inizia alle ore 11,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro**

**(24) ZELLER e BERGER. – Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile**

**(103) Maria Grazia GATTI ed altri. – Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro**

**(165) Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell'imprenditoria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura**

**(180) Rita GHEDINI ed altri. – Misure a sostegno della genitorialità, della condivisione e della conciliazione familiare**

**(183) Rita GHEDINI ed altri. – Norme applicative dell'articolo 4, commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco**

**(199) ICHINO ed altri. – Misure per favorire l'invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile, l'occupazione degli anziani e dei giovani e per l'incremento della domanda di lavoro**

- (203) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera*
- (219) *Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l'applicazione di misure indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale*
- (263) *SANGALLI ed altri. – Agevolazioni fiscali per l'assunzione di manager e consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese*
- (349) *DE POLI. – Modifica all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, concernente l'applicazione, in caso di trasferimento d'azienda, dei benefici economici previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità*
- (482) *DE POLI. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell'istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap*
- (500) *DE POLI. – Modifica all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori*
- (555) *ICHINO ed altri. – Misure sperimentali per la promozione dell'occupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in partecipazione*
- (571) *BITONCI. – Disciplina del documento unico di regolarità contributiva*
- (625) *BERGER ed altri. – Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura*
- (716) *NENCINI. – Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione in ragione dell'età e del monte contributi versati*
- (727) *BAROZZINO ed altri. – Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300*
- (893) *Sara PAGLINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300*
- (936) *DI MAGGIO ed altri. – Disposizioni per promuovere la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese attraverso progetti di riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento*
- (1100) *FRAVEZZI ed altri. – Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo*
- (1152) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Istituzione del reddito minimo garantito*
- (1221) *ICHINO ed altri. – Disposizioni volte a favorire l'utilizzazione in attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle persone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento della cassa integrazione guadagni*
- (1279) *SACCONI ed altri. – Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro*

(1312) *Mariarosaria ROSSI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in materia di apprendistato di riqualificazione*

(1409) *Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vendola ed altri; Teresa Bellanova ed altri

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il presidente relatore SACCONI (*NCD*), dopo aver dato conto dei pareri espressi dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio sul testo del disegno di legge n. 1428 e sugli emendamenti ad esso riferiti, precisa di aver presentato, in qualità di relatore, delle specifiche proposte volte a recepire le motivazioni contrarie della stessa Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine al testo del provvedimento (tutti testi allegati al resoconto della seduta).

Con riferimento, poi, agli orientamenti contrari espressi sempre dalla Commissione Bilancio su alcuni emendamenti, ipotizza la possibilità di concedere un termine di circa tre quarti d'ora ai presentatori al fine di procedere ad eventuali riformulazioni delle proposte, sulle quali la predetta Commissione potrebbe, a sua volta, pronunciarsi già nel pomeriggio della giornata odierna, onde consentire il regolare inizio delle votazioni.

Per quanto concerne, infine, gli aspetti legati alla proponibilità degli emendamenti, rileva che la Presidenza non ha voluto procedere ad un'interpretazione eccessivamente rigorosa e formalistica del Regolamento, con particolare riferimento alle proposte riferite alle deleghe legislative. Ciò al fine di dare il più possibile spazio al dibattito politico sulle proposte. Tuttavia, sono comunque da considerarsi improponibili, per estraneità all'oggetto della discussione, tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6, recante le disposizioni comuni per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli che precedono.

Nel concordare con le modalità operative ipotizzate dal Presidente, il senatore PUGLIA (*M5S*) preannuncia la presentazione di riformulazioni agli emendamenti della propria parte politica.

La senatrice D'ADDA (*PD*) annuncia di ritirare la propria firma dall'emendamento 4.21.

La senatrice CATALFO (*M5S*) dichiara di ritirare gli emendamenti 1.85 e 2.34 e annuncia numerose aggiunte di firma a proposte di modifica.

Esprime quindi perplessità su quanto comunicato dal Presidente in relazione all'improponibilità degli emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 6, domandando delucidazioni al riguardo. Le proposte, infatti, tratterebbero di argomenti particolarmente delicati ed attuali, quali la materia previdenziale ed il sostegno al reddito.

Il presidente relatore SACCONI (*NCD*), nell'invitare la senatrice Catalfo a considerare anche la contrarietà espressa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Bilancio su molte delle predette proposte, osserva che esse potrebbero essere riferite, a seguito di opportuna riformulazione, alle deleghe legislative contenute nell'articolo 1 del disegno di legge n. 1428.

Propone quindi di sospendere la seduta, al fine di consentire ai Gruppi, come preannunciato, la presentazione di eventuali riformulazioni degli emendamenti. Alla scadenza del predetto termine, le proposte verranno tempestivamente inviate alla 1<sup>a</sup> e alla 5<sup>a</sup> Commissione per il prescritto parere.

Ulteriori comunicazioni in ordine alla ripresa dei lavori della Commissione saranno tempestivamente fatte conoscere dalla Presidenza.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 11,55, riprende alle ore 16,30.*

Il presidente relatore SACCONI (*NCD*) dà conto delle emendamenti riformulati fatti pervenire dai Gruppi (pubblicati in allegato al resoconto), precisando altresì che, dato il numero relativamente elevato, la Commissione bilancio potrà esprimere su di essi il prescritto parere solo nella mattinata di domani.

Pertanto, le votazioni odierne riguarderanno solo le proposte che non presentano collegamenti funzionali rispetto ai predetti emendamenti, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale.

Ad avviso della senatrice CATALFO (*M5S*) sarebbe invece opportuno rinviare tutte le votazioni alla giornata di domani, al fine di garantire uno svolgimento improntato a maggiore trasparenza e coerenza.

Il presidente relatore SACCONI (*NCD*) replica precisando che è stata compiuta un'accurata valutazione degli emendamenti che non presentano profili di problematicità – sia sotto il profilo procedurale che sostanziale – e invita a non creare inutili rallentamenti dell'*iter* dei provvedimenti, anche in relazione alla possibile calendarizzazione in Assemblea per la prossima settimana.

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*) domanda se il relatore ed il rappresentante del Governo esprimeranno parere su tutte le proposte prima di procedere alla votazione.

Il presidente relatore SACCONI (*NCD*) precisa che i predetti orientamenti saranno resi singolarmente per ciascun emendamento.

Propone quindi di procedere all'accantonamento di tutte le proposte riferite all'articolo 1 del disegno di legge n. 1428, dato il loro collega-

mento agli emendamenti riformulati sui quali si è in attesa del prescritto parere della Commissione bilancio.

La Commissione conviene.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA ed il presidente SACCONI (*NCD*), in qualità di relatore, esprimono parere contrario sull'emendamento 2.1, che, posto ai voti, previa verifica del numero legale, risulta respinto.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA ed il presidente relatore SACCONI (*NCD*) si pronunciano, quindi, favorevolmente sulla proposta 2.2, che viene successivamente approvata dalla Commissione.

Preso atto dell'avviso contrario del relatore SACCONI (*NCD*) e del rappresentante del GOVERNO, la senatrice Rita GHEDINI (*PD*) dichiara di ritirare l'emendamento 2.3.

Previo avviso favorevole del sottosegretario Teresa BELLANOVA e del presidente relatore SACCONI (*NCD*), la Commissione approva invece gli identici emendamenti 2.4 e 2.5.

Contrari il presidente relatore SACCONI (*NCD*) e il rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 2.6 è ritirato dai presentatori, mentre, con distinte e successive votazioni, vengono respinte le proposte 2.7 e 2.8 (alla quale ultima il senatore PUGLIA (*M5S*) aggiunge la propria firma).

Considerato che i restanti emendamenti all'articolo 2 risultano funzionalmente collegati alle proposte sulle quali si è in attesa del prescritto parere della Commissione bilancio, il presidente SACCONI ne propone l'accantonamento.

La Commissione conviene.

Si procede quindi all'esame delle proposte relative all'articolo 3.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 3.1

Previo avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO e del presidente relatore SACCONI (*NCD*), la Commissione approva l'emendamento 3.1, mentre le proposte 3.2 e 3.3 vengono ritirate dai rispettivi proponenti.



Nel ritirare, del pari, l'emendamento 3.4, il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno dal tenore simile.

L'emendamento 3.5 viene quindi dichiarato decaduto per assenza del proponente, mentre la successiva proposta 3.6 risulta, invece, ritirata dai presentatori.

Dopo che l'emendamento 3.7 è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente, la Commissione respinge, previo avviso contrario del rappresentante del GOVERNO e del presidente relatore SACCONI (*NCD*), la proposta 3.8.

Il presidente relatore SACCONI (*NCD*) ricorda quindi che sull'emendamento 3.9 la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e che i presentatori non hanno provveduto ad effettuare riformulazioni.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice BENCINI (*Misto-ILC*) rilevando che il merito della proposta in questione ha sempre incontrato in più occasioni, ed anche nel recente passato, l'avviso favorevole delle forze politiche; non comprende perciò quali difficoltà ostino all'istituzione di un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro.

Il presidente relatore SACCONI (*NCD*) precisa che tali difficoltà sono di natura squisitamente tecnica. Presso la nuova Agenzia unica, infatti, si troverebbe a prestare lavoro del personale proveniente da enti diversi e il conseguente e necessario allineamento dei rispettivi trattamenti stipendiali sarebbe fonte di oneri economici non indifferenti.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA ed il presidente relatore SACCONI (*NCD*) esprimono quindi avviso favorevole sulla proposta 3.10, che è approvata.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 3.11, che, contrari il rappresentante del GOVERNO ed il presidente relatore SACCONI (*NCD*) è respinto; con successive e separate votazioni sono parimenti respinti gli emendamenti 3.11, 3.12 e 3.13.

Considerato che i restanti emendamenti all'articolo 3 e le successive proposte riferite all'articolo 4 risultano funzionalmente collegati alle proposte sulle quali si è in attesa del prescritto parere della Commissione bilancio, il presidente relatore SACCONI (*NCD*) ne propone l'accantonamento.

La Commissione conviene.

Si procede quindi all'esame delle proposte relative all'articolo 5.

Dopo che gli emendamenti 5.1 e 5.2 sono stati dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti, previo avviso contrario del sottosegretario Teresa BELLANOVA e del presidente relatore SACCONI (*NCD*), la Commissione respinge l'emendamento 5.3 (cui il senatore PUGLIA (*M5S*) ha aggiunto la propria firma).

Gli emendamenti 5.4 e 5.6 vengono quindi, del pari, dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti.

Il presidente relatore SACCONI (*NCD*) ricorda quindi che sulle proposte 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e che i presentatori non hanno provveduto ad effettuare riformulazioni.

Viene quindi dichiarato decaduto, per assenza del proponente, anche l'emendamento 5.11.

Il presidente relatore SACCONI (*NCD*), da ultimo, propone di accantonare i restanti emendamenti relativi all'articolo 5 e le successive proposte riferite all'articolo 6, in quanto funzionalmente collegati alle proposte sulle quali si è in attesa del prescritto parere della Commissione bilancio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente SACCONI avverte che, in conseguenza della necessità di acquisire il parere sugli emendamenti da parte della Commissione bilancio, domani la Commissione è convocata ad oltranza in una seduta unica, a partire dalle ore 10,30, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1428

### Art. 1.

#### 1.3 (testo 2)

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BENCINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali*).  
– 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riformare la disciplina degli ammortizzatori sociali secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

- a) prevedere l'introduzione di un sussidio unico di disoccupazione;
- b) prevedere che il sussidio di cui alla lettera a) si estenda a tutte le categorie di lavoratori in stato di disoccupazione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di provenienza;
- c) prevedere che il sussidio di cui alla lettera a) si applichi ai lavoratori di cui alla lettera b) a prescindere da qualunque requisito di anzianità contributiva e assicurativa.».

---

#### 1.4 (testo 2)

SERRA, PAGLINI, FUCSIA, BERTOROTTA

*Al comma 1, sostituire le parole: «tutele uniformi legate alla storia contributiva dei lavoratori» con le seguenti: «tutele uniformi legate alla storia contributiva dei lavoratori, di piccoli imprenditori e artigiani da intendersi secondo la definizione di cui all'articolo 2083 del codice-civile».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso

derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

---

### **1.7 (testo 2)**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCSIA, SERRA, PETROCELLI, GIROTTI, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto ai lavoro:

1) istituzione di un'assicurazione unica, partecipata dalle aziende con quote di base e successive quote ad aumento progressivo, che tenga conto della storia contributiva del singolo lavoratore;

2) parametrizzazione della durata dell'assicurazione di cui al numero 1) alla difficoltà del soggetto interessato a trovare lavoro da valutarsi secondo i seguenti criteri:

- I) settore produttivo;
- II) età del soggetto interessato;
- III) regione di residenza;».

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

---

### **1.8 (testo 2)**

ICHINO, BERGER, Mario MAURO

*Al comma 2, lettera a) al numero 1), premettere il seguente:*

«01) esplicitazione del diritto dei lavoratori dipendenti – nel caso di sospensione o riduzione unilaterale dell'orario delle prestazioni disposta dal creditore per motivi economici od organizzativi in un ufficio o reparto

– al pagamento di quattro quinti della retribuzione corrispondente ai periodi di sospensione o riduzione dell'orario, con contestuale qualificazione dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, nei casi in cui essa opera, in termini di assicurazione del creditore stesso.».

---

### **1.16 (testo 2)**

ICHINO, BERGER

*Al comma 2, lettera a), sostituire i numeri 2), 5) e 6) con i seguenti:*

«2) sostituzione delle procedure vigenti di concessione dell'intervento della Cassa con un meccanismo standardizzato di attivazione che – fermi gli oneri di informazione preventiva ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali – preveda una franchigia a carico dell'impresa per il periodo di sospensione o riduzione dell'orario;

5) riduzione del contributo dovuto alla Gestione della Cassa dai soggetti assicurati, corrispondente al maggior onere derivante dalla franchigia a loro carico in caso di attivazione dell'assicurazione, di cui al n. 2); la riduzione deve essere comunque determinata in funzione del tendenziale pareggio di bilancio della Gestione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

6) previsione di un aumento del contributo dovuto alla Gestione della Cassa dai soggetti assicurati a seguito dei casi di attivazione della Cassa medesima e di una sua riduzione a seguito di periodi di non attivazione;».

---

### **1.27 (testo 2)**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, BENCINI, FUCSIA, SERRA, PETROCELLI, GIROTTI, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a):*

1) *al numero 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso l'utilizzo dei contratti di solidarietà;»*

2) *sopprimere il numero 4);*

3) *sostituire il numero 6), con il seguente:*

«6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra le diverse tipologie di imprese secondo criteri di progressività in funzione dell'utilizzo effettivo da individuare sulla base dell'osservazione statistica;»;

4) *al numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto di quanto stabilito al numero 6)»;*

*b) alla lettera b):*

1) *al numero 3) sopprimere la parola: «eventuale»;*

2) *dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-bis) estensione del campo di applicazione dell'ASpI ai lavoratori autonomi, che siano titolari di un livello di contribuzione minimo per l'accesso alle prestazioni»;

3) *sostituire il numero 5 con il seguente:*

«5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria e che non fruiscano di altre prestazioni, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente e che presentino un reddito del nucleo familiare al di sotto del valore convenzionale, calcolato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia, anche composta da un solo individuo, è definita povera in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;»;

4) *al numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il sostegno al reddito e per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo;»;*

*c) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per un numero di ore settimanali non inferiore a quattro e non superiore ad otto condizionato alla frequenza da parte del beneficiario stesso di programmi di reinserimento lavorativo.».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanza le occorrenti risorse finanziarie».

---

**1.29 (testo 2)**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, SERRA, PETROCELLI, GIROTTI, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 2, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quali fruizione delle ferie e delle riduzioni dell'orario di lavoro non ancora godute e utilizzo della banca ore e, nel caso di cassa integrazione straordinaria alla concreta formulazione e attuazione di piani di investimento e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione, con previsione di possibilità di occupazione del lavoratore beneficiario dell'intervento di cassa integrazione straordinaria presso lo stesso datore di lavoro previa fidejussione a garanzia dell'investimento e delle prestazioni erogate in funzione dello stesso;».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

---

**1.30 (testo 2)**

CATALFO, CIOFFI, FUCKSIA, SERRA, BERTOROTTA

*Al comma 2, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel caso di cassa integrazione straordinaria alla concreta formulazione e attuazione di piani di investimento e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione, con previsione di possibilità di occupazione del lavoratore interessato dall'intervento di cassa integrazione straordinaria presso lo stesso datore di lavoro previa fidejussione a garanzia dell'investimento e delle prestazioni erogate in funzione dello stesso;».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

mente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

---

### **1.53 (testo 2)**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCSIA, SERRA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6), inserire il seguente:*

«6-bis) previsione della facoltà per le aziende di destinare la contribuzione per i fondi interprofessionali al finanziamento della cassa integrazione per le aziende che attualmente ne sono escluse»;

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

---

### **1.58 (testo 2)**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, Rita GHEDINI, LEPRI, PEZZOPANE, SANTINI, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera a), numero 7, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, vincolando gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 la cui determinazione è stabilita annualmente con la legge di stabilità».

*Conseguentemente, al comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le risorse rivenienti dall'applicazione dei numeri 1, 4 e 6 della lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 sono destinate esclusivamente all'attuazione dei criteri di delega dell'articolo 5, nei limiti delle predette risorse».

---



**1.62 (testo 2)**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BENCINI, FUCSIA, SERRA, PETROCELLI, GIROTTI, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:*

«7-bis) previsione di benefici di carattere fiscale o contributivo a favore dei datori di lavoro che assumano lavoratori in mobilità».

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

---

**1.71 (testo 2)**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo la parola: «lavoratori» inserire le seguenti parole: «che hanno in essere rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale.».*

---

**1.72 (testo 2)**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo la parola: «lavoratori» aggiungere le seguenti parole: «subordinati e parasubordinati».*

---

**1.73 (testo 2)**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, SERRA, PETROCELLI, GIROTTI, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «con contratto di collaborazione coordinata e continuativa» con le seguenti: «para-subordinati».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggior oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

---

**1.87 (testo 2)**

GUERRA, Rita GHEDINI, PARENTE, FAVERO, FORNARO, GOTOR, MANASSERO, MIGLIAVACCA, PEGORER, TOMASELLI, BENCINI

*Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) eventuale introduzione a favore dei nuclei dei lavoratori, in disoccupazione involontaria, che non abbiano o non abbiano più titolo a fruire dell'Aspi, e si trovino in condizione di povertà, come definita anche sulla base dell'Isee, di una prestazione, assistenziale, e sua successiva eventuale estensione progressiva, comunque entro i limiti delle risorse disponibili, a tutti i nuclei in analoga condizione di povertà, con priorità per quelli in cui siano presenti minori, condizionata all'adesione a progetti personalizzati, finalizzati all'inserimento o al reinserimento lavorativo nonché, nelle situazioni in cui ciò si renda necessario, all'inclusione sociale dei diversi membri del nucleo familiare;».

---

**1.86 (testo 2)**

CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, BENCINI, FUCKSIA, SERRA, BERTOROTTA

*Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 5), con il seguente:*

«5) eventuale introduzione di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai soggetti in disoccupazione involontaria,

siano essi in cerca di prima occupazione o dopo la fruizione dell'ASPI o lavoratori autonomi che hanno definitivamente cessato l'attività, e che non fruiscono di altre prestazioni, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente e che presentino un reddito del nucleo familiare al di sotto del valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia, anche composta da un solo individuo, è definita povera in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;».

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

---

### **1.88 (testo 2)**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCSIA, SERRA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASPI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente e che presentino un reddito del nucleo familiare al di sotto del valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia, anche composta da un solo individuo, è definita povera in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;».

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso

derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

---

### **1.89 (testo 2)**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) introduzione, dopo la fruizione dell'ASPI, di una prestazione, priva di copertura figurativa;».

---

### **1.91 (testo 2)**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BENCINI, FUCSIA, SERRA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 2, lettera b), al numero 5), sopprimere la parola: «eventuale».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

---

**1.104 (testo 2)**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCSIA, SERRA, PETROCELLI, GIROTTI, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

«6-bis) definizione di criteri oggettivi ed uniformi volti a stabilire la presa in carico del disoccupato da parte del centro per l'impiego per la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro.».

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie.».

---

**1.106 (testo 2)**

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

«6-bis) necessità di garantire, da parte del centro per l'impiego, l'effettiva partecipazione dei disoccupati, a programmi di politica attiva del lavoro.».

---

**1.109 (testo 2)**

ICHINO, BERGER, Mario MAURO

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) con riferimento al trattamento di disoccupazione di cui alla lettera b), previsione della possibilità che – laddove sia disponibile un servizio di assistenza intensiva per il reperimento della nuova occupazione fornito da agenzie specializzate appositamente accreditate – il godimento del sostegno del reddito sia condizionato alla stipulazione, da parte della persona interessata con l'agenzia pubblica o privata accreditata da essa scelta e con la Regione, di un contratto di ricollocazione che preveda: gli obblighi di attivazione a carico della persona stessa, l'affiancamento a un *tutor* investito del controllo sull'adempimento degli obblighi stessi, l'interru-

zione del trattamento in caso di inadempimento, il pagamento del corrispettivo per il servizio svolto dall'agenzia mediante *voucher* a valere sui fondi a ciò destinati dalla Regione, condizionato alla ricollocazione effettiva, regolato e determinato in modo tale che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;».

---

### **1.118 (testo 2)**

ICHINO, BERGER

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) con riferimento al trattamento di integrazione salariale di cui alla lettera *a*), previsione della possibilità che le Regioni e gli Enti locali pubblicino presso i Centri per l'Impiego proposte di collaborazione di pubblica utilità rivolte alle persone sospese dal lavoro con intervento ordinario o straordinario della Cassa integrazione guadagni, le quali potranno aderire alla proposta dandone comunicazione al Centro per l'Impiego e al coordinatore indicato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; in relazione a questo caso la norma delegata regolerà opportunamente la materia della sicurezza del lavoro e dell'assicurazione antinfortunistica;».

---

### **1.0.7 (già 6.0.3)**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BENCINI, FUCSIA, SERRA, BUCCARELLA, BOTTICI, FATTORI, PETROCELLI, VACCIANO, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CIAMPOLILLO, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI, TAVERNA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Reddito di cittadinanza)*

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Reddito di Cittadinanza in attuazione dei principi fondamentali sanciti dall'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea nonché dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 della Carta Costituzionale.

2. Il Reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti a rischio di marginalità nella società e nel mondo del lavoro.

3. Il Reddito di cittadinanza è istituito su tutto il territorio nazionale allo scopo di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, all'istruzione, all'informazione, alla cultura e alla sua libera scelta sottraendo ogni individuo dall'ambito della precarietà al fine dell'ottenimento della redistribuzione della ricchezza e della salvaguardia della dignità della persona.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza". Il Fondo è alimentato con le maggiori entrate e le minori spese di cui ai commi 80 e seguenti.

5. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge si intende per:

*a.* Reddito di cittadinanza: l'insieme delle misure volte al sostegno al reddito per tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di povertà come definita alla lettera *d*) del presente comma al fine di garantire la pari dignità sociale e la partecipazione al progresso del paese;

*b.* Beneficiari: tutti i cittadini in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal presente articolo per il diritto al percepimento del reddito di cittadinanza;

*c.* Struttura informativa centralizzata: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di una banca dati finalizzata ad implementare e gestire i processi di cui al presente articolo;

*d.* Soglia di povertà relativa: è il valore convenzionale calcolato dall'ISTAT che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia anche composta da un singolo soggetto, viene definita povera in termini relativi ossia in rapporto al livello economico medio di vita dell'ambiente o della nazione;

*e.* Reddito familiare: è il reddito complessivo netto derivante da redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno al reddito o che potranno essere percepiti sulla base di apposita documentazione nell'anno di presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare;

*f.* Nucleo familiare: il nucleo composto da richiedente, soggetti con i quali convive e soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il dichiarante sono coloro che risultano dallo Stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare anche se residenti separatamente e non appartengono al medesimo nucleo familiare solo in caso di separazione giudiziale o omologazione della separazione

consensuale, oppure quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore stesso (caso di coniugi non conviventi). Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dal decreto legislativo 109/98 e dal DPCM n 221/1999;

g. Familiari a carico: sono i componenti del nucleo familiare minori degli anni diciotto, i maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età purché studenti o in possesso di una qualifica o diploma professionale, riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione Europea; compresi nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13, o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro ovvero la frequenza di un corso per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche;

h. Fondo per il Reddito di Cittadinanza: è il fondo di cui al comma 4 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici;

i. Bilancio di Competenze: è una metodologia di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e nell'orientamento professionale per adulti. È un percorso volontario che mira a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita al fine di renderne possibile la trasferibilità e la spendibilità nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo lavorativo;

j. Salario minimo garantito: è la paga oraria minima che il datore di lavoro deve corrispondere.

6. Il Reddito di Cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora unico componente di nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto pari a 7.200,00 euro stabilito in ordine alla soglia di povertà relativa, quantificata a partire dall'anno 2013 in 600 euro mensili netti.

7. Il Reddito di Cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito minimo in ordine alla soglia di povertà relativa quantificata a partire dall'anno 2013 secondo la tabella di cui all'Allegato I della presente legge.

8. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 6 e 7 è fissata sulla base del livello di soglia di povertà relativa aggiornata ogni anno e in ogni caso non potrà essere inferiore al reddito annuo pari a 7.200 euro netti

9. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, per il solo caso di lavoratori autonomi, viene calcolata con riferimento al reddito netto dell'anno precedente a quello di inoltro della richiesta, con previsione di successivo calcolo di compensazione, da effettuarsi non appena disponibili i dati reddituali relativi all'anno in corso. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali abbiano supe-



rato la soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario restituisce l'eccedenza a partire dall'anno in cui il suo reddito supera del 100 per cento il valore della predetta soglia, Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali siano stati inferiori alla soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario ha diritto a ricevere l'integrazione di quanto non percepito a partire dalla prima erogazione disponibile.

10. Ai fini dell'accesso al Reddito di Cittadinanza viene tenuto in considerazione il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dal presente articolo.

11. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante e calcolata secondo gli allegati 1 e 2 del presente articolo.

12. A completamento della richiesta inoltrata da un componente di nucleo familiare con soggetti potenzialmente beneficiari, i medesimi componenti acquisiscono il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota a loro spettante, secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui agli allegati 1 e 2 del presente articolo, esclusivamente tramite richiesta personale agli uffici competenti.

13. La quota parte di reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta in parti eguali a entrambi i genitori fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.

14. Hanno diritto a richiedere e percepire il Reddito di cittadinanza tutti i soggetti che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i 18 anni di età, sono residenti sul territorio nazionale, percepiscono un reddito netto annuo inferiore ad euro 7200 netti ovvero appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito è inferiore ai valori indicati nella tabella di cui all'allegato 1 della presente legge e che sono compresi in una delle seguenti categorie:

a) soggetti in possesso di cittadinanza italiana;

b) soggetti aventi cittadinanza estera, residenti da almeno due anni in territorio italiano, che dimostrano di aver lavorato in Italia nell'ultimo biennio per un numero di ore pari o superiore a 1000 ovvero essere stati titolari di un reddito netto pari o superiore a 6000 euro complessivi nei due anni precedenti a quello della fruizione dei benefici di cui al presente articolo;

c) il Governo è delegato all'emanazione di un decreto che preveda la stipula di convenzioni con altri Stati al fine di verificare se i richiedenti siano attualmente beneficiari di altri redditi nei paesi di origine o, qualora di cittadinanza italiana, in paesi esteri.

15. Per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 25 anni costituisce requisito fondamentale essere in possesso di qualifica o diploma professionale, riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi nell'apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con l'Accordo del 29 aprile 2010 o di un diploma di istruzione secondario

di Il grado utile per l'inserimento lavorativo ovvero essere in corso di frequenza per l'acquisizione di uno dei predetti titoli o qualifiche.

16, Nel caso di nucleo familiare con un unico componente che svolge attività, comprovata da attestazioni di frequenza, di studente a tempo pieno in modo esclusivo, il reddito di cittadinanza viene erogato solo nel caso in cui il nucleo familiare di provenienza sia al di sotto della soglia di povertà relativa di cui al comma 6 del presente articolo.

17. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, vengono attribuite le seguenti competenze:

a) Le strutture dei centri per l'impiego hanno il compito di ricevere le domande di accesso al reddito di cittadinanza di cui al presente articolo, i centri per l'impiego gestiscono le procedure, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, ne raccolgono i pareri per le parti di competenza e nel caso di esito positivo inviano all'Inps il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza.

b) I Comuni hanno il compito di favorire e supportare le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo in particolare per i soggetti per i quali si renda necessario attivare percorsi di supporto ed inclusione sociale, per disabili gravi, per i soggetti pensionati con reddito inferiore alla soglia di cui al comma 5 lettera d) del presente articolo. In tali casi i servizi-sociali laddove necessario possono procedere alla presentazione della richiesta ai centri per l'impiego competenti per territorio utilizzando la struttura informativa centralizzata.

c) Le regioni hanno il compito di favorire in coordinamento con i centri per l'impiego, i comuni e in accordo con i ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali, attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivando iniziative fra i comuni anche consorziati tra loro. Le Regioni attraverso l'Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle politiche di welfare a livello regionale al fine di monitorare la distribuzione del reddito, la struttura della spesa sociale e fornire le statistiche sulla possibile platea di beneficiari del presente articolo.

d) L'INPS è ente competente per le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati e provvede all'erogazione del reddito di cittadinanza a ciascun beneficiario o previa valutazione positiva da parte del centro per l'impiego, per il tramite del fondo di cui al comma 4 del presente articolo. L'INPS altresì condivide con i Centri per l'Impiego i dati riguardanti l'erogazione di tutti i sussidi che ha in gestione.

e) L'agenzia delle entrate nell'ambito delle proprie competenze esegue le verifiche e i controlli dei dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione del Beneficio di cui al presente articolo.

f) Le Direzioni regionali e territoriali del lavoro per quanto attiene alle attività da esse esercitate implementano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso.

g) Le scuole di ogni ordine e grado forniscono ai centri per l'impiego ed ai comuni le

informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti beneficiari tramite la Struttura informativa centralizzata.

h) Le agenzie formative accreditate ai sensi del: Accordo Stato Regioni del 20/03/2008, Accordo 131/2003 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Accordo Stato Regioni 1° agosto 2002, Decreto ministeriale (Mlps) 25 maggio 2001 n. 166, Accordo Stato Regioni del 18 febbraio 2000, Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, legge 24 giugno 1997 n. 196 forniscono ai centri per l'impiego ogni informazione in relazione alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi e alla frequenza ai corsi ed ai percorsi formativi svolti dai cittadini ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti tramite la Struttura informativa centralizzata.

i) Le Università e gli istituti di alta formazione implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei cittadini tramite la Struttura informativa centralizzata.

18. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana un decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, al fine di stabilire le procedure di coordinamento tra gli enti di cui al comma 17 del presente articolo.

19. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali, provinciali e i Comuni, ha il compito di analizzare l'evoluzione dei mercati dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d'attività interessati al completamento della domanda di lavoro e offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali, con l'obiettivo di rendere funzionale il dispositivo del presente articolo nonché gli altri strumenti offerti dall'andamento a tutela delle esigenze di carattere sociale ed occupazionale, altresì definisce, in accordo con il Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione.

20. Le strutture di cui ai commi 17, 18 e 19, ai fini del presente articolo ed in ottemperanza alle disposizioni in materia di Agenda Digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ampliano, implementano ed utilizzano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76

coordinato con la legge 9 agosto 2013 n. 99, alla quale confluiscono quantomeno: i dati anagrafici del cittadino, stato di famiglia, certificazione isee, certificazione reddito al netto delle tasse riferito all'anno incorso, certificazione reddito di cittadinanza percepito, dati in possesso dell'inps, beni immobili di proprietà, competenze certificate del cittadino acquisite in ambito formale, non formale e informale, stato di frequenza scolastica dello studente.

21. I dirigenti delle strutture pubbliche o aziende speciali di enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata di cui al presente articolo, hanno l'obbligo di riferire trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali lo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata.

22. Tutti i soggetti identificati come soggetti abilitati secondo la Legge 183/2010 e le Note Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.13/SEGR1000440 del 4.01.2007 e n. 13/SEGR10004746 compresi i datori di lavoro hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 99 e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti.

23. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge un decreto contenente disposizioni relative alla ottimizzazione dei processi funzionali alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, prevedendo:

*a)* meccanismi sanzionatoria carico del personale dirigenziale competente per la cura dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata di cui al comma 21 del presente articolo, che non abbia ottemperato sulla base dei dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

*b)* meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti identificati al comma 22 del presente articolo, da erogare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 22.

24. I dati personali elaborati ai fini del presente articolo sono trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196/03.

25. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui al presente articolo inoltra domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, indicate al comma 17, lettere *a)* e *b)*, allegando:

*a)* Copia dell'Isee;

*b)* Autodichiarazione attestante i redditi percepiti e percepibili, nel corso dell'anno solare di presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, fatte salve le ipotesi di cui al comma 9.

26. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 del presente articolo è verificata e attestata dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 secondo competenza attraverso la consultazione e l'im-

plementazione della banca dati centralizzata di cui ai commi da 20 a 24 del presente articolo.

27. Le strutture preposte all'accoglimento della domanda di cui ai commi 17, 18 e 19 possono riservarsi la facoltà di richiedere la documentazione inerente ai redditi percepiti e percepibili, nell'anno solare della presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.

28. Sul sito internet dei centri per l'impiego devono essere pubblicate le modalità per la presentazione della richiesta e i moduli semplificati.

29. Il Reddito di Cittadinanza viene erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni ai commi 14, 15 e 16. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui ai successivi commi da 30 a 46.

30. Il Beneficiario in età non pensionabile deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti.

31. Il beneficiario fornita la disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo, deve entro sette giorni intraprendere il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto indicate ai commi da 38 a 45.

32. I Beneficiari del Reddito di Cittadinanza hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale che comporta la perdita del diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza o che comporta la modifica dell'entità dell'ammontare del Reddito di Cittadinanza percepito e anche in costanza di diritto al beneficio è tenuto a rinnovare la domanda di ammissione annualmente.

33. In linea con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale, nonché in base agli interessi ed alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego di cui ai commi da 38 a 45, il beneficiario è obbligato ad offrire la propria disponibilità, per l'espletamento di attività utili alla collettività da svolgere presso il Comune di residenza che istituisce ai predetti fini compatibilmente, nel caso di disabili e anziani, con le loro capacità.

34. I Comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge devono attivare tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma precedente.

35. Il beneficiario in riferimento alle attività di cui al comma 33 è tenuto a mettere a disposizione della collettività un minimo di quattro ore settimanali da ritenersi esclusivamente prestate a titolo di volontariato.

36. Gli obblighi di cui al comma 31 vengono attestati dal Comune che provvede ad aggiornare la Banca Dati centralizzata.

37. Gli obblighi di cui al comma 31 sono subordinati all'attivazione di progetti da parte dei comuni interessati.

38. I centri per l'impiego, ai fini dell'inserimento lavorativo, hanno il compito della presa in carico dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al presente articolo ed erogano servizi ai fini dell'accompagnamento all'inserimento lavorativo, altresì provvedono nel corso del primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, a forme di pubblicizzazione del diritto ai benefici del reddito di cittadinanza, attraverso l'invio di comunicazioni a mezzo posta o pec, presso le residenze dei potenziali beneficiari.

39. I centri per l'impiego cooperano con le Regioni, i Comuni e l'Agenzia del Demanio, ciascuno con le proprie risorse, al fine di promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali in relazione alle caratteristiche produttive, commerciali, economiche del territorio, nell'ottica dell'inserimento lavorativo dei beneficiari di cui al presente articolo.

40. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui al precedente comma e nell'ottica dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, all'articolo 58, dopo il comma 1, del decreto legge del 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

"1.bis) È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di »start-up innovative« di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 e da destinare a progetti di sviluppo di »incubatori certificati« di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221".

41. Le attività di cui al comma 38 possono essere altresì svolte dalle agenzie di intermediazione del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003.

42. Le agenzie di cui al comma 41 oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto Legislativo 10 settembre 2003 pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute a inserire i dati in loro possesso nella banca dati di cui ai commi da 20 a 24 del presente articolo.

43. I centri per l'impiego, nonché le agenzie di intermediazione, in relazione ai servizi erogati di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, delle capacità fisiche, delle disabilità nonché di mansioni precedentemente svolte, procurano al beneficiario proposte di lavoro.

44. Tutte le Agenzie di cui al presente articolo, devono individuare, attraverso la Struttura informativa centralizzata, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

45. Le Agenzie formative accreditate hanno il compito di fornire una formazione mirata, orientata verso quei settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato in linea con le indicazioni degli osservatori regionali e nazionali del mercato del lavoro e sulle politiche di Welfare. Le

Agenzie formative accreditate devono inserire al lavoro una quota annua pari almeno al 10% degli iscritti che conseguono il titolo. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare di cui al comma 17, lettera *h*) ha il compito di verificare e monitorare le attività delle agenzie formative e provvede ad inibire l'assegnazione di nuovi corsi alle Agenzie formative accreditate, per l'anno successivo, nel caso di mancato inserimento al lavoro della quota minima del 10% degli iscritti che conseguono il titolo.

46. Il beneficiario, in età non pensionabile ed abile al lavoro, fatte salve le previsioni di cui alla legge n. 68 del 1999, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio a:

*a*) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti;

*b*) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 181 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

*c*) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

*d*) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, col supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionante all'inserimento lavorativo;

*e*) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite con i servizi competenti;

*f*) accettare espressamente, nel caso di individuazione di carenze professionali o di riconoscimento di specifiche propensioni, qualora rilevate dall'ente preposto durante il colloquio di orientamento ed il percorso di bilancio delle competenze, di essere avviato e completare corsi di riqualificazione professionale o formazione professionale da ritenersi obbligatori ai fini del presente articolo con esclusione dei casi di comprovata impossibilità derivante da cause di forza maggiore;

*g*) sostenere colloqui ovvero prove di selezione per attività lavorative attinenti alle competenze certificate;

*h*) partecipare attivamente alla ricerca del lavoro e recarsi con cadenza periodica, pari a una volta a settimana, presso il CPI o l'Agenzia che lo ha preso in carico.

47. Il beneficiario in età non pensionabile ed abile al lavoro o qualora disabile in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

*a*) non ottempera agli obblighi di cui al comma 46;

*b*) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo accertata e dichiarata dai responsabili del procedimento di cui al presente articolo;

*c*) rifiuta nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma seguente e presentate dal centro per l'impiego o dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 o da 38 a 45;

d) qualora a seguito di impiego o reimpiego receda senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;

e) qualora non ottemperi agli obblighi di cui al comma 35 se in presenza di progetti già avviati dai Comuni.

48. Ai fini del presente articolo è considerata congrua la proposta di lavoro di cui al precedente comma se munita dei seguenti requisiti:

a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate nel corso del colloquio di orientamento e nel percorso di bilancio delle competenze dagli Enti preposti di cui ai commi da 38 a 45;

b) la retribuzione oraria è pari a un importo maggiore o uguale all'ottanta per cento rispetto a quella delle mansioni di provenienza e comunque non inferiore a quanto previsto dai CCNL di riferimento e in stretta osservanza di quanto previsto ai commi 77, 78 e 79;

c) fatte salve espresse volontà del richiedente la sede del luogo di lavoro non dista oltre 50 km dalla residenza del soggetto interessato e il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore ad ottanta minuti.

49. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 Marzo 1999, n. 68 sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

50. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 46 le madri fino al compimento del terzo anno di età dei figli ovvero in alternativa i padri su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.

51. Ai fini del presente articolo la partecipazione, del Beneficiario del reddito di cittadinanza, a progetti imprenditoriali promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 39, è da considerarsi alternativa ed, equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 46, lettera 1).

52. Lo Stato, le Regioni e i Comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali recepito con legge n. 881 del 77, dall'articolo 2 della costituzione e dalla Carta sociale europea, sia per l'accesso all'alloggio che nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.

53. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e locatari dell'abitazione principale, non percettori di altre agevolazioni per l'abitazione, hanno diritto a ricevere l'agevolazione di cui al fondo nazionale di sostegno per l'accesso al contributo per le locazioni di cui all'articolo 11 legge 9 dicembre 1998 n. 431 e ss. Mm, maggiorata del 20 per cento.



54. Al fine del presente articolo, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, il fondo di cui al comma 53 è aumentato di 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2014-2016. All'onere si provvede mediante le maggiori risorse di cui ai commi 80 e seguenti.

55. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 nonché con l'obiettivo di applicare le normative di riferimento in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, i comuni anche riuniti in consorzi e le regioni hanno l'obbligo di erogare servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza e forniscono:

a) sostegno alla scolarità nella fascia d'obbligo, in particolare per acquisto libri di testo;

b) sostegno all'istruzione ed alla formazione dei giovani con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo ed il pagamento di tasse universitarie;

c) sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;

d) misure di sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;

e) misure di sostegno all'uso dei trasporti pubblici;

f) misure volte a favorire il diletto attraverso la concessione di benefici per la fruizione di rappresentazioni culturali.

56. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia del presente articolo e sostenere la diversificazione dei benefici offerti, Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle Attività produttive e il Ministero dell'Economia, emana entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari del presente articolo.

57. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui al presente articolo, i comuni anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano attualmente programmi di divulgazione e relativa assistenza in favore dei senza tetto e dei senza fissa dimora.

58. Al fine di monitorare l'attuazione del presente articolo i comuni anche riuniti in consorzi comunicano semestralmente al ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 57 ed i relativi risultati conseguiti.

59. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge il ministero del lavoro e delle politiche sociali emana un regolamento contenente la modulistica per le comunicazioni di cui al comma 58.

60. Il reddito di cittadinanza è erogato da INPS ed è riscosso: presso gli uffici postali in contanti allo sportello, con accredito sul proprio conto corrente postale, su conto di deposito a risparmio o con accredito su carta prepagata, tenuto conto delle esigenze del beneficiario.

61. Ferma restando la competenza della sede Inps, nel cui ambito territoriale il beneficiario è residente, il pagamento può essere richiesto presso ciascun ufficio pagatore sul territorio nazionale.

62. Al fine di agevolare la fiscalità generale l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5% per i beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione su carta prepagata e che utilizzano almeno il 70% dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.

63. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano una convenzione con poste italiane e con INPS finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente, e alla predisposizione di uno strumento automatico utile a rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite carta prepagata ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo.

64. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro una eventuale, propria prestazione lavorativa pregressa, e irregolare, a seguito di relativo accertamento da parte delle autorità ispettive competenti, riceve una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5%.

65. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure è istituito un incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori beneficiari del presente articolo.

66. Le assunzioni di cui al comma 65 devono comportare un incremento occupazionale netto, per ogni singola azienda beneficiaria dell'incentivo.

67. L'incentivo mensile è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione e non può superare a 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

68. L'incentivo ha una durata massima di dodici mesi.

69. L'incremento occupazionale di cui al comma 66 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

70. L'incremento della base occupazionale va considerato ai netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

71. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine INPS e Agenzia delle Entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'assistenza di omissioni ovvero difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al Centro per l'impiego territorialmente competente.

72. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci, perde definitivamente il diritto al Reddito di Cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.

73. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 32 qualora relativi ad un incremento della capacità reddituale, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui al presente articolo.

74. Il termine per la segnalazione di cui al comma 73 è fissato in giorni 30 dall'effettivo incremento reddituale.

75. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.

76. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza ai percorsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario, comporta una induzione della quota parte di reddito di cittadinanza riferita al minore a carico per ciascun figlio in dispersione scolastica. In caso di primo richiamo la riduzione sarà pari al 30% ovvero al 50% in caso di secondo richiamo ovvero alla perdita del beneficio in caso di terzo richiamo.

77. In adempimento ai principi costituzionali sanciti dall'articolo 36 della Costituzione nonché dai commi da 1 a 4 del presente articolo, al fine di integrare le relative misure in favore di tutti i cittadini, è istituito il salario minimo garantito.

78. Fatte salve disposizioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva nazionale la retribuzione oraria lorda applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9 euro.

79. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, fissati nella misura massima annua di 19.000 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 80 e seguenti.

80. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a nonna dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila,».

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne deter-

minano l'aumentare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni».

80-*bis*. L'erogazione della somma di cui al comma 80, lettera *b*), è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito *internet* della Camera di appartenenza.

80-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2015 è soppressa la disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga di cui all'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. A decorrere dal medesimo termine di cui al precedente periodo, gli stanziamenti afferenti alla predetta disciplina sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al finanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 4.

81. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole: «dello 0,2 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per cento». Al comma 492 del medesimo articolo della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, casi come definita dalla tabella 3, è incrementata del 5 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nazionale del contratto.

82. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 1 punto percentuale. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo.».

83. A decorrere dal 30 giugno 2014 una quota non inferiore a 2.700 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.

84. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriannuali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della Difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.

85. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta di bollo di cui all'articolo 19, comma 6, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nella misura del 26 per mille.

86. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 23 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2014. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. Le somme derivanti dalla presente disposizione concorrono integralmente al finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo.

87. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (4), con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale, i rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».

88. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, all'articolo

11, comma 1, la lettera *e*) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, è sostituita dalle seguenti:

- "*e*) oltre 75,000 euro e fino a 100,000 euro, 43 per cento;
- f*) oltre 100,000 euro, 45 per cento".

89. A decorrere dal 1° gennaio 2015 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1,500,000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:

- a*) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
- b*) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

90. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale,

91. L'imposta di cui al comma 89 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

- 1) per patrimoni superiori a 1.500,000 euro, lo 0,50 per cento;
- 2) per patrimoni superiori a 2,500,000 euro, lo 0,75 per cento;
- 3) per patrimoni superiori a 5,000,000 di euro, lo 0,85 per cento;
- 4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, il 1,5 per cento;
- 5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento,

92. Entro il 31 luglio 2015, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

93. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.

94. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 96 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

95. L'imposta di cui al comma 89 è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

96. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati. Le risorse iscritte nel bilancio dello stato sono versate all'entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 4.

97. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n.222, sono destinate integralmente al Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 4.

*Conseguentemente, al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, apportare le seguenti modifiche:*

a) l'articolo 5 è soppresso;

b) all'articolo 8, il comma 11 è sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro economico, e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati sono rideterminate in maniera da assicurare una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di cui all'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;

c) all'articolo 15, al comma 1, al paragrafo 2, al terzo periodo, eliminare infine le seguenti parole: «nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.»;

d) all'articolo 16, al comma 6, sostituire le parole: «del 20 per cento» con le seguenti: «del 40 per cento»;

e) all'articolo 16, sopprimere il comma 7;

f) all'articolo 17, al comma 1, sostituire le parole: «di 50 milioni di euro» con le seguenti: «di 90 milioni di euro»;

g) all'articolo 20, al comma 1, sostituire infine le parole: «2,5 per cento» e «4 per cento» rispettivamente con le seguenti: «5 per cento» e «8 per cento».

---

## Art. 2.

### 2.10 (testo 2)

SERRA, CATALFO, CIOFFI, FUCSIA, BERTOROTTA

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità» con le seguenti: «razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità anche attraverso il riconoscimento del microcredito per la microimprenditorialità, di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n.*

385, ad artigiani e piccoli imprenditori, secondo la definizione di cui all'articolo 2083 del codice civile, con un'età non superiore ai 40 anni».

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

---

## **2.21 (testo 2)**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BENCINI, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le lettere c), d) ed e) con le seguenti:*

«c) istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Dipartimento nazionale per l'occupazione, di seguito denominato "Dipartimento", al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;

d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione del Dipartimento;

e) attribuzione al Dipartimento delle competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpl»;

*b) dopo la lettera f) inserire la seguente:*

"f-bis) soppressione di Italia Lavoro spa con relativa confluenza del personale di ruolo della società nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o del Dipartimento»;

*c) alla lettera g), sostituire le parole: «dell'Agenzia» con le seguenti: «del Dipartimento»;*

*d) sostituire le lettere i), l), m), n) e o) con le seguenti:*

"i) cooperazione tra servizi pubblici e privati, fermo restando la centralità del pubblico, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri uniformi per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano



sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;

*l)* introduzione di modelli che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro;

*m)* previsione di meccanismi di raccordo tra il Dipartimento e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale;

*n)* previsione di meccanismi di raccordo tra il Dipartimento e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità;

*o)* mantenimento in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale nonché assegnazione allo stesso Ministero delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro";

*e)* *sopprimere la lettera p)*;

*f)* *alla lettera q), sopprimere le seguenti parole:* «, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica»;

*g)* *alla lettera r), sostituire la parola:* «valorizzazione», *con le seguenti:* «uso esclusivo»;

*h)* *sostituire la lettera s) con la seguente:*

"s) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati";

*i)* *aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

"s-bis) definizione, costruzione e mantenimento di un sistema informativo integrato con l'INPS su politiche attive e passive per il lavoro, disponibile in tutti i punti di accesso ai servizi per il lavoro;

*s-ter)* obbligo per le competenti amministrazioni di pubblicazione on line delle graduatorie relative al collocamento obbligatorio nonché dei posti disponibili con le seguenti specificazioni:

- 1) tipologia;
- 2) settore;
- 3) competenze richieste;
- 4) sede di lavoro".

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o

maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanza le occorrenti risorse finanziarie».

---

## 2.22 (testo 2)

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTI, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Dipartimento nazionale per l'occupazione, di seguito denominato "Dipartimento", al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;».

*Conseguentemente, al comma 2:*

*a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «dell'Agenzia», con le seguenti: «del Dipartimento»;*

*b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'Agenzia», con le seguenti: «il Dipartimento»;*

*c) alla lettera e), sostituire le parole: «all'Agenzia», con le seguenti: «al Dipartimento».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanza le occorrenti risorse finanziarie».

---

**2.23 (testo 2)**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, Rita GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE, ORRÙ

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggior oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».*

---

**2.28 (testo 2)**

LEPRI, D'ADDA, FAVERO, PEZZOPANE

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere in fine le seguenti: «con conseguente istituzione, per ciascuna regione o provincia autonoma, di Uffici regionali per il lavoro, da considerarsi come articolazioni periferiche dell'Agenzia nazionale».*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera e) dopo la parola: «Agenzia» inserire le seguenti: «e agli Uffici regionali per il lavoro, anche in applicazione della lettera p),».*

---

**2.100**

IL RELATORE

*Al comma 2, lettera g), dopo la parola: «confluire», inserire le seguenti: «, in via prioritaria,».*

---

**2.200**

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo la lettera g), inserire le seguenti: «g-bis) individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia con moda-*

lità tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica; g-ter) determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima;».

---

### **2.51 (testo 2)**

ICHINO, BERGER, Mario MAURO, PAGANO

*Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«i-bis) principi di politica attiva che prevedano la promozione dello stretto collegamento tra misure di sostegno del reddito della persona disoccupata o inoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, mediante la stipulazione tra la persona stessa, la Regione e una agenzia pubblica o privata accreditata, di un contratto di ricollocazione, che definisca gli obblighi delle parti, condizioni il trattamento di disoccupazione al rispetto di essi e il pagamento del corrispettivo in forma di *voucher* regionale condizionato all'effettiva ricollocazione, pagato a valere sui fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale».

---

### **2.52 (testo 2)**

LEPRI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«i-bis) riconoscimento dei corrispettivi, ai soggetti accreditati, attraverso voucher con valore proporzionale alla difficoltà di collocamento e solo dopo l'avvenuta certificazione della sua stabile realizzazione; obbligo, per i soggetti accreditati, di prendere in carico la persona che ne fa richiesta».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».*

---

**2.59 (testo 2)**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 2, sostituire lo lettera l) con la seguente:*

«l) favorire l'uso della Banca dati delle politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, con l'obbligo per le imprese, senza impegno di assunzione, possano comunicare la propria previsione di assunzione per profilo professionale così da permettere ai disoccupati di inviare la propria candidatura ai fini di una possibile assunzione;».

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

---

**2.65 (testo 2)**

CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, FUCSIA, BERTOROTTA

*Al comma 2, alla lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche mediante la creazione di un Casellario Nazionale dei disoccupati in cerca di lavoro con i relativi *curricula*, prevedendo il potenziamento del Casellario delle prestazioni in capo all'INPS, da alimentarsi obbligatoriamente anche con i dati delle prestazioni assistenziali e integrative erogate da Enti locali, Enti bilaterali e Onlus;».

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

---

**2.83 (testo 2)**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 2, sostituire la lettera s) con la seguente:*

«s) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati».

---

**2.85 (testo 2)**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

«s-bis) previsione di criteri di remunerazione a risultato per i servizi competenti di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003;

s-ter) previsione di un piano straordinario per il rafforzamento dei servizi per l'impiego a carattere nazionale;

s-quater) previsione di strumenti obbligatori per il conferimento nel sistema nazionale per l'impiego delle informazioni sui posti vacanti da parte dei servizi competenti pubblici e privati, nonché da parte dei soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva e/o ad attività di intermediazione».

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanza le occorrenti risorse finanziarie».

---

**2.87 (testo 2)**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTI, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«s-bis) definizione, costruzione e mantenimento di un sistema informativo integrato con l'INPS su politiche attive e passive per il lavoro, disponibile in tutti i punti di accesso ai servizi per il lavoro, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;».

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

---

**2.90 (testo 2)**

FUCKSIA, CATALFO, BERTOROTTA

*Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:*

«s-bis) assunzione di misure volte al miglioramento delle prestazioni assicurative dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS in particolare in materia di contribuzione pensionistica, di indennità di maternità, di malattia, di incentivi per l'auto-impiego ed auto-imprenditorialità;».

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

---

**2.0.4 (testo 2)**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCSIA, PETROCELLI, GIROTTI, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifica del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368)*

1. Al comma 4-*sexies* dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il datore di lavoro attraverso i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 276 del 2003 reperiscono i lavoratori dalla banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99. I medesimi soggetti registrano nella stessa banca dati tutti i soggetti che hanno preso in carico per l'inserimento lavorativo e che si sono rivolti alle stesse per attività di orientamento o *placement*. Al fine dell'implementazione del libretto formativo del cittadino e del fascicolo personale dello stesso i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003 provvedono all'inserimento dei dati anagrafici e inerenti la certificazione delle competenze acquisite dal cittadino all'interno della banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**2.0.5 (testo 2)**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCSIA, PETROCELLI, GIROTTI, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifica del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre-2011 n. 167, il secondo periodo è sostituito con i seguenti: "Al fine di favorire l'implementazione del libretto formativo del cittadino di



cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il piano formativo individuale viene redatto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base al livello, alla qualifica da conseguire e al codice ATECO. Tale piano informativo deve poter essere registrato attraverso il Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie. Il *tutor* aziendale ha l'obbligo di registrare con cadenza annuale presso la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, le competenze acquisite dall'apprendista. L'obbligo di cui al precedente comma può essere espletato dal *tutor* aziendale anche con l'assistenza dei Centri per l'impiego. Al termine del triennio di apprendistato i centri per l'impiego convalidano con modalità *on line* le competenze acquisite dal cittadino".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

#### **2.0.6 (testo 2)**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Libretto elettronico formativo dell'apprendista)*

1. È istituito il Libretto elettronico formativo dell'apprendista (LEFA). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la Semplificazione e della Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito l'INPS, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, viene definito il modello di LEFA, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nel LEFA.

2. Il LEFA, che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata e sentito l'Inps,

da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti:

*a)* gli *standard* e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dei dati per l'aggiornamento del LEFA e la sua unificazione con il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

*b)* stabilisce la piena interoperabilità tra i dati presenti nel Sistema Informativo per le Comunicazioni obbligatorie e quelli della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

*c)* la creazione di un'apposita area *web* del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che viene aggiornata anche dai dati contenuti nel LEFA;

*d)* i criteri di trasmissione dei dati delle ore formative, di cui al comma 6, registrate nel sistema informatico Inps con quelli del Sistema Informativo per le Comunicazioni obbligatorie, fermo restando quanto stabilito dalla lettera *b)*.

4. Al fine di semplificare la redazione del piano formativo individuale di cui al comma 1, lettera *a)* dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, ai datori di lavoro, attraverso il Sistema informatico per le Comunicazioni obbligatorie, è assicurato l'automatismo della predisposizione, archiviazione e stampa del piano formativo individuale sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, fornendo ai datori di lavoro, in fase di predisposizione del piano formativo individuale, un catalogo formativo da cui selezionare il macro settore, il settore, il profilo e la qualifica con cui si assume l'apprendista. L'inoltro del piano formativo attraverso il Sistema Informativo per le Comunicazioni obbligatorie vale ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e ogni altra informazione riguardanti l'apprendistato.

5. Al fine della registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti è assicurata l'abilitazione all'ingresso nel sistema a tutti i soggetti obbligati alla registrazione e certificazione delle ore di formazione sul LEFA nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o anche convalidare i dati del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Le ore di formazione effettuata la cui registrazione è di competenza del datore di lavoro devono essere comunicate all'Inps attraverso le denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti. Tali ore valgono ai fini della registrazione ed aggiornamento del libretto formativo dell'apprendista (LEFA) ai sensi della lettera *g)* del comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167.

7. I datori di lavoro possono adempiere alla registrazione delle ore di formazione apprendista anche attraverso l'indicazione del dato nelle annotazioni della sezione retributiva del prospetto del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, fermo restando la relativa trasmissione all'Inps ai sensi del comma 6.

8. Per le aziende non obbligate all'invio all'Inps delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, comprese quelle di cui al comma 5, le ore di formazione sono registrate direttamente nel Sistema Informativo di trasmissione LEFA di cui al comma 3, lettera a).

9. Al fine di controllare l'andamento dell'adempimento della formazione circa la quantità, i contenuti e le modalità della formazione formale esplicitata nel piano formativo individuale e fornire ogni dato utile a tale verifica nonché la quantità e i contenuti di un eventuale recupero del debito formativo, il datore di lavoro, i lavoratori ed il personale addetto alla vigilanza accedono in qualunque momento a tali dati che sono aggiornati a seguito dell'invio di cui ai commi 6 ed 8.

10. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentito l'Inps, è istituito il "Fascicolo personale elettronico" che dovrà contenere le informazioni inerenti le varie fasi della vita di ogni singolo cittadino, gli interventi sanitari preventivi, curativi e riabilitativi, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del Cassetto fiscale e del Cassetto previdenziale e le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.

11. Entro quindici mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione, sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, vengono stabiliti i criteri di integrazione dei dati del "Fascicolo personale elettronico" nonché le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**2.0.7 (testo 2)**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Libretto elettronico formativo dell'apprendista)*

1. È istituito il Libretto elettronico formativo dell'apprendista (LEFA). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la semplificazione e della Pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, d'intesa con la conferenza unificata; sentito l'INPS, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, viene definito il modello di LEFA, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nel LEFA.

2. Il LEFA, che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Unificata e sentito l'Inps, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti:

*a)* gli *standard* e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dei dati per l'aggiornamento del LEFA e la sua unificazione con il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

*b)* stabilisce la piena interoperabilità tra i dati presenti nel Sistema Informativo per le Comunicazioni Obbligatorie e quelli della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

*c)* la creazione di un'apposita area *web* del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che viene aggiornata anche dai dati contenuti nel LEFA;

*d)* i criteri di trasmissione dei dati delle ore formative, di cui al comma 6, registrate nel sistema informatico Inps con quelli del Sistema Informativo per le Comunicazioni Obbligatorie, fermo restando quanto stabilito dalla lettera *b*).

4. Al fine di semplificare la redazione del piano formativo individuale di cui al comma 1, lettera *a*) dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, ai datori di lavoro, attraverso il Sistema Informativo per le Comunicazioni Obbligatorie, è assicurato l'automatismo della predisposizione, archiviazione e stampa del piano formativo individuale sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, fornendo ai datori di lavoro, in fase di predisposizione del piano formativo individuale, un catalogo formativo da cui selezionare il macro settore, il settore, il profilo e la qualifica con cui si assume l'apprendista. L'inoltro del piano formativo attraverso il Sistema Informativo per le Comunicazioni Obbligatorie vale ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e ogni altra informazione riguardanti l'apprendistato.

5. Al fine della registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti è assicurata l'abilitazione all'ingresso nel sistema a tutti i soggetti obbligati alla registrazione e certificazione delle ore di formazione sul LEFA nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o anche convalidare i dati del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Le ore di formazione effettuata la cui registrazione è di competenza del datore di lavoro devono essere comunicate all'Inps attraverso le denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti. Tali ore valgono ai fini della registrazione ed aggiornamento del libretto formativo dell'apprendista (LEFA) ai sensi della lettera *g*) del comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

7. I datori di lavoro possono adempiere alla registrazione delle ore di formazione apprendista anche attraverso l'indicazione del dato nelle annotazioni della sezione retributiva del prospetto del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, fermo restando la relativa trasmissione all'Inps ai sensi del comma 6.

8. Per le aziende non obbligate all'invio all'Inps delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, comprese quelle di cui al comma 5, le ore di formazione sono registrate direttamente nel Sistema Informativo di trasmissione LEFA di cui al comma 3, lettera *a*).

9. Al fine di controllare l'andamento dell'adempimento della formazione circa la quantità, i contenuti e le modalità della formazione formale esplicitata nel piano formativo individuale e fornire ogni dato utile a tale verifica nonché la quantità e i contenuti di un eventuale recupero del debito formativo, il datore di lavoro, i lavoratori ed il personale addetto alla vigilanza accedono in qualunque momento a tali dati che sono aggiornati a seguito dell'invio di cui ai commi 6 ed 8.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**2.0.8 (testo 2)**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Fascicolo personale elettronico)*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, è istituito il "Fascicolo personale elettronico" che dovrà contenere le informazioni inerenti le competenze certificate dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, dalle Università e dalle scuole di alta formazione, dagli enti di formazione professionale, gli interventi sanitari preventivi, curativi e riabilitativi, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del Cassetto fiscale e del Cassetto previdenziale e le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente disegno di legge, sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, vengono stabiliti i criteri di integrazione dei dati del "Fascicolo personale elettronico" nonché le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**2.0.9 (testo 2)**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Fascicolo personale elettronico)*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, è istituito il "Fascicolo personale elettronico" che dovrà contenere le informazioni inerenti le competenze certificate dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, dalle Università e dalle scuole di alta formazione, dagli enti di formazione professionale, gli interventi sanitari preventivi, curativi e riabilitativi, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del Cassetto fiscale e del Cassetto previdenziale nonché le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**Art. 3.****3.21 (testo 2)**

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) razionalizzazione delle informazioni richieste dalla Pubblica Amministrazione attraverso una gestione centralizzata dei dati che consenta alle amministrazioni interessate di attingere alle informazioni del lavoratore senza la necessità che il datore di lavoro ritrasmetta, più volte, i medesimi dati a soggetti pubblici diversi».

---

**3.25 (testo 2)**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera d), sostituire la parola: «rafforzamento», con le seguenti: «implementazione completa»;

b) alla lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale»;»;

c) dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) implementazione, mediante l'unificazione dei sistemi informatici secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di una struttura informativa centralizzata attraverso cui ciascun ente interessato possa accedere ai dati consentiti dalla legge. Alla struttura centralizzata di cui al precedente periodo confluiscono i dati di:

- 1) Agenzia delle entrate;
- 2) anagrafi comunali e servizi socio-assistenziali dei comuni;
- 3) INPS;
- 4) INAIL;
- 5) Aziende sanitarie locali;
- 6) Soggetti concessionari di pubblico servizio;
- 7) Borsa continua nazionale del lavoro, nella quale confluiscono i dati di:

I. Istituti scolastici di ogni ordine e grado;

II. Università;

III. Enti di alta formazione;

IV. Centri per l'impiego;

V. Direzioni territoriali per il lavoro;

VI. Centri di formazione accreditati in base alla normativa vigente;

VII. Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

---



**3.28 (testo 2)**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BENCINI

*Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) prevedere l'obbligo da parte delle aziende e dei centri per l'impiego di comunicare alle organizzazioni sindacali, su richiesta, il numero totale dell'organico di ciascuna azienda e la tipologia contrattuale per ciascun lavoratore;».

---

**3.31 (testo 2)**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«*e-bis*) prevedere il divieto per gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza di procedere alla riscossione delle spese legali relative al recupero di contributi e premi non versati nel caso in cui gli importi di tali spese non siano stati preventivamente comunicati al soggetto interessato;».

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

---

**3.37 (testo 2)**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«*f-bis*) prevedere appositi meccanismi per l'accredito in via automatica sul conto pensionistico del lavoratore dei contributi figurativi relativi ai seguenti eventi:

- I. Malattia, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;
- II. Infortunio, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;
- III. Periodi di congedo di maternità e paternità di cui agli articoli 16, 17, 20 e 28, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- IV. Periodi di congedo parentale di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151;
- V. Periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 26 Marzo 2001, n. 151;
- VI. Permessi mensili per figli con *handicap* gravi, di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- VII. Permessi mensili di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104 per lavoratore con *handicap* grave;
- VIII. Permessi mensili per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di *handicap* grave, di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104;
- IX. Congedo obbligatorio del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- X. Congedo facoltativo del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- XI. Riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 Marzo 2001, n. 151;
- XII. Riposi giornalieri per figli con *handicap* gravi, di cui dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 26 Marzo 2001, n. 151;
- XIII. Congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successiva-

mente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

---

### **3.43 (testo 2)**

CATALFO, PAGLINI, FUCSIA, BERTOROTTA

*Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«h) azzeramento di tipo di tassazione e sul minimale di reddito per redditi da lavoro autonomo di qualsiasi tipo sino al raggiungimento del totale dell'erogazione annuale dell'assegno sociale per ogni singolo lavoratore autonomo e in caso di lavoratore autonomo con nucleo familiare mono-reddito, tale soglia di reddito lordo viene moltiplicata per il numero dei componenti del nucleo familiare;».

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

---

### **3.45 (testo 2)**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«h) implementazione, mediante l'unificazione dei sistemi informatici secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di una struttura informativa centralizzata attraverso cui ciascun ente interessato possa accedere ai dati consentiti dalla legge. Alla struttura centralizzata di cui al precedente periodo confluiscono i dati di:

- 1) Agenzia delle entrate;
- 2) anagrafi comunali e servizi socio-assistenziali dei comuni;
- 3) INPS;
- 4) INAIL;

- 5) Aziende sanitarie locali;
- 6) Soggetti concessionari di pubblico servizio;
- 7) Borsa continua nazionale del lavoro, nella quale a confluiscono i dati di:

- I. Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- II. Università;
- III. Enti di alta formazione;
- IV. Centri per l'impiego;
- V. Direzioni territoriali per il lavoro;
- VI. Centri di formazione accreditati in base alla normativa vigente;
- VII. Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

---

#### **Art. 4.**

##### **4.37 (testo 2)**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCSIA, PETROCELLI, GIROTTI, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«*c-bis*) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del trattamento economico annuo onnicomprensivo massimo, applicabile a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti di qualunque tipo e natura o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla presente lettera devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno;

*c-ter)* applicazione di quanto previsto alla lettera *c-bis)* anche alle società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali».

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanza le occorrenti risorse finanziarie».

---

#### **4.38 (testo 2)**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis)* introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del trattamento economico annuo onnicomprensivo massimo, applicabile a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti di qualunque tipo e natura o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla presente lettera devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno;».

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successiva-

mente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

---

#### **4.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «previsione», inserire le seguenti: «, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,».*

---

#### **4.64 (testo 2)**

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BENCINI, CIOFFI, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, CASTALDI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*«e-bis) valorizzazione della produttività e dell'efficienza mediante previsione di sgravi fiscali nella parte del salario legata ad incrementi di produttività ed efficienza, con particolare attenzione alle voci premiali della retribuzione.».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

*«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».*

---

**4.0.3 (già 6.0.1)**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, BENCINI, FUCSIA, PETROCELLI, GIROTTI, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Istituzione del salario minimo orario)*

1. Al fine di dare piena ed effettiva attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 36 della Costituzione è istituito il salario minimo orario (SMO).

2. Lo SMO è fissato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro, assicurando la più ampia partecipazione.

3. Al fine di tutelare il potere d'acquisto dello SMO, con decreto da emanarsi entro il 1° luglio di ogni anno, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la medesima procedura di cui al comma 1, provvede ad adeguarne l'entità, tenuto conto di ogni variazione pari a un punto percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istat rilevata rispetto all'anno precedente, nella misura del 100 per cento della suddetta variazione.

4. Le eventuali indennità ovvero i rimborsi spese spettanti al lavoratore per il lavoro distaccato non sono considerate componente dello SMO.

5. Non possono in alcun modo confluire nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetari percepiti dal lavoratore.

6. Lo SMO non può essere in alcun modo impiegato nell'interesse del datore di lavoro. È nullo ogni patto contrario.

7. Lo SMO è impignorabile.

8. Le disposizioni relative allo SMO si applicano a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati, nel settore privato, ivi incluso quello dell'agricoltura. In ogni caso tali disposizioni debbono essere rispettate per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva. I contratti collettivi non possono fissare minimi salariali inferiori allo SMO.

9. Per i soggetti assunti con contratto di apprendistato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, anche non continuativi e presso datori diversi, l'importo dello SMO può essere ridotto sino alla misura massima del quindici per cento.

10. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di SMO di cui ai commi da 2 a 7, corrisponda al lavoratore compensi inferiori a quelli legali, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 15.000.

11. La pena di cui all'articolo 646 del codice penale è aumentata sino alla metà se il reato è commesso dal datore di lavoro in danno del prestatore d'opera mediante la violazione delle norme della presente legge».

#### **4.0.4 (già 6.0.2)**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Istituzione del salario minimo orario)*

1. Al fine di dare piena ed effettiva attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 36 della Costituzione è istituito il salario minimo orario (SMO).

2. Lo SMO non può essere inferiore all'importo definito ai sensi del presente articolo. Nessun contratto di lavoro può essere stipulato con una retribuzione inferiore allo SMO.

3. Il valore orario dello SMO per il 2015 è di 9 euro lordi. La retribuzione è calcolata sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto.

4. Lo SMO è incrementato al 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istat.

5. Per i contratti di lavoro in essere alla-data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le condizioni di miglior favore, lo SMO si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì alla riparametrazione dei livelli superiori fino ai successivi rinnovi.

6. Le eventuali indennità ovvero i rimborsi spese spettanti al lavoratore per il lavoro distaccato non sono considerate componente dello SMO.

7. Non possono in alcun modo confluire nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetari percepiti dal lavoratore.

8. Lo SMO non può essere in alcun modo impiegato nell'interesse del datore di lavoro. È nullo ogni patto contrario.

9. Lo SMO è impignorabile.

10. Le disposizioni relative allo SMO si applicano a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati nel settore privato, ivi incluso quello dell'agricoltura. In ogni caso tali disposizioni debbono essere rispettate per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva. I contratti collettivi non possono fissare minimi salariali inferiori allo SMO.



11. Per i soggetti assunti con contratto di apprendistato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, anche non continuativi e presso datori diversi, l'importo dello SMO può essere ridotto sino alla misura massima del quindici per cento.

12. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di SMO di cui ai commi da 2 a 9, corrisponda al lavoratore compensi inferiori a quelli legali, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 15.000.

13. La pena di cui all'articolo 646 del codice penale è aumentata sino alla metà se il reato è commesso dal datore di lavoro in danno del prestatore d'opera mediante la violazione delle norme della presente legge».

---

## Art. 5.

### 5.5 (testo 2)

SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, BENCINI, FUCSIA, BERTOROTTA

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

«a) *dopo le parole: "la maternità delle lavoratrici", inserire le seguenti: "ad implementare i congedi parentali";*

b) *dopo le parole: "tutelare la maternità", inserire le seguenti: ", i congedi parentali"».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanza le occorrenti risorse finanziarie».

---

**5.12 (testo 2)**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «eventualmente anche in modo graduale».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

---

**5.14 (testo 2)**

SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, FUCKSIA, BERTOROTTA

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «tutte le categorie di donne lavoratrici» aggiungere le seguenti: «valutando anche l'opportunità di estendere alternativamente l'indennità ai padri lavoratori nei primi mesi di vita del bambino».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

---

**5.16 (testo 2)**

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) riconoscimento di un credito pari ad un anno di contribuzione per figlio, fino ad un massimo di tre, in favore delle lavoratrici valido a tutti gli effetti ai fini*

della maturazione del requisito di anzianità contributiva, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001. »

*Conseguentemente, all'articolo 6 della presente legge, sostituire il comma 3) con il seguente: «A ciascun schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, ogni schema di decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».*

---

#### **5.18 (testo 2)**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, Rita GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE, BENCINI

*Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) garanzia per le lavoratrici autonome del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di maternità a rischio la cui attuazione è subordinata alla preventiva determinazione annuale delle relative risorse finanziarie aggiuntive con la legge di stabilità;».*

---

#### **5.21 (testo 2)**

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PEZZOPANE, SPILABOTTE, BENCINI

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per le lavoratrici madri parasubordinate» inserire le seguenti: «e per i lavoratori padri parasubordinati».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «la cui attuazione è subordinata alla preventiva determinazione annuale delle relative risorse finanziarie aggiuntive con la legge di stabilità».*

---

**5.24 (testo 2)**

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, e con abbassamento dei minimali contributivi di accesso alla prestazione stessa».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».*

---

**5.25 (testo 2)**

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) garantire, per le lavoratrici madri autonome, il diritto al godimento della prestazione assistenziale secondo le specifiche modalità di esercizio della professione, anche rivedendo l'obbligo di astensione totale o parziale dall'esercizio della professione, nonché favorendo la facoltà di sostituzione in caso di maternità. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è subordinata alla preventiva determinazione annuale delle relative risorse finanziarie aggiuntive con la legge di stabilità.».*

---

**5.26 (testo 2)**

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) riconoscimento, quale tutela e sostegno della maternità e della paternità, in materia di durata del congedo straordinario per assistenza e lavoro di cura in favore di familiari disabili conviventi, di ulteriori sei mesi di fruizione del congedo straordinario mediante le modifiche articoli 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».*

*Conseguentemente, all'articolo 6 della presente legge, sostituire il comma 3) con il seguente: «A ciascun schema di decreto legislativo è al-*

legata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, ogni schema di decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

---

### **5.27 (testo 2)**

PUGLISI, Rita GHEDINI, PARENTE, DI GIORGI, Elena FERRARA, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, BENCINI

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «tax credit» inserire le seguenti: «e implementazione dei servizi educativi per la prima infanzia, mediante preventiva determinazione annuale delle relative risorse finanziarie aggiuntive con la legge di stabilità».*

---

### **5.30 (testo 2)**

SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, FUCSIA, BERTOROTTA

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «con figli minori», inserire le seguenti: «con particolare riguardo alle donne lavoratrici in allattamento anche oltre il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

---

**5.31 (testo 2)**

FUCKSIA, BENCINI

*Al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «reddito complessivo della donna lavoratrice», con le seguenti: «reddito complessivo familiare, secondo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

---

**5.32 (testo 2)**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera c), sopprimere le parole da: «e armonizzazione», fino alla fine della lettera;*

*b) dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) prevedere la possibilità per la madre lavoratrice, nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, di fruire, a richiesta della madre stessa e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio a lei spettante, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

---

**5.36 (testo 2)**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza alcuna riduzione degli importi spettanti».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

---

**5.37 (testo 2)**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) introduzione del quoziente familiare quale beneficio che deve assicurare una riduzione sostanziale per l'ingresso e/o la fruizione a qualsiasi manifestazione e attività rientranti tra quelle che fruiscono dei finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché per la riduzione sostanziale dei premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

---

**5.51 (testo 2)**

SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI, FUCKSIA, BERTOROTTA

*Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:*

«f) revisione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità prevedendo l'implementazione dei congedi parentali e rendendo obbligatori i congedi di paternità, garantendo una maggiore flessibilità del loro impiego, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, secondo quantità e modalità fissate da accordi o contratti collettivi nazionali finalizzati al sostegno al reddito in occasione di congedi parentali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;».

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

---

**5.70 (testo 2)**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«h) prevedere la possibilità per la madre lavoratrice, nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, di fruire, a richiesta della madre stessa e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio a lei spettante, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare».

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successiva-



mente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

---

### **5.73 (testo 2)**

CATALFO, BERTOROTTA, PAGLINI, FUCSIA

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «h) modificare la attuale normativa fiscale portando a 8000 euro il reddito utile per ottenere le detrazioni per familiare a carico;».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

---

### **5.74 (testo 2)**

CATALFO, BERTOROTTA, PAGLINI, FUCSIA

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «h) modificare la attuale normativa fiscale portando a 8000 euro il reddito utile per ottenere le detrazioni per il coniuge a carico;».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

---

**5.75 (testo 2)**

BERTOROTTA, MOLINARI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, FUCSIA, CIOFFI, PETROCELLI, GIROTTO, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, CASTALDI, MANGILI, BLUNDO, DONNO

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) modificare la attuale normativa fiscale portando a 8000 euro il reddito utile per ottenere le detrazioni per il figlio a carico;».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

---

**5.0.1 (testo 2)**

Rita GHEDINI, PARENTE, BENCINI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Delega al Governo in materia di lavoro autonomo e professionale)*

1. Allo scopo di attuare i principi costituzionali di valorizzazione del lavoro e di tutela di tutte le sue forme, di cui agli articoli 1 e 35 della Costituzione, in conformità con il principio di libertà dell'iniziativa economica privata, di cui all'articolo 41 della Costituzione, e con i principi fondamentali dell'ordinamento comunitario, garantendo una maggiore equità di trattamento e inclusione nel sistema nazionale di protezione sociale anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti, con priorità per coloro che svolgono attività con apporto lavorativo prevalentemente proprio al di fuori dell'attività di impresa, nonché assicurando forme specifiche di sostegno al reddito e un riordino delle norme di previdenza e assistenza, consentendo un migliore accesso alle prestazioni sociali delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e dei professionisti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza; con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro

per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi finalizzati alla promozione del lavoro autonomo e professionale, nelle sue diverse configurazioni, al fine della piena e buona occupazione, al miglioramento delle competenze dei lavoratori autonomi, al riconoscimento delle tutele e delle opportunità che rendono effettiva la partecipazione allo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento alla promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità:

1) semplificazione degli adempimenti per l'avvio di attività di lavoro autonomo e definizione di percorsi di semplificazione specifici per lo svolgimento delle attività autonome, in particolare nel caso di attività avviate da giovani fino a 35 anni di età e da disoccupati di lungo periodo e di lavoratori autonomi espulsi dal mercato;

2) promozione delle azioni positive per la realizzazione della parità di genere nell'accesso alle attività d'impresa e alle attività di lavoro autonomo, anche attraverso la previsione di programmi per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, nonché finanziamenti specifici e agevolati per l'accesso al credito, il sostegno e la creazione di nuove imprese femminili;

3) previsione di percorsi e strumenti atti a favorire il reintegro nel mercato dei lavoratori autonomi;

4) predisposizione di programmi per la sicurezza dei lavoratori autonomi, sostegno degli investimenti in sicurezza attuati dai lavoratori autonomi, diffusione di informazioni sulle opportunità formative disponibili per i lavoratori autonomi, nonché sulle buone pratiche esistenti;

5) finanziamento di programmi di sviluppo e innovazione promossi da lavoratrici e lavoratori autonomi, particolarmente nel caso di progetti di ricerca e innovazione presentati secondo forme associative concordate fra lavoratori autonomi;

6) riordino della disciplina in materia di erogazione e garanzia del credito ai lavoratori autonomi, anche prevedendo misure specifiche di incentivo all'estensione dell'attività dei consorzi fidi ai vari tipi di lavoro autonomo e professionale;

7) promozione di forme mutualistiche fra lavoratori autonomi anche con la partecipazione delle imprese committenti e l'adesione a fondi o casse già esistenti;

8) possibilità di definire la costituzione e la vigilanza di un fondo bilaterale interprofessionale con finalità di tutela sanitaria, sostegno al reddito, formazione e, in generale, sostegno all'attività professionale, a contribuzione volontaria, eventualmente differenziata tra committente e prestatore d'opera intellettuale per i liberi professionisti e per i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, cui estendere ed armonizzare le regole di gestione e controllo e le agevolazioni già presenti in contesti analoghi;

b) con riferimento alla disciplina dei rapporti di lavoro autonomo:

1) regolazione contrattuale dei rapporti di lavoro autonomo nel rispetto dei diritti previsti dall'ordinamento a tutela della e dignità della persona, della parità di trattamento e del divieto di discriminazione diretta e indiretta, ed ispirata ai principi della responsabilità sociale e della sussidiarietà;

2) previsione di un equo compenso per le attività di lavoro autonomo, proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, secondo quanto previsto dagli accordi fra le parti o comunque in uso per prestazioni comparabili anche attraverso la promozione di accordi collettivi;

3) adozione di linee guida per la promozione di buone pratiche, trasparenza e con correttezza negli affidamenti diretti di attività di consulenza e di prestazioni di lavoro autonomo da parte delle pubbliche amministrazioni;

4) promozione di accordi collettivi nazionali e territoriali fra le associazioni nazionali rappresentative dei lavoratori autonomi e le associazioni delle imprese committenti, diretti a definire la equa regolazione dei rapporti di lavoro, con riferimento in particolare a compensi, condizioni di lavoro, trattamento delle sospensioni di lavoro, condizioni di accesso, costituzione e regolazione di fondi mutualistici;

5) riforma della disciplina a tutela della maternità delle lavoratrici autonome, anche attraverso la facoltà di astensione totale o parziale dal lavoro per il periodo di godimento dell'indennità per maternità, il diritto all'astensione anticipata per gravidanza a rischio e, con particolare riferimento alle piccole e micro imprese, la possibilità di sostituzione in caso di maternità delle lavoratrici autonome.».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».*

---

**5.0.4 (testo 2)**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTI, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifica del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-ter. Nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, la madre lavoratrice può fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 90 milioni di euro a decorrere dal 2014.».

**5.0.5 (testo 2)**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, FUCKSIA, PETROCELLI, GIROTTI, LEZZI, VACCIANO, GIARRUSSO, BULGARELLI, SCIBONA, MARTELLI, MANGILI, BLUNDO, DONNO, BERTOROTTA

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifica nel decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-ter. Nel caso di parto prematuro al congedo obbligatorio che spetta alla madre lavoratrice è aggiunto, per poter accudire il neonato, un periodo aggiuntivo di durata pari ai periodo del

primo ricovero, debitamente documentato, in un'unità di terapia intensiva neonatale. Il relativo congedo obbligatorio decorre dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 90 milioni di euro a decorrere dal 2014.».

---

## Art. 6.

### 6.100

IL RELATORE

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «decreti legislativi», inserire le seguenti: «corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.».*

### 6.200

IL RELATORE

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».*

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 8 luglio 2014

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 86**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,30*

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1324 E ABBINATI (NORME VARIE IN MATERIA SANITARIA)*

**Plenaria**

**133<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.*

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale*

(154) *Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione*

(693) *MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*

(725) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie*

(818) *Annalisa SILVESTRO ed altri. – Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251*

(829) *BIANCO ed altri. – Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie*

(833) *D'ANNA. – Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 maggio 2014.

La PRESIDENTE, dopo aver riepilogato l'articolata istruttoria condotta in merito ai disegni di legge in titolo, ultimata con la riunione dell'Ufficio di Presidenza che si è appena conclusa, dichiara aperta la discussione generale, rammentando che il disegno di legge n. 1324 è già stato adottato quale testo base.

La senatrice BIANCONI (NCD) premette che l'argomento centrale affrontato dal disegno di legge n. 1324 è rappresentato, a suo avviso, dall'intervento in materia di professioni sanitarie, che mira a fornire risposta ad una richiesta di riconoscimento giuridico ormai molto risalente nel tempo. A tale riguardo, ricorda che i numerosi tentativi di porre mano alla materia, esperiti nel corso delle precedenti legislature, non sono andati a buon fine soprattutto per ipotetici impedimenti derivanti dal diritto europeo, che in realtà sono insussistenti, considerata la peculiarità degli operatori del settore sanitario, ben conosciuta e valorizzata anche a livello comunitario. Sottolinea che, nel frattempo, il mondo delle professioni sanitarie è divenuto via via più complesso e articolato, rendendo conseguentemente meno agevole la definizione di una legislazione adeguata, che tuttavia non è più rinviabile nel tempo, dal momento che nel settore operano oltre 500 mila professionisti. Pone in rilievo che, a caratterizzare le professioni sanitarie rispetto alle altre professioni cosiddette liberali, vi è il fatto che gli operatori del settore seguono dei percorsi formativi di per sé abilitanti allo svolgimento della professione, restando al legislatore il compito di ricondurne l'esercizio nell'alveo della legalità, così da assicurare il rispetto della tutela della salute degli utenti. Ravvisa pertanto l'opportunità di sottoporre all'Assemblea la proposta di stralcio delle disposizioni del disegno di legge che appaiono caratterizzate da un livello di urgenza inferiore, in maniera tale da assicurare un esame in tempi rapidi



della parte prioritaria. Quindi, rileva che in sede emendativa occorrerà, con l'ausilio della relatrice, mantenere un approccio equilibrato, che tenga sempre in debito conto del possesso dei necessari requisiti, formativi e numerici, da parte delle professioni sanitarie che aspirano al riconoscimento legislativo.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) dichiara anzitutto di condividere le considerazioni generali svolte dalla senatrice Bianconi, per quanto concerne le disposizioni in materia di professioni sanitarie. In riferimento all'articolo 1 del disegno di legge n. 1324, in tema di sperimentazione clinica, esprime particolare apprezzamento per il principio direttivo inerente all'equa ripartizione, tra i due generi, degli studi clinici, pur sottolineando l'ambiguità della clausola di salvaguardia «ove applicabile». Sempre riguardo all'articolo 1, rileva che il principio direttivo concernente le modalità d'uso del materiale clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche, ancorché condivisibile nella *ratio*, è suscettibile di chiarificazione. In relazione all'articolo 2, osserva che l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza per le prestazioni di controllo del dolore nel parto, del tutto condivisibile nel merito, sembra risentire di un'impostazione troppo attenta agli equilibri di natura finanziaria, dal momento che, come si evince dalla relazione tecnica, l'operazione di aggiornamento sarà condotta con un approccio di tipo compensativo, tale da controbilanciare le maggiori spese con misure sui rimanenti LEA. Sottolinea infine che, in aggiunta alle prestazioni per il controllo del dolore nel parto, andrebbero previste anche campagne di informazione a beneficio delle parторienti.

La senatrice SILVESTRO (*PD*), prendendo la parola sull'ordine dei lavori, chiede se lo stralcio prefigurato dalla senatrice Bianconi possa ritenersi già disposto, così da impostare in maniera appropriata gli interventi in discussione generale.

La PRESIDENTE comunica che, in base all'orientamento unanime manifestato dai Gruppi, sarà sottoposta all'Assemblea, in conformità al Regolamento, la proposta di stralcio dell'articolo 9 e degli articoli successivi al 10, che verrà formalizzata a tempo debito.

Quindi, propone di rinviare il prosieguo della discussione generale.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La PRESIDENTE comunica che nel corso della seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi tenutasi oggi è stata de-

positata documentazione da parte di rappresentanti dell'Unione nazionale personale ispettivo sanitario italiano (UNIPISI), dell'Associazione italiana ingegneri clinici (AIIC), della Società italiana di fisica (SIF) e dell'Unione osteopati italiani (UOI), nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 1324 e connessi.

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Martedì 8 luglio 2014

**Plenaria****71<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CHITI

*indi della Vice Presidente*  
FATTORI

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 luglio 2014.

Il PRESIDENTE comunica, in via preliminare, che, fino a oggi, sono pervenute, relativamente agli atti in titolo, le relazioni delle Commissioni: Affari esteri, emigrazione; Difesa; Lavoro, previdenza sociale; Igiene e sanità e Territorio, ambiente, beni ambientali.

Ricorda che la scadenza per la presentazione degli emendamenti è stata fissata per giovedì 10 luglio, alle ore 10, mentre la scadenza per la presentazione dei subemendamenti è stata fissata per venerdì 11 luglio, alle ore 12.

Invita quindi i relatori a svolgere le relazioni illustrative.

Il relatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) illustra il disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, che è stato presentato all'altro ramo del Parlamento il 22 novembre 2013, configurando il primo caso di applicazione dell'articolo 29, comma 8, della legge n. 234 del 2012, che consente al Governo di presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, un ulteriore disegno di legge di delegazione riferito all'anno in corso.

Esso è stato licenziato dall'Assemblea della Camera il 10 giugno 2014 con diverse modificazioni, passando dai 7 articoli e 15 direttive del testo originario, agli attuali 9 articoli e 19 direttive.

I primi due articoli recano le consuete disposizioni procedurali di delegazione, per dare attuazione alle direttive contenute negli allegati A e B, nonché la delega generale all'adozione di disposizioni sanzionatorie relative ai regolamenti europei o alle direttive attuate in via amministrativa. Come è noto, per i decreti legislativi di attuazione delle direttive elencate nell'allegato A non è previsto il parere parlamentare, a differenza di quelli attuativi delle direttive elencate nell'allegato B.

L'articolo 3 detta i principi di delega per l'attuazione della direttiva 2013/36/UE (contenuta nell'allegato B), sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Esso definisce la ripartizione di competenze fra le Autorità di vigilanza interessate, Banca d'Italia e Consob, e stabilisce i criteri per la definizione delle disposizioni sanzionatorie. Nel corso dell'esame alla Camera, inoltre, è stata inserita una disposizione che chiarisce che tutti i provvedimenti normativi, anche aventi natura di normativa secondaria di attuazione o esecuzione, devono essere adottati entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE. La direttiva prevede, come termine per il suo recepimento da parte degli Stati membri, la data del 31 dicembre 2013. Poiché l'Italia ancora non ha provveduto ad adottare norme legislative di attuazione, la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2014/0142 per mancato recepimento.

L'articolo 4 reca i principi di delega per il recepimento della direttiva 2013/14/UE (contenuta nell'allegato B), che deve attuata entro il 21 dicembre 2014, relativa alla riduzione dell'eccessivo affidamento alle agenzie di *rating* del credito da parte degli investitori, tra cui gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e i gestori dei fondi di investimento alternativi (GEFIA), nell'interesse degli risparmiatori e dell'integrità dei mercati. Al riguardo, la Camera ha modificato il testo al fine di specificare che il legislatore delegato dovrà rafforzare, nel processo di valutazione del rischio in relazione alle decisioni di investimento da parte degli enti creditizi, il ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli offerti dalle agenzie di *rating*.

L'articolo 5 delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il *venture capital*, e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, prevedendo,

tra l'altro, l'attribuzione delle competenze e dei poteri di vigilanza, previsti nei medesimi regolamenti, alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

L'articolo 6 reca una delega di 6 mesi, al Governo, per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. L'articolo riprende, in linea di massima, l'articolo 51 della legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88), che prevedeva analoga delega al Governo, mai esercitata e ormai scaduta.

L'articolo 7 delega il Governo all'adozione, entro il 20 luglio 2019, di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa europea in materia di diritto di asilo, di protezione sussidiaria e protezione temporanea.

Al riguardo il relatore ricorda che la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2012/2189, nei confronti dell'Italia, per violazione di obblighi imposti dal diritto dell'UE, previsti dalle direttive 2005/85/CE (direttiva «procedure»), 2003/9/CE (direttiva «accoglienza»), 2004/83/CE (direttiva «qualifiche»), e dal regolamento n. 343/2003 (regolamento «Dublino», recante i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo).

L'articolo 8, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, fissa i principi di delega per il recepimento della direttiva 2013/11/UE (contenuta nell'allegato B e da recepire entro il 9 luglio 2015), sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori. In particolare, si vincola il Governo a rendere applicabile la direttiva anche alle procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista, introducendo a garanzia alcuni criteri di imparzialità e indipendenza.

L'articolo 9, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati delega il Governo a recepire, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. L'articolo riprende il contenuto dell'articolo 50 della citata legge comunitaria 2008 e riporta i numerosi e dettagliati principi e criteri direttivi ivi previsti.

Conclude, informando che l'allegato A contiene le direttive 2013/37/UE e 2013/61/UE, mentre l'allegato B, che concerne i casi in cui il decreto legislativo di recepimento deve essere preceduto obbligatoriamente dal parere delle competenti commissioni parlamentari, contiene le direttive 2009/138/CE, 2010/13/UE, 2012/35/UE, 2013/11/UE, 2013/14/UE, 2013/29/UE, 2013/30/UE, 2013/31/UE, 2013/32/UE, 2013/33/UE, 2013/34/UE, 2013/36/UE, 2013/38/UE, 2013/39/UE, 2013/42/UE, 2013/43/UE e 2014/42/UE.

La relatrice CARDINALI (PD) illustra indi il disegno di legge europea 2013-bis, che è stato presentato alla Camera dei deputati il 28 novem-

bre 2013, sulla base di un'interpretazione, per analogia, dell'articolo 29, comma 8, della legge n. 234 del 2012, che consente al Governo di presentare un secondo disegno di legge di delegazione europea per il secondo semestre dell'anno in corso.

Il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati l'11 giugno scorso, con 40 articoli e un allegato, rispetto ai 25 articoli del testo originario presentato dal Governo.

L'articolo 1, modificato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni dirette anche a sanare il caso EU Pilot 5015/13/EACU, in materia di borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero. In particolare, il comma 2 abroga il requisito della cittadinanza per l'ammissione al concorso per l'attribuzione delle borse di studio.

L'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, modifica il decreto legislativo n. 96/2001, recante attuazione della direttiva 98/5/UE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello di acquisizione della relativa qualifica professionale. L'articolo 2, pertanto, prevede che la denominazione della società tra avvocati debba contenere l'indicazione di società tra avvocati (s.t.a.), senza precludere altre specificazioni.

L'articolo 3, modificato dalla Camera, reca disposizioni dirette ad ottemperare alla sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia UE del 6 dicembre 2012 (causa C-430/11), in materia di immigrazione e rimpatri e a risolvere la procedura EU Pilot 6534/14/HOME. In particolare, l'articolo reca modifiche in merito alla dichiarazione di soggiorno dello straniero da effettuare entro 8 giorni dall'arrivo, all'espulsione in caso di permanenza oltre i 3 mesi, all'inserimento del divieto di reingresso nel sistema informativo Schengen, al periodo massimo di permanenza nei centri di identificazione, e all'interruzione del trattenimento dello straniero in attesa di espulsione qualora non esista una ragionevole prospettiva che questa sia eseguita, sulla base di quanto disposto dalla citata sentenza C-430/11, nonché dalla direttiva 2008/115/CE (c.d. direttiva «rimpatri»), dal regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen) e dalla sentenza C-357/09.

L'articolo 4, modificato durante l'esame alla Camera dei deputati, reca disposizioni dirette a sanare la procedura di infrazione n. 2008/4541, secondo la quale, le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 – da un lato imponendo l'utilizzo di prodotti a marcatura «CE» e dall'altra introducendo limitazioni in relazione al materiale utilizzato (obbligo di materiale incombustibile) – configurerebbero un divieto di circolazione di camini e condotti in plastica, segnatamente per quanto riguarda le caldaie a condensazione, nonostante che tali prodotti soddisfino prescrizioni nazionali vigenti in un altro Stato membro, come previsto dal diritto dell'Unione.

L'articolo 5 (non modificato dalla Camera) reca disposizioni dirette a sanare il caso EU Pilot 3690/12/MARKT, consentendo anche alle imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea di svolgere in Italia servizi transfrontalieri di investigazione privata.

L'articolo 6, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, stabilisce le procedure necessarie per rendere effettivo il divieto di discriminazione fondata sulla nazionalità o luogo di residenza del destinatario del servizio, stabilito dalla direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi) e recepito in Italia con l'articolo 29 del decreto attuativo n. 59 del 2010.

L'articolo 7, modificato dalla Camera, reca disposizioni dirette a sanare la procedura di infrazione n. 2013/2027, in materia di regime fiscale applicabile ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'UE, producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia (cosiddetti «non residenti Schumacher»).

Con le modifiche introdotte dall'articolo 7 potranno, dunque, godere del regime agevolato dei minimi, sussistendone le condizioni di legge, anche i soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.

L'articolo 8, non modificato dalla Camera, reca disposizioni dirette a sanare la procedura di infrazione n. 2012/2156 e n. 2012/2157, in materia di disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni (esenzione in favore degli enti senza scopo di lucro, delle fondazioni e delle associazioni costituite all'estero), nonché in materia di titoli del debito pubblico.

L'articolo 9 (non modificato) reca disposizioni dirette a sanare il caso EU Pilot 5095/13/TAXU, in materia di imposta sul valore delle attività finanziarie (IVAFE) detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. In particolare, la Commissione europea ha rilevato l'incompatibilità con il diritto europeo delle disposizioni – contenute nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 – che prevedono l'imposta di bollo sui prodotti finanziari (conti correnti, titoli, strumenti, ecc.) e su attività finanziarie detenute all'estero.

L'articolo 10, modificato dalla Camera, reca disposizioni in materia di riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate che costituiscono risorse proprie dell'UE. In particolare, si stabilisce che alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea non si applichi la norma, introdotta dalla legge di stabilità 2013, che prevede la sospensione di 120 giorni delle azioni cautelari ed esecutive relative alla riscossione coattiva di debiti fino a mille euro.

L'articolo 11 (non modificato dalla Camera) reca disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648/2012, concernente gli strumenti finanziari derivati OTC («*over the counter*»), ovvero scambiati in mercati non regolamentati), le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.

L'articolo 12, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, modifica l'ambito di applicazione territoriale dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi, al

fine di recepire la direttiva 2013/61/UE concernente le regioni ultraperiferiche francesi, con particolare riferimento a Mayotte.

L'articolo 13, modificato dalla Camera, reca disposizioni dirette a risolvere la procedura di infrazione n. 2010/4227, allo stadio del parere motivato, per il non corretto recepimento degli articoli 5 e 9 della direttiva quadro europea 89/391/CEE sulla sicurezza sul lavoro.

L'articolo 14, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, provvede a sanare la procedura di infrazione n. 2011/4185, allo stadio del ricorso alla Corte di giustizia, in cui la Commissione europea ha rilevato l'esclusione del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale, dalle norme in materia di orario di lavoro, che discendono dalla direttiva 2003/88/CE.

L'articolo 15 reca disposizioni volte a risolvere la procedura di infrazione n. 2011/2098, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore delle navi da pesca.

L'articolo 16, introdotto dalla Camera dei deputati, è diretto ad ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 febbraio 2014 (causa C-596/12), che ha condannato l'Italia per la mancata applicazione ai dirigenti delle procedure di informazione e consultazione sindacali relative ai licenziamenti collettivi e richieste dall'articolo 2 della direttiva 98/59/CE sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di licenziamenti collettivi.

L'articolo 17, modificato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni dirette a sanare il caso EU Pilot 1484/10/ENVI, sul mancato recepimento della direttiva 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale.

L'articolo 18, introdotto dalla Camera dei deputati, reca una disposizione diretta a sanare il caso EU Pilot 4738/13/ENTR, in materia di bevande analcoliche. La Commissione europea ha chiesto chiarimenti in relazione al decreto-legge n. 158 del 2012, che ha innalzato la percentuale minima di succo di agrumi, dal 12 al 20 per cento, che deve essere contenuta nelle bevande analcoliche agli agrumi, contenenti coloranti, rilevando la parziale violazione della procedura di notificazione delle normative tecniche ai sensi della direttiva 98/34/UE, e rilevando che la normativa fa riferimento al succo naturale, senza consentire l'utilizzo delle altre alternative, quali il succo «concentrato», «liofilizzato» o «sciropato», con un'indebita limitazione della materia prima utilizzabile, non riscontrabile nella normativa europea di riferimento (direttiva 2001/112/UE).

Conseguentemente, l'articolo 18 abroga la normativa esistente e dispone che le bibite analcoliche prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, a prescindere dall'aggiunta di coloranti, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore al 20 per cento o dell'equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Stati dell'Unione europea o verso gli altri Stati contraenti l'Accordo sullo Spazio economico europeo.



L'articolo 19, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, modifica la legge n. 9 del 2013, relativa all'etichettatura degli oli di oliva, rispondendo a tutti i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot n. 4632/13/AGRI.

L'articolo 20, non modificato dalla Camera, prevede modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2014/2006. In particolare, la norma prevede che l'autorizzazione alla gestione degli impianti che svolgono l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo degli uccelli tutelati dalla direttiva 79/409/UEE debba essere data dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga.

Segnala, al riguardo, che il testo dell'articolo 20 coincide sostanzialmente con il testo dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, il cui disegno di legge di conversione, atto Senato n. 1541, è attualmente all'esame del Senato. Si dovrà pertanto procedere al coordinamento tra i due testi ed eventualmente sopprimere l'articolo 20 in esame.

L'articolo 21, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, contiene una serie di modifiche alla disciplina nazionale vigente riguardante l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale ambientale nell'UE (INSPIRE, acronimo di *Infrastructure for Spatial Information in Europe*) e finalizzata a consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati, contenuta nel decreto legislativo n. 32 del 2010, di recepimento della direttiva 2007/2/UE (cosiddetta direttiva INSPIRE).

Segnala, al riguardo, che il testo dell'articolo in esame coincide sostanzialmente con il testo dell'articolo 16, commi 4 e 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, il cui disegno di legge di conversione, atto Senato n. 1541, è attualmente all'esame del Senato. Si dovrà pertanto procedere al coordinamento tra i due testi ed eventualmente sopprimere l'articolo 21 in esame.

L'articolo 22, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nella parte seconda e nei relativi allegati del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente).

La relatrice segnala, al riguardo, che il testo dell'articolo in esame coincide, in larga parte, con il testo dell'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, il cui disegno di legge di conversione, atto Senato n. 1541, è attualmente all'esame del Senato. Segnala, inoltre, che il testo in esame non contiene la norma relativa alla «verifica di assoggettabilità postuma», introdotta nel testo dell'atto Senato 1541 durante l'esame presso la Camera dei deputati. Si dovrà pertanto procedere al coordinamento tra i due testi ed eventualmente sopprimere l'articolo 22 in esame.

L'articolo 23, non modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca disposizioni di delega al Governo per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili. In particolare, la disposizione elenca una serie di principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi al fine di semplificare ed aggiornare al progresso tecnologico la normativa nazionale vigente, anche al fine di renderla maggiormente coerente con talune prescrizioni previste dalla disciplina europea.

In tale ambito, peraltro, la relatrice rammenta che è in corso la procedura d'infrazione 2013/2022, avviata per una non corretta attuazione della direttiva 2002/49/UE relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale, recepita dall'Italia con il decreto legislativo n. 194 del 2005.

L'articolo 24, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati novella la parte terza (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) del decreto legislativo n. 152 del 2006 per risolvere la procedura di infrazione n. 2007/4680, avviata per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Segnala, al riguardo, che il testo dell'articolo in esame coincide sostanzialmente con il testo dell'articolo 17, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, il cui disegno di legge di conversione, atto Senato n. 1541, è attualmente all'esame del Senato. Si dovrà pertanto procedere al coordinamento tra i due testi ed eventualmente sopprimere l'articolo 24 in esame.

L'articolo 25, non modificato dalla Camera dei deputati, è finalizzato a modificare la disciplina della progettazione, nel settore dei contratti pubblici, al fine di chiarire che il divieto di affidamento di contratti pubblici, agli affidatari del relativo incarico di progettazione, non si applica laddove i progettisti possano dimostrare che l'esperienza acquisita nell'ambito dell'espletamento dell'incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti. Tali modifiche, che novellano l'articolo 90 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), rispondono puntualmente ai rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 4680/13/MARK.

L'articolo 26, introdotto dalla Camera dei deputati, consente, in via generale, alle imprese concorrenti nelle gare per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, di avvalersi di più imprese ausiliarie, al fine di raggiungere la classifica richiesta nel bando di gara (avvalimento cosiddetto multiplo o plurimo).

L'articolo è quindi volto alla tutela del principio della concorrenza tra imprese negli appalti pubblici e della partecipazione delle piccole e medie imprese negli appalti, adeguando la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia europea del 10 ottobre 2013 (causa C-94/12), che ha dichiarato incompatibile, con gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, pa-

ragrafo 3, della direttiva 2004/18/UE, la disposizione nazionale stabilita dall'articolo 49, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti), che vieta, in via generale, alle imprese che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacità di più imprese.

L'articolo 27, modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, integra i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di attuare il regolamento (UE) n. 1227/2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (cosiddetto regolamento REMIT).

L'articolo 28, non modificato alla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina della rete di distribuzione dei carburanti al fine di consentire anche i distributori *self-service* ubicati in zone urbane, di poter operare senza assistenza nell'arco delle 24 ore. La normativa vigente, infatti, lo consente solo per gli esercizi ubicati al di fuori delle zone urbane. La predetta liberalizzazione risponde ai rilievi sollevati dalla procedura EU PILOT 4734/13/MARK, per violazione del principio della libertà di stabilimento, previsto dall'articolo 49 del TFUE, e del divieto di restrizione territoriale previsto dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi).

L'articolo 29, modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati, è volto a risolvere le contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 5216/13/ENTR, relativamente a tre aspetti del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, con il quale l'Italia ha dato recepimento alla direttiva 2011/7/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il primo aspetto riguarda la formulazione della disposizione che fissa a 30 giorni il termine per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Secondo la Commissione europea, l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002 (come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012) lascerebbe intendere che il termine di pagamento possa essere pattuito liberamente tra le parti. Al riguardo, l'articolo 29 modifica il comma 4 dell'articolo 4 al fine di limitare la possibilità di stabilire un termine superiore ai 30 giorni non più solo in base alle «circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto» – formulazione che alla Commissione europea appare eccessivamente generica – ma in base alla «natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche».

Il secondo aspetto riguarda la mancata previsione di norme dirette a contrastare anche le «prassi» gravemente inique, oltre alla clausole inique. A tal fine risponde il nuovo articolo 7-bis, relativo alle prassi inique, introdotto dall'articolo 29 in esame.

L'articolo 29 ottempera anche alla richiesta della Commissione europea di coordinare la normativa sul ritardo nei pagamenti alla normativa relativa ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La relatrice ricorda infine che sulla questione è stata ora attivata una procedura di infrazione formale (2014/0143).

L'articolo 30, introdotto nel corso dell'esame presso l'Assemblea della Camera dei deputati, novella l'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, in materia di responsabilità civile dei magistrati.

L'intervento normativo in esame – analogamente a quello inserito nel disegno di legge comunitaria 2011 che non ha completato il suo *iter* – è collegato alla procedura di infrazione comunitaria n. 2009/2230 ed è volto ad adeguare l'ordinamento italiano all'ordinamento comunitario in considerazione di quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nelle sentenze del 30 settembre 2003, emessa nella causa C-224/01 (Köbler), e del 13 giugno 2006, emessa nella causa C-173/03 (Traghetti del Mediterraneo SpA). La procedura di infrazione ha, poi, dato origine alla causa C-379/10 e alla relativa sentenza della Corte di giustizia, del 24 novembre 2011, che ha condannato l'Italia in quanto «è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado».

In proposito, rileva che la disposizione in argomento non si pone come mero recepimento delle citate pronunce della Corte di giustizia – in quanto prefigura una responsabilità diretta del giudice – ed incide su una materia di particolare delicatezza, nonché sulla questione concernente la conformità del diritto interno a quello dell'Unione europea.

L'articolo 31, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, modifica la norma del codice delle pari opportunità sulla parità di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi e altri servizi finanziari (l'articolo 55-*quater* del decreto legislativo n. 198 del 2006), al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia, del 1° marzo 2011 (causa C-236/09), sui ricorsi *Test-Achats*, con cui è stata dichiarata l'invalidità, con effetto dal 21 dicembre 2012, della disposizione della direttiva 2004/113/UE, che consentiva deroghe al divieto di tenere conto del sesso quale fattore di differenziazione nel calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari, ove il fattore sesso fosse determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici (articolo 5, paragrafo 2, della direttiva).

L'articolo 32, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, abroga la recente legge n. 8 del 2013, in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi, facendo rivivere la precedente legge del 1966 n. 1112.

L'abrogazione risponde ai rilievi mossi dalla Commissione europea nella procedura EU Pilot 4971/13/ENTR, ove si è ritenuto che la citata legge ha, come effetto, quello di escludere dal mercato italiano i prodotti in «cuoio», «pelle» e «pelliccia» non conformi alle specifiche tecniche nazionali, configurando un indebito ostacolo alla libera circolazione delle merci nel mercato interno. Inoltre, secondo la Commissione europea, costituisce un indebito ostacolo alla libera circolazione delle merci anche l'obbligo, previsto a livello nazionale, di apporre l'indicazione d'origine.

L'articolo 33, introdotto dalla Camera, mira a dare piena attuazione alla direttiva 2009/109/UE in materia di relazioni e di documentazione

in caso di fusioni e scissioni di imprese, al fine di risolvere la procedura EU Pilot 5062/13/MARK, avviata il 14 giugno 2013.

L'articolo 34, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, in conseguenza dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, provvede a integrare con la voce relativa alla Croazia – relativamente alle professioni di medico, architetto e avvocato – i decreti legislativi di attuazione della direttiva relativa alle qualifiche professionali, della direttiva sulla libera prestazione dei servizi e della direttiva sul diritto di stabilimento.

L'articolo 35, introdotto dalla Camera, reca disposizioni volte ad assicurare una più efficace applicazione della disciplina europea antifrode, dettata dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), ampliando le funzioni affidate al Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza, al quale viene assegnata anche la funzione di svolgere analisi, ispezioni e controlli sull'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e dell'Unione europea.

L'articolo 36, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, assegna alla Corte dei conti alcune funzioni di verifica e monitoraggio dei dati di bilancio delle amministrazioni pubbliche, finalizzate a dar piena attuazione, per le parti non direttamente applicabili, alla direttiva 2011/85 sui quadri di bilancio e al regolamento (UE) n. 473/2013 sui documenti programmatici di bilancio degli Stati membri.

L'articolo 37, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, prevede misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca, stabilendo che possa essere consentita la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca esercitata a fini scientifici, salvo che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali non ne disponga il divieto.

L'articolo 38 in esame reca disposizioni necessarie a dare attuazione, per le parti non direttamente applicabili, al regolamento (UE) n. 650/2012, relativo al certificato successorio europeo.

La relatrice conclude, quindi, spiegando che gli articoli 39 e 40 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e le norme di copertura.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia la sovrapposizione di alcuni articoli della legge europea 2013-*bis* con il decreto-legge n. 91 del 2014 (Atto Senato n. 1541), all'esame del Senato.

Si apre quindi una discussione incidentale, in cui intervengono il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), il senatore MIRABELLI (*PD*), il senatore COCIANCICH (*PD*) e la senatrice GINETTI (*PD*), che evidenzia altresì la sovrapposizione tra i provvedimenti in tema di responsabilità civile dei magistrati all'esame della Commissione giustizia e l'articolo 30 del disegno di legge europea.

Il PRESIDENTE ritiene che su tali questioni debba preliminarmente essere acquisito l'orientamento del Governo. Ringrazia quindi i due relatori per le loro esaustive esposizioni e rinvia l'inizio della discussione generale congiunta alla seduta di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E DELL'ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente CHITI avverte che, le sedute già convocate per oggi alle ore 20 e domani alle ore 8,30, non avranno luogo.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Martedì 8 luglio 2014

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Lello DI GIOIA

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, di una proposta di relazione sull'attività della Commissione**

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame della proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, su «Iniziative per l'utilizzo del risparmio previdenziale complementare a sostegno dello sviluppo dell'economia reale del Paese».

Il senatore Giorgio SANTINI (*PD*) illustra i temi oggetto della proposta di relazione in discussione. La proposta trae spunto dagli approfondimenti condotti dalla Commissione nell'ampio ciclo di audizioni svolte dallo scorso gennaio. Si sofferma sulle modalità per incentivare il ricorso alla previdenza complementare, con riferimento anche ad intervento di carattere ordinamentale, sia per i fondi pensione che per le Casse private. Altro tema rilevante è quello dei meccanismi da adottare per stimolare gli investimenti, con strumenti di agevolazione, anche fiscale, e sugli interventi che possano agevolare il sostegno all'economia nazionale. Ricorda infine il tema degli strumenti per veicolare gli investimenti.

La senatrice Maria Grazia GATTI (*PD*) rileva come occorra una riflessione sulla sostenibilità di meccanismi di incentivazione sulla previdenza complementare per il sostegno degli investimenti.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 15 alle ore 15,10.



## ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 243 di mercoledì 2 luglio 2014, seduta n. 70 della Commissione Politiche dell'Unione europea (14<sup>a</sup>), a pagina 135, – *sostituire il quarto paragrafo con il seguente*: «Prende, successivamente, la parola il senatore TARQUINIO (*FI-Pdl XVII*) per dichiarare il voto contrario della rispettiva parte politica in merito allo schema di parere proposto dal relatore Mirabelli.»; – *aggiungere, quindi, il seguente paragrafo*: «Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), invece, si esprime contro il decreto-legge, pur condividendo i contenuti della bozza di parere del relatore.».





